

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1503**

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, recante
misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi”

aprile 2009
n. 113



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503

Reggente ufficio: A. Sansò _3435

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 1503

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, recante
misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi”

aprile 2009
n. 113

AVVERTENZA

Nel presente dossier sono riprodotte le schede di lettura delle disposizioni contenute nel decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure di sostegno dei settori industriali in crisi, quali risultano dal testo licenziato dalla Camera dei deputati nella seduta di lunedì 6 aprile a seguito dell'approvazione del maxiemendamento del Governo Dis. 1.1, sul quale, nella seduta di mercoledì 1° aprile, è stata posta la questione di fiducia.

Nel predetto maxiemendamento è riprodotto anche il contenuto del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario (artt. 8-*bis* a 8-*octies*) in un testo che ha ripreso in larga misura quello già licenziato, con modificazioni, dal Senato, nella seduta del 5 marzo. Infatti, mentre l'iter parlamentare di conversione del decreto legge n. 5 ha avuto inizio alla Camera dei deputati (dove il decreto è stato presentato l'11 febbraio, con annuncio nella seduta antimeridiana dell'Assemblea), il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 4 è stato trasmesso dal Senato alla Camera dei deputati, dove, conclusasi la trattazione in sede referente presso la Commissione XIII il 19 marzo, esso è pervenuto all'esame dell'Assemblea.

In relazione alla ristrettezza dei tempi disponibili per la conclusione dell'iter di conversione del decreto legge n. 5 (che scadrà il 12 aprile, mentre per il decreto legge n. 4, scaduto il 6 aprile, la clausola di salvaguardia degli effetti sarà inserita nel disegno di legge di conversione del citato decreto legge n. 5), al fine di assicurare tempestivamente la disponibilità della documentazione richiesta per l'esame parlamentare, il presente dossier è stato predisposto sulla base di bozze non corrette.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 1, commi 1-10 <i>(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 1, commi 11-17 <i>(Agevolazioni per la riduzione di emissioni di particolato)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 2 <i>(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 3, commi 1-4 <i>(Distretti produttivi e reti di imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 3, comma 4-bis <i>(Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies <i>(Contratto di rete)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 3-bis <i>(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 4, commi 1-7 <i>(Aggregazione tra imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 4, comma 7-bis <i>(Sostegno alle esportazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 5, comma 1 <i>(Riduzione aliquote imposta sostitutiva rivalutazione immobili)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 5, comma 1-bis <i>(Norme tecniche per le costruzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	81

Articolo 5-bis <i>(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 6, comma 1 <i>(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 6, comma 1-bis <i>(Utilizzo del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 6, comma 1-ter <i>(Richiesta di finanziamenti alla Banca Europea per gli Investimenti)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 7, commi 1, 2 - 3 <i>(Controlli fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 7, commi 1-bis - 1-ter <i>(Potenziamento lotta all'evasione e mantenimento di somme in bilancio)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 7, comma 1-quater <i>(Risorse per il trasporto pubblico locale)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 7, commi 1-quinquies - 1-sexies <i>(Interventi a sostegno di imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 7, comma 3-bis <i>(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 7, comma 3-ter <i>(Durata dei contratti di servizio pubblico ferroviario)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 7, commi 3-quater - 3-sexies <i>(Disposizioni in materia di mercati finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 7-bis <i>(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)</i>	
Scheda di lettura.....	137

Articolo 7-ter, commi 1-3 <i>(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure inerenti agli ammortizzatori sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 7-ter, commi 4-10 <i>(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, contratti di solidarietà e fondi interprofessionali per la formazione continua)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 7-ter, commi 11-15, 17 <i>(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione e di previdenza)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 7-ter, comma 16 <i>(Riparto di risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 7-ter, commi 18-20 <i>(Patto di stabilità interno regioni e province autonome)</i>	
Scheda di lettura.....	177
Articolo 7-ter, comma 21 <i>(Lavoratori impiegati in attività socialmente utili)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 7-quater, commi 1-3, 7-11, 13-16 <i>(Patto di stabilità interno)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 7-quater, commi 4-5 <i>(Disposizioni antielusive)</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 7-quater, comma 6 <i>(Riscossione crediti INPS)</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 7-quater, comma 12 <i>(Piano casa)</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 7-quinquies, commi 1-4, 7, 9 <i>(Fondi in materia di istruzione, eventi celebrativi e conti dormienti)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 7-quinquies, commi 5-6, 8 <i>(Fondo di garanzia per le PMI)</i>	
Scheda di lettura.....	213

Articolo 7-quinquies, commi 10-11 (Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale)	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 7-quinquies, comma 12 (Risorse derivanti da assegnazione d'uso di frequenze radio)	
Scheda di lettura.....	221
Articolo 7-sexies, comma 1 (Costo del carburante nel settore dell'autotrasporto)	
Scheda di lettura.....	225
Articolo 7-sexies, commi 2 e 5 (Premi INAIL per l'autotrasporto)	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 7-sexies, comma 3 (Gruppo Tirrenia)	
Scheda di lettura.....	229
Articolo 7-sexies, comma 4 (Servizi pubblici di navigazione lacuale)	
Scheda di lettura.....	231
Articolo 7-septies (Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese)	
Scheda di lettura.....	233
Articolo 7-octies (Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a.)	
Scheda di lettura.....	237
Articolo 8 (Copertura finanziaria)	
Scheda di lettura.....	247
Articolo 8-bis (Disposizioni in materia di quote latte)	
Scheda di lettura.....	255
Articolo 8-ter (Istituzione del Registro nazionale dei debiti)	
Scheda di lettura.....	265
Articolo 8-quater (Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)	
Scheda di lettura.....	271

Articolo 8-quinquies <i>(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)</i>	
Scheda di lettura.....	277
Articolo 8-sexies <i>(Disposizioni finali)</i>	
Scheda di lettura.....	285
Articolo 8-septies <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	287
Articolo 8-octies <i>(Proroga di agevolazioni previdenziali nel settore agricolo e incremento del Fondo per indennizzi ai risparmiatori)</i>	
Scheda di lettura.....	293
Articolo 8-novies <i>(Riduzione delle spese delle società nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per studi e consulenze)</i>	
Scheda di lettura.....	299

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1-10

(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

1.*Identico.*

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.

2.*Identico.*

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

3.*Identico.*

4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

4.*Identico.*

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è concesso

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata **ovvero non superiore a 60 Kw** nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

un contributo di euro 500.

legge 27 dicembre 2006, n.296, è concesso
un contributo di euro 500.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

6.*Identico.*

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, **sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» ed «euro 2»**, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

8.*Identico.*

9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

9.*Identico.*

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9-bis. La lettera *c)* del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è sostituita dalla seguente:

«c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione».

9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è sostituito dal seguente:

«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente».

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

10. *Identico.*

L'articolo 1, commi da 1 a 10, concede incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri meno inquinanti, incrementa la misura dei vigenti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano e a GPL.

L'intervento, secondo la relazione illustrativa, mira a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all'occupazione, considerati dal Governo particolarmente importanti nella situazione economica attuale.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007¹ reca interventi analoghi a quello in commento. L'articolo 1, commi da 224 a 238, di tale legge disciplina misure a carattere transitorio per agevolare la rottamazione di veicoli inquinanti, con o senza sostituzione² con veicoli meno inquinanti, e incentivi, anch'essi di natura transitoria, per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale. Tali misure sono state prorogate per l'anno 2008, con alcune modifiche, dall'articolo 29 del D.L. 248/2007³.

L'articolo 1, comma 1, riconferma espressamente le misure di carattere "ecologico" recate dai seguenti articoli:

- articolo 1, commi da 344 a 347, della legge finanziaria 2007;
I citati commi da 344 a 347 concedono alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, per le spese documentate relative ad interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione delle perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati

¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 224-238.

² L'articolo 1 in esame non ripropone le agevolazioni per la rottamazione di veicoli senza sostituzione, recate dall'articolo 1, commi 224 e 225, della legge finanziaria 2007.

³ D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

standard energetici). La detrazione si riferisce alle spese sostenute negli anni dal 2007 al 2010⁴.

- articolo 1, comma 353, della legge finanziaria 2007;
Il comma 353 riconosce una detrazione fiscale per le spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
- articolo 1, comma 358, della legge finanziaria 2007;
Concede una detrazione fiscale per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica.
- articolo 1, commi 359, della legge finanziaria 2007;
Il comma 359 riconosce una detrazione fiscale per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (*inverter*) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW.
- articolo 29, comma 9, del D.L. 248/2007.
L'articolo 29, comma 9, concede incentivi per l'installazione di impianti a GPL e a metano su autovetture (per l'incremento della misura dell'agevolazione, si veda il comma 7 dell'articolo 1 in esame).

COMMA 1 – ROTTAMAZIONE DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO

Il **comma 1** concede un contributo di 1.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro o non più di 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentate a gasolio. Le autovetture e gli autoveicoli da demolire devono essere appartenenti alle categorie "euro 0", "euro 1" o "euro 2", questi ultimi immatricolati entro il 31 dicembre 1999.⁵

⁴ L'articolo 1, comma 20, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha esteso le misure di cui ai sopra citati commi 344-347, 353, 358 e 359, alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

⁵ Si ricorda la classificazione dei veicoli secondo la normativa comunitaria in materia di emissioni inquinanti:

- Euro 0: indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non *ecodiesel*".
- Euro 1: indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59/CEE. Ha introdotto l'obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l'alimentazione a iniezione.
- Euro 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE.
- Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69/CE.
- Euro 4: indica i veicoli conformi alla seconda parte della tabella dei limiti di emissione della medesima direttiva 98/69/CE.
- Euro 5: indica i veicoli conformi al regolamento 2007/715/CE. Obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dal 1° settembre 2009.

Per il periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2007, la legge finanziaria 2007⁶ aveva concesso un contributo di 800 euro e l'esenzione dal pagamento di due annualità di tasse automobilistiche ai soggetti che effettuavano la sostituzione, mediante demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica al chilometro. Era inoltre concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un'ulteriore annualità per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc e per le autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche appartenenti a nuclei familiari formati da almeno sei componenti, nessuno dei quali fosse intestatario di altra autovettura o autoveicolo.

Successivamente, per l'anno 2008, il D.L. 248/2007⁷ ha previsto un'agevolazione per la sostituzione, mediante demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", questi ultimi se immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro oppure non più di 130 grammi, se *diesel*. L'agevolazione consisteva nella concessione di un contributo di 700 euro e nell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità qualora il veicolo rottamato appartenesse alla categoria "euro 0". Il contributo era aumentato di 100 euro per l'acquisto di autovetture che emettono non più di 120 grammi di anidride carbonica per chilometro e di 500 euro in caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 218,4 milioni di euro per il 2009, di 5,7 milioni di euro per il 2010 e di 8,9 milioni di euro per il 2011.

COMMA 2 – ROTTAMAZIONE DI AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO, PER TRASPORTI SPECIFICI, PER USO SPECIALE E AUTOCARAVAN

Il **comma 2** concede un contributo di 2.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e *autocaravan* con le stesse tipologie di veicoli nuovi di categoria "euro 4" o "euro 5", di massa massima fino a 3.500 chilogrammi. I veicoli da demolire devono avere una massa non superiore a detto limite e devono essere appartenenti alle categorie "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati entro il 31 dicembre 1999.

Per il periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2007, l'articolo 1, comma 227, della legge finanziaria 2007 ha concesso un contributo di 2.000 euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3.500 chilogrammi, immatricolato come "euro 4" o

⁶ Articolo 1, comma 226.

⁷ Articolo 29, comma 3.

“euro 5” acquistato in sostituzione di un veicolo avente la medesima categoria e peso complessivo massimo ed immatricolato come “euro 0” o “euro 1”.

Per gli acquisti effettuati nell’anno 2008, l’articolo 29, comma 4, del D.L. 248/2007, prevedeva la concessione di un contributo di 1.500 euro, per i veicoli di massa non superiore a 3.000 chilogrammi, e di 2.500 euro, per i veicoli di massa compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi. Tale agevolazione si riferiva, oltre che agli autocarri, alla sostituzione di altri veicoli, di massa comunque non superiore a 3,5 tonnellate, appartenenti alle categorie degli autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale e *autocaravan*. L’agevolazione è stata concessa per la demolizione di mezzi immatricolati entro il 1° gennaio 1999, di categoria “euro 0” o “euro 1” e il contestuale acquisto di veicoli nuovi di categoria “euro 4” della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa.

Si segnala che, in relazione alle precedenti agevolazioni, è stata ritenuta possibile la reciproca sostituzione di autocarri, autoveicoli per il trasporto promiscuo, per trasporti specifici e per uso speciale, mentre per l’acquisto agevolato di un *autocaravan* si richiede la demolizione di un altro *autocaravan* (Risoluzione del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze n. 8 del 21 marzo 2008).

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 57,4 milioni di euro per il 2009, di 4,2 milioni di euro per il 2010 e di 6,6 milioni di euro per il 2011.

COMMA 3 – INCREMENTO DEGLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Il **comma 3** concede un contributo di 1.500 euro, aggiuntivo rispetto a quelli di cui all’articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l’autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell’alimentazione considerata.

Il menzionato articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 concede un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con metano o GPL, o ad alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno. Il contributo è incrementato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione sopra indicata, abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo 3 ottobre 2006 – 31 dicembre 2009, a condizione che l’immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010.

Si evidenzia che l’acquisto di un’autovettura alimentata a GPL, con emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro, non dà diritto al contributo aggiuntivo di cui al comma 3 in esame.

Il contributo di cui al presente comma 3, sommato a quelli di complessivi 2.000 euro concessi dal citato comma 228, è cumulabile con quello di cui al

comma 1 del presente articolo 1 nel caso in cui l'acquisto dell'autovettura a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un'autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo aventi le caratteristiche indicate nel citato comma 1.⁸

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 83,9 milioni di euro per il 2009, di 0,2 milioni di euro per il 2010 e di 0,3 milioni di euro per il 2011.

COMMA 4 – INCREMENTO DEGLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOCARRI A METANO

Il **comma 4** prevede che il contributo per l'acquisto di autocarri di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, sia fissato nella misura di 4.000 euro. Tale importo è comprensivo dei contributi di cui al sopra ricordato articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, ovvero:

- contributo di 1.500 euro per l'acquisto di un autocarro alimentato, in maniera esclusiva o doppia, a gas metano,
- eventuale contributo aggiuntivo di 500 euro nell'ipotesi in cui le emissioni di anidride carbonica del veicolo siano inferiori a 120 grammi per chilometro.

Non subiscono variazioni gli incentivi previsti dal citato comma 228 per l'acquisto di autocarri nuovi, omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno o con gas GPL.

Il contributo in esame è cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo 1 nel caso in cui l'acquisto dell'autocarro a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un veicolo avente le caratteristiche indicate nel citato comma 2.

La relazione tecnica prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 13,7 milioni di euro per il 2009, di 0,3 milioni di euro per il 2010 e di 0,5 milioni di euro per il 2011.

COMMA 5 – ROTTAMAZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Il **comma 5** concede un contributo di 500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di ciclomotori e motocicli con motocicli nuovi

⁸ Anche il contributo di cui al citato comma 228 è cumulabile con i contributi concessi dalla legge finanziaria 2007 e dal D.L. 248/2007 per la sostituzione, mediante rottamazione, di autovetture, autoveicoli e autocarri.

fino a 400 cc di cilindrata di categoria “euro 3”. In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite VI e X, è stato previsto che l’incentivo si applica anche per l’acquisto di motocicli con potenza non superiore a 60KW, indipendentemente dalla cilindrata, purché di categoria “euro 3”. I ciclomotori e i motocicli da demolire devono essere appartenenti alle categorie “euro 0” o “euro 1”.⁹

Per le modalità di demolizione la norma rinvia all’articolo 1, comma 233, della legge finanziaria 2007, per l’illustrazione del quale si veda il successivo comma 9 del presente articolo.

Per il periodo 3 ottobre 2006 – 29 febbraio 2008¹⁰, l’articolo 1, comma 236, della legge finanziaria 2007 aveva concesso l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria “euro 0”. Era inoltre stato posto a carico del bilancio dello Stato il costo di rottamazione, nel limite di 80 euro per ciascun motociclo.

Per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 2008, l’articolo 20, comma 2, del D.L. 248/2007 ha previsto un contributo di 300 euro e l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un’annualità per l’acquisto di motocicli di cilindrata non superiore a 400 cc di categoria “euro 3”, con contestuale demolizione di motocicli e ciclomotori di categoria “euro 0”. Era a carico del bilancio dello Stato il costo di rottamazione, nel limite di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore.

La relazione tecnica, che non tiene conto delle modifiche apportate nel corso dell’esame in Commissione, prevede oneri in termini di cassa, al netto delle maggiori entrate, di 0,3 milioni di euro per il 2009, di 0,4 milioni di euro per il 2010 e di 0,7 milioni di euro per il 2011.

Per la copertura degli oneri derivanti dall’estensione dell’agevolazione ai motocicli di potenza non superiore a 60 KW si veda la scheda di lettura del successivo articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge in esame.

COMMI 6, 8-10 – DISPOSIZIONI COMUNI

Il **comma 6** precisa che le agevolazioni di cui ai commi precedenti hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l’immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Le presenti agevolazioni, come anche le precedenti, si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria.

⁹ I ciclomotori e i motoveicoli **euro 0** sono quelli precedenti alla direttiva 97/24/CE.
I ciclomotori e i motoveicoli **euro 1** sono quelli conformi alla direttiva 97/24/CE, cap. 5.
I ciclomotori **euro 2** sono conformi alla direttiva 97/24/CE, cap. 5, fase II, mentre i motoveicoli **euro 2** sono conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A.
I motoveicoli **euro 3** sono conformi alla direttiva 2002/51/CE fase B.

¹⁰ Il termine finale del 29 febbraio 2008 è previsto dall’articolo 29, comma 2, del D.L. 248/2007.

Il **comma 8** prevede che le agevolazioni per la rottamazione di autovetture, di autoveicoli e motocicli e per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e di autocarri a metano - di cui ai sopra citati commi 1, 2, 3, 4 e 5 - possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Si ricorda che gli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti *de minimis*), sono quegli aiuti che, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi.

Essi sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza.

Fino al 2006, il tetto dell'aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro.

L'art. 1 del citato Regolamento precisa che la disciplina degli aiuti "*de minimis*" non riguarda, tra l'altro, i settori della produzione primaria (agricoltura e pesca), l'industria carboniera e le imprese in difficoltà, le attività connesse all'esportazione, nonché gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Per ciò che specificamente attiene al settore del trasporto, l'articolo 2 del citato Regolamento CE n. 1998 prevede che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «*de minimis*» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Il **comma 9** rinvia alle **disposizioni applicative** recate dai commi 230-234 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007.

Il citato comma 230 prevede che, al fine di permettere agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti previsti, il venditore è tenuto ad integrare la documentazione da inviare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale devono essere indicati:

- la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti;
- la targa del veicolo ritirato e la conformità dello stesso veicolo ai requisiti per esso prescritti;
- copia del documento di presa in carico del veicolo da rottamare da parte del centro autorizzato per la demolizione (in relazione a questo punto si veda il successivo comma 9-bis introdotto dalla Camera dei deputati).

L'ente gestore del pubblico registro automobilistico dovrà acquisire le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica¹¹ e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, per trasmetterle in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvederà al necessario scambio dei dati.

Il comma 231 stabilisce i criteri per il recupero, come credito d'imposta, del contributo che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, devono rimborsare al venditore. Il credito di imposta, che può essere recuperato, esclusivamente ai fini della compensazione, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà, non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta rilevante ai fini della base imponibile IRAP, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; inoltre non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi, nonché delle spese e degli altri componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito. Il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, mentre lo stesso contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

Il comma 232 dispone a carico delle imprese costruttrici o importatrici l'obbligo di conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:

- copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
- copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
- copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

Tale documentazione deve essere trasmessa dal venditore alle imprese costruttrici o importatrici. Il comma 232 è stato modificato dal comma 9-ter del presente articolo, introdotto nel corso dell'esame in Commissione (si veda oltre).

Il comma 233 individua le modalità di effettuazione delle demolizioni: entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di richiedere, direttamente o tramite delega, la cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

¹¹ Il decreto-legge in esame non prevede, tra le agevolazioni concesse, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Il comma 234 contiene una disposizione che non appare strettamente attinente con l'applicazione dell'articolo 1 in esame: prevede infatti l'emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in esso presenti.

Il **comma 9-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1, comma 230, della legge finanziaria 2007, prevedendo che tra la documentazione che il venditore deve consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, sia compresa una copia del documento di presa in carico del veicolo da rottamare da parte del centro autorizzato per la demolizione, in luogo della copia del certificato di rottamazione, richiesto dalla vigente normativa.

Il **comma 9-ter**, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, sostituisce l'articolo 1, comma 232, della legge finanziaria 2007, relativo alla documentazione, trasmessa dal venditore, che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli devono conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

Rispetto al testo vigente si segnalano le seguenti modifiche:

- la documentazione può essere conservata anche solo su supporto elettronico;
- in luogo della carta di circolazione del nuovo veicolo, deve essere conservata la domanda di immatricolazione/carta provvisoria di circolazione¹² (lettera a));
- in luogo della copia del certificato di proprietà del veicolo demolito, rilasciato dal pubblico registro automobilistico, deve essere conservata la copia del documento di presa in carico del suddetto veicolo da parte del centro autorizzato per la demolizione (lettera c)).

Il **comma 10** infine esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008¹³, i crediti di imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi, anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio, tra i quali rientrano quelli di cui al presente articolo 1.

Il citato comma 53 fissa un tetto annuo, nella misura di 250.000 euro, per l'utilizzo dei crediti di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi. La quota di credito di imposta non utilizzata in ciascun anno può essere utilizzata in compensazione per gli anni successivi, anche oltre il limite temporale eventualmente stabilito nelle leggi istitutive. L'ammontare eccedente è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l'eccedenza.

¹² La carta provvisoria di circolazione, ai sensi dell'articolo 95 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), viene rilasciata all'atto della immatricolazione del veicolo, quando il rilascio della carta di circolazione non può avvenire contestualmente al rilascio della targa. La carta provvisoria ha una validità massima di novanta giorni.

¹³ Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si segnala che una disposizione analoga al comma 10 in esame era contenuta anche nell'articolo 29, comma 7, del D.L. 248/2007, con riferimento agli incentivi previsti da tale articolo.

COMMA 7 – INCREMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E A METANO

Il **comma 7** incrementa da 350 a 500 euro gli incentivi per l'installazione di impianti a GPL e da 500 a 650 euro gli incentivi per l'installazione di impianti a metano su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" e, in seguito all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Commissione, anche sugli autoveicoli immatricolati come "euro 2". L'agevolazione decorre dal 7 febbraio 2009 ed opera nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, fissata dall'articolo 2, comma 59, del D.L. 262/2006¹⁴, e successivamente incrementata dall'articolo 29, comma 8, del citato D.L. 248/2007.

La concessione del contributo è disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 gennaio 2007, pubblicata nella G.U. 19 gennaio 2007, n. 15.

Si segnala, infine, che la Camera dei deputati ha introdotto all'articolo 3 i commi 3-*bis* e 3-*ter*, in base ai quali le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli, di cui all'articolo in commento, nonché per la sostituzione di mobili ed elettrodomestici (di cui all'articolo 2), si applicano, subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti tali incentivi.

DOCUMENTI ALL'ESAME DELLE ISTITUZIONI DELL'UE RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂ DAI VEICOLI (A CURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

Nell'ambito dell'accordo di compromesso raggiunto dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 sull'insieme delle proposte relative al pacchetto energia clima - inteso a raggiungere, entro il 2020, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 20%; di raggiungimento del 20% di energia rinnovabile sul totale e di ridurre la domanda di energia del 20% - il Parlamento europeo nella seduta del 17 dicembre 2008 ha approvato:

- una proposta di regolamento per limitare le emissioni di CO₂ delle automobili (COM(2007)856) presentata dalla Commissione il 19 dicembre 2007, ha come

¹⁴ D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

obiettivo la riduzione delle emissioni di CO₂ dei nuovi veicoli nell'UE fino a 130 grammi per km nel 2012;

- una proposta di direttiva volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto, al fine di ridurre il loro contributo al cambiamento climatico e all'inquinamento atmosferico, e a promuovere l'uso di biocarburanti e l'introduzione di veicoli meno inquinanti (COM(2007)18) presentata dalla Commissione il 31 gennaio 2007.

Il Parlamento europeo ha approvato entrambe le proposte in prima lettura, secondo la procedura di codecisione. I provvedimenti sono ora in attesa dell'approvazione in prima lettura da parte del Consiglio.

In tale contesto può inserirsi anche la proposta relativa all'etichettatura dei pneumatici (COM(2008)779), presentata dalla Commissione il 13 novembre 2008, volta ad integrare la normativa esistente al fine di favorire la penetrazione nel mercato di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento che riducono il consumo di carburante.

Il Parlamento europeo potrebbe esaminare il provvedimento in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 21 aprile 2009.

Dibattito al Parlamento europeo sulla crisi del settore automobilistico

Il 4 febbraio 2009 si è svolto, presso il Parlamento europeo, un dibattito sulla crisi dell'auto, nel corso del quale da diverse parti è stato chiesto un più forte coordinamento a livello europeo delle azioni. Il Commissario Verheugen, nel corso del suo intervento, ha menzionato le raccomandazioni del gruppo CARS 21 sulla ricerca e l'innovazione.

Cars 21

Il 29 ottobre 2008 si è svolta a Bruxelles una Conferenza di alto livello nell'ambito dell'Iniziativa CARS 21 (*Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century*), che ha approvato una relazione e una serie di raccomandazioni concernenti, in particolare: resa dei carburanti e riduzione delle emissioni inquinanti; miglioramento dell'accesso ad alcuni mercati esteri e per una concorrenza leale; importanza del coordinamento tra gli Stati membri sulla tassazione dei veicoli al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure ed evitare la frammentazione del mercato interno. Sottolinea inoltre l'importanza di incentivi finanziari neutri dal punto di vista tecnologico al fine di incoraggiare l'introduzione di soluzioni innovative.

Comunicazione della Commissione sulla crisi dell'industria automobilistica

Il 25 febbraio 2009 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Far fronte alla crisi dell'industria automobilistica europea" (COM(2009)104), con la quale la Commissione intende fornire un quadro d'azione europeo nel quale viene illustrato come l'UE e gli Stati membri possono adottare gli interventi decisivi necessari.

La Commissione, fondandosi sul piano europeo di ripresa economica, propone numerose misure per migliorare l'accesso al credito, chiarire le regole per ottenere gli aiuti di Stato in circostanze particolari, favorire la domanda di nuovi veicoli attraverso azioni coordinate degli Stati membri, contenere i costi sociali,

proteggere la manodopera qualificata e garantire una concorrenza leale su dei mercati aperti. Per rafforzare la risposta comune alla crisi, la Commissione propone inoltre un nuovo partenariato con l'industria, i sindacati e gli Stati membri nel quadro dell'iniziativa Cars 21.

In tale contesto si richiama l'attenzione sul fatto che la BEI che dovrebbe approvare, presumibilmente entro marzo 2009, progetti nel settore automobilistico per un importo di 3,8 miliardi di euro, mentre il valore complessivo degli altri progetti in preparazione è di 6,8 miliardi di euro.

La Commissione, inoltre, osserva che la situazione è resa più grave da un rischio crescente di protezionismo o di riapparizione di riflessi nazionalisti. Sottolinea che l'UE si è impegnata a prevenire la messa in atto di qualsiasi nuova restrizione agli scambi nei confronti dei paesi terzi e si aspetta lo stesso comportamento dai suoi partner commerciali.

Il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009 ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione, sottolineando che stabilisce un importante quadro d'azione a sostegno del settore automobilistico, tra cui un coordinamento europeo rafforzato dei regimi per il rinnovo del parco auto.

Aiuti di stato nel settore automobilistico

In allegato alla comunicazione del 25 febbraio 2009 "Far fronte alla crisi dell'industria automobilistica europea" (COM(2009)104) la Commissione europea dà conto delle misure di sostegno pubblico all'industria automobilistica compatibili con il mercato unico. In particolare la Commissione ricorda l'applicabilità al settore automobilistico del nuovo quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato a dicembre 2008¹⁵ (e modificato con alcune precisazioni tecniche in data 25 febbraio 2009) con la finalità di consentire agli Stati membri di fornire aiuti alle imprese con problemi di accesso alla liquidità.

La Commissione ricorda inoltre gli interventi di sostegno pubblico che non costituiscono aiuto di stato:

- misure di sostegno finanziario ai consumatori per la rottamazione dei veicoli usati o per l'acquisto di automobili ecocompatibili, qualora tale sostegno venga applicato senza discriminazioni basate sull'origine del prodotto;
- sgravi fiscali a vantaggio di tutte le imprese di ogni settore presenti sul territorio;
- aiuti di ammontare fino a 200.000 euro, recentemente portati a 500.000 nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato a seguito della crisi, per un periodo di tre anni (o garanzia di Stato fino a 1,5 milioni di euro, recentemente portati a 3 milioni), a norma del Regolamento de minimis (GUUE L379 del 28.12.2006);

¹⁵ Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1).

- cofinanziamento di misure di protezione sociale a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, per il sostegno ai lavoratori in esubero, in seguito a cambiamenti strutturali intervenuti nei mercati mondiali.

Conclusioni del Consiglio sull'industria automobilistica

Il 5 marzo 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sull'industria automobilistica nelle quali sottolinea che qualsiasi aiuto pubblico all'industria automobilistica a livello europeo e i susseguenti programmi nazionali previsti da numerosi Stati membri dovrebbero essere complementari agli sforzi prodigati dall'industria medesima, cui spetta la responsabilità principale di far fronte all'attuale crisi. Tenendo presente la necessità di reagire rapidamente con provvedimenti a breve termine, il Consiglio, in particolare:

- riconosce pienamente che il rinnovo del parco automobilistico nell'UE può comportare significativi effetti positivi sulla domanda di automobili nuove da parte dei consumatori, sulla sicurezza stradale e sul conseguimento degli obiettivi ambientali europei, e invita la Commissione a presentare opzioni possibili su come incoraggiare il rinnovo del parco automobilistico europeo in maniera coordinata;
- invita la Commissione a monitorare i corrispondenti provvedimenti adottati dagli Stati membri al fine di evitare distorsioni del mercato interno;
- ribadisce la necessità di mantenere un elevato livello di investimenti nella ricerca e sviluppo tecnologico, segnatamente nel settore delle auto pulite e tecnologie connesse che dovrebbero rafforzare il vantaggio competitivo dei fabbricanti in Europa;
- accoglie con favore le conclusioni della Conferenza ad alto livello sulla revisione intermedia dell'iniziativa CARS 21.

Invita la Commissione:

- a presentare, entro la fine del 2009, una tabella di marcia indicativa delle iniziative legislative e non legislative previste aventi un significativo impatto sull'industria automobilistica nel prossimo triennio;
- proseguire con regolarità il dialogo con l'industria e i pertinenti soggetti interessati quale seguito dell'iniziativa CARS 21.

Il Consiglio sottolinea la necessità di intavolare un dialogo con i paesi terzi e i principali partner commerciali dell'UE sul futuro dell'industria automobilistica; insiste sulla necessità di astenersi dal ricorrere al protezionismo e a misure discriminatorie nel mercato automobilistico mondiale. Invita, infine, la Commissione e gli Stati membri ad esplorare e analizzare tutte le eventuali opzioni di ulteriori misure di incoraggiamento alla ripresa per l'industria, comprese eventuali misure a carattere finanziario ed altre misure, al pertinente livello, in linea con il piano europeo di ripresa economica.

Risoluzione del Parlamento europeo sull'industria automobilistica

Il 25 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'avvenire dell'industria automobilistica nella quale, riconoscendo l'importanza dell'industria automobilistica per l'occupazione, l'innovazione e la competitività, chiede di definire un quadro d'azione europeo per le misure a sostegno del settore, senza distorcere la concorrenza. Sollecita la semplificazione e l'aumento del sostegno finanziario al comparto, specie tramite la Banca europea per gli investimenti (BEI) e i programmi di rottamazione, con lo scopo di sostenere e accelerare le necessarie trasformazioni tecnologiche e garantire l'occupazione. Con la risoluzione, inoltre, il Parlamento europeo chiede di agevolare, migliorare e velocizzare l'accesso ai fondi dell'UE a sostegno della ricerca e sviluppo tecnologico e dell'innovazione e di garantire parità di condizioni sul piano internazionale, evitando misure protezionistiche sul mercato mondiale.

Articolo 1, commi 11-17
(Agevolazioni per la riduzione di emissioni di particolato)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n.39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

11.*Identico.*

12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

12.*Identico.*

13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata

13.*Identico.*

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351.

14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

14.*Identico.*

15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

15.*Identico.*

16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

16.*Identico.*

17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero

17.*Identico.*

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

I **commi da 11 a 17** dell'**articolo 1**, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, introducono agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.

I **commi 11 e 12** autorizzano un finanziamento straordinario, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2009, destinato alla concessione di contributi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico¹⁶ che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90 per cento, su veicoli di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità mediante il loro utilizzo.

La norma si applica ai veicoli con motore *diesel* di classe "euro 0", "euro 1" e "euro 2" appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate (categoria M3, di cui all'articolo 47 del Codice della Strada¹⁷);
- veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate (categoria N3).

Il **comma 13** demanda alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi, con appositi provvedimenti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (ovvero entro il 12 aprile 2009). E' prevista una destinazione prioritaria delle

¹⁶ I suddetti dispositivi devono essere omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, "*Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli*".

¹⁷ D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

risorse alle aziende che svolgono servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 351/1999¹⁸.

La norma citata prevede che le regioni definiscano una lista di zone e agglomerati nei quali:

- i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
- i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

L'individuazione è finalizzata all'adozione di piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite.

I contributi sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione dei dispositivi (**comma 14**).

Il finanziamento di cui al comma 11 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico (**comma 15**).

Il **comma 16** stabilisce che i contributi in esame non sono cumulabili con altri contributi nazionali, regionali o locali, concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

Il **comma 17** subordina infine l'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome alla notifica da parte di tali enti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

¹⁸ D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, recante "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente".

Articolo 2

(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e *computer*, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici **di classe energetica non inferiore ad A+**, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e *computer*, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

2.*Identico.*

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

3. **Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.**

L'**articolo 2** prevede una detrazione IRPEF per le spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (così modificato dalla Camera), nonché apparecchi televisivi e *computer*, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione.

Ai sensi del **comma 1**, l'agevolazione è riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. ristrutturazioni) effettuati su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dal 1° luglio 2008.

Si ricorda che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, recante il Regolamento attuativo, per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, i contribuenti interessati, prima dell'inizio dei lavori, devono inviare, tramite raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello, unitamente ad altra specifica documentazione richiesta al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Il regime agevolativo è stato, da ultimo, disciplinato dall'articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), come modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni).

Le spese ammesse in detrazione devono essere, pertanto, "aggiuntive" rispetto a quelle sostenute per beneficiare della detrazione del 36% dal reddito per le spese di ristrutturazione dell'immobile.

La disposizione in esame esclude gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, indicati al secondo periodo del medesimo comma 1: si tratta dei frigoriferi, congelatori e loro combinazione, per i quali è già prevista dalla normativa vigente una specifica detrazione (200 euro per apparecchio) che, come specificato dal comma in esame, è cumulabile con le agevolazioni da esso introdotte.

L'articolo 1, comma 353, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. L'articolo 1, comma 20, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha esteso l'applicazione dell'agevolazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010¹⁹.

Ai sensi del **comma 2** l'ammontare della detrazione in esame, fino a concorrenza del suo ammontare nel caso di incapienza, è fissata nella misura del 20% ed è calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro. Qualora il beneficio della detrazione sia superiore all'imposta

¹⁹ La Relazione illustrativa al testo in esame affermava infatti che "la detrazione in commento non spetta, invece, con riferimento ai frigoriferi, ai congelatori e alle loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici restano confermate le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, prorogata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007. Tale ultima detrazione è pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad «A+» fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio."

lorda, la quota che non possa essere detratta per “incapienza”, non dà diritto ad alcun rimborso o credito.

La detrazione sarà ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo. Conseguentemente, la quota massima detraibile ammonta annualmente a 400 euro (20% di 10.000 euro diviso per 5 annualità).

Per quanto riguarda la “documentazione delle spese” in merito all'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e *computer*, che siano finalizzati all'arredo di un immobile in ristrutturazione, la disposizione in esame fa riferimento “alle stesse modalità” previste dalla normativa in tema di ristrutturazioni edilizie²⁰.

Al riguardo si osserva che mentre la vigente normativa agevolativa per la sostituzione di frigoriferi e congelatori (prevista dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 296/2006 citata) consente l'utilizzo delle ordinarie modalità di pagamento, documentate mediante fattura o scontrino (c.d. parlante), la norma in esame prescrive, invece, il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale.

Si ricorda, infatti, che per la richiamata agevolazione per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori (articolo 1, comma 353, della legge n. 296/2006), in tema di “spese documentate” la Circolare n. 24/E del 27 aprile 2007 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che “ai fini del riconoscimento della detrazione si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio - che deve essere costituita da fattura o da scontrino (cosiddetto parlante) recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico”.

Il **comma 3**, modificato dalla Camera²¹, prevede che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto-legge,

²⁰ La Relazione illustrativa affermava che “tale detrazione (...) spetta sempreché il pagamento sia disposto con le medesime modalità previste dal Regolamento (...) di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41”. In proposito, si ricorda che ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, per i pagamenti delle opere di ristrutturazione edilizia è previsto l'utilizzo del bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

²¹ La formulazione originaria del comma 3 prevedeva che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 febbraio 2009) la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto. Nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Tale formulazione del testo aveva sollevato perplessità da parte della Commissione europea in ordine alla compatibilità con i principi comunitari del mercato interno.

promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Si segnala, peraltro, che la Camera dei deputati ha introdotto all'articolo 3 i commi 3-*bis* e 3-*ter*, in base ai quali le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli (articolo 1) e di mobili ed elettrodomestici (articolo 2), si applicano, subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti tali incentivi.

Articolo 3, commi 1-4
(Distretti produttivi e reti di imprese)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

1.*Identico.*

2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

2.*Identico.*

«*a*) fiscali:

«*a*)*identico*:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

1)*identico*;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

2)*identico*;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

3)*identico*;

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

4)*identico*;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

5)*identico*;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

6)*identico*;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di

7)*identico*;

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

8)*identico*;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

9)*identico*;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

10) **resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto** e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

11)*identico*;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita

12)*identico*;

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

13)*identico*;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

14)*identico*;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».

15)*identico*».

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n.317».

3.*Identico*.

3-bis. Le disposizioni di cui agli

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

4.*Identico.*

I **commi da 1 a 3** e il **comma 4 dell'articolo 3**, modificati dalla Camera dei Deputati, intervengono sulla disciplina fiscale dei distretti produttivi - introdotta dall'articolo 1, commi da 366 a 372 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) e successivamente modificata ed estesa alle reti di imprese e alle catene di fornitura dall'articolo 6-bis, del decreto legge n. 112/2008²² - reintroducendo il regime fiscale previsto dal testo originario della richiamata legge finanziaria 2006.

La suddetta disciplina, introdotta con decorrenza 2006, non ha trovato applicazione in quanto non sono stati emanati i relativi decreti attuativi.

I distretti produttivi²³ sono definiti come libere aggregazioni finalizzate allo sviluppo delle piccole e medie imprese nonché all'accrescimento di alcune aree e settori di riferimento. La disciplina vigente distingue i distretti territoriali, caratterizzati da un comune ambito territoriale delle imprese e dallo svolgimento di attività omogenee, e i

²² Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

²³ Articolo 1, comma 366 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006).

distretti funzionali, nei quali l'aggregazione è legata al perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o connesse.

L'articolo 6-bis del DL n. 112/2008, ha esteso alle reti d'impresa e alle catene di fornitura la disciplina dei distretti produttivi al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse.

Le modifiche introdotte dal **comma 1** sono dirette ad includere anche i tributi locali nell'ambito dei benefici fiscali in favore delle reti d'impresa e delle catene di forniture, mentre il **comma 2** reintroduce la disciplina tributaria originariamente introdotta dalla legge finanziaria 2006 e successivamente sostituita dal decreto legge n. 112/2008.

In base alle modifiche introdotte, il distretto può optare per l'applicazione di uno dei seguenti regimi tributari:

- 1) regime della tassazione di distretto;
- 2) regime della tassazione concordata con l'Amministrazione finanziaria.

In entrambi i casi risultano applicabili i seguenti principi indicati nella lettera a) del comma 2:

- a) il distretto produttivo è riconosciuto, ai fini fiscali, come soggetto passivo IRES qualora le imprese aderenti esercitino congiuntamente una opzione in tal senso (numeri 1 e 3).

La norma non fornisce indicazioni in merito alla natura giuridica del distretto e, pertanto, circa i soggetti responsabili, anche sul piano fiscale, degli eventuali inadempimenti tributari.

In merito alla formulazione del numero 3), sarebbe opportuno introdurre una novella all'articolo 73 del TUIR indicando, tra i soggetti passivi, sia i distretti produttivi, sia le reti d'impresa e le catene di fornitura.

- b) la ripartizione del carico tributario tra le imprese è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità (numeri 7 e 14);
- c) le imprese che aderiscono al distretto sono comunque tenute all'assolvimento degli adempimenti fiscali. Tuttavia, nell'ipotesi di concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati (numero 10).

In merito ai soggetti che possono aderire al distretto, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che "possono accedere anche le imprese non soggette all'imposte sul reddito delle società (IRES)".

TASSAZIONE DI DISTRETTO

La tassazione distrettuale, che rappresenta una scelta ulteriore rispetto all'opzione per il distretto esercitata congiuntamente dalle imprese, consiste nell'applicazione del regime della tassazione di gruppo (c.d consolidato nazionale) di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR²⁴ (n. 2, lett. a), comma 2).

Il distretto rappresenta una unità fiscale e come tale deve provvedere agli adempimenti tributari e contabili.

Il reddito imponibile è determinato, come nel consolidato fiscale, dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle imprese appartenenti al distretto (n. 4, lett. a), comma 2). Non concorrono alla formazione della base imponibile – in quanto escluse – “le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti” (n. 8, lett. a), comma 2); in altre parole, la norma consente di escludere dall'imponibile le somme scambiate tra le imprese distrettuali a seguito di vantaggi fiscali²⁵.

Tra i vantaggi fiscali derivanti dal consolidamento delle basi imponibili, si segnalano la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali e la possibilità di una maggiore deduzione degli interessi passivi.

TASSAZIONE CONCORDATA TRIENNALE

La tassazione concordata consiste in un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate circa la misura della base imponibile per un periodo non inferiore al triennio.

La lettera a) del comma 2 prevede che il regime concordato possa essere applicato:

- in capo al distretto;
- in capo a ciascuna delle società che hanno aderito al distretto.

Ai fini dell'applicazione del concordato preventivo distrettuale deve essere determinato un reddito unitario imponibile imputabile al distretto e dei relativi tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali.

In merito alla formulazione della norma, il numero 5, lettera a) del comma 2 stabilisce che la determinazione del reddito unitario imponibile deve essere operato su base concordataria “secondo le disposizioni che seguono”; si segnala, tuttavia, che non tutte le disposizioni successive al predetto numero 5) sono applicabili al concordato preventivo distrettuale.

Ai fini della determinazione della base imponibile unitaria:

²⁴ DPR n. 917/1986.

²⁵ A titolo esemplificativo, si segnalano le plusvalenze e le minusvalenze latenti relative a cessioni di beni infradistrettuali in regime di neutralità.

- i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte sono determinati dall’Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti (nn. 9 e 13, lett. a), comma 2);

Il numero 9 pur facendo espressamente riferimento alla tipologia indicata nel numero 6 (tassazione concordata delle singole imprese) sembrerebbe individuare un criterio applicabile anche per il concordato preventivo distrettuale in quanto concernente la procedura per l’individuazione del reddito imponibile futuro;

- l’ammontare di quanto dovuto, in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso, è stabilito tenendo conto dell’attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati (n. 12, lett. a), comma 2);
- in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato (n. 10, secondo periodo e n. 15, lett. a), comma 2).

Per quanto riguarda, infine, il concordato preventivo triennale delle singole società la norma prevede la possibilità di determinare, tramite accordo tra il distretto e l’Agenzia delle entrate ovvero gli enti locali interessati, il volume delle imposte dirette, ovvero dei tributi, contributi e altre somme dovute agli enti locali, relativamente a ciascuna impresa appartenente al distretto (nn. 6 e 11, lett. a), comma 2).

Ai fini della determinazione di quanto dovuto si dovrà tenere conto:

- dei parametri oggettivi determinati dall’Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti (nn. 9 e 13, lett. a), comma 2);
- dell’attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati (n. 12, lett. a), comma 2).

Non risulta chiara l’esatta portata della “attitudine alla contribuzione delle imprese” anche in considerazione del fatto che tale terminologia non risulta utilizzata nell’ordinamento vigente tributario.

Al fine di evitare dubbi circa il profilo applicativo della disciplina in esame, sarebbe opportuna una precisazione in merito ai tributi, ai contributi e, in particolare, alle “altre somme da versare” agli enti locali che possono essere oggetto di concordato preventivo triennale.

Il **comma 3** dell’articolo in commento interviene sull’articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998 recante conferimento di funzioni ai Comuni.

In particolare, reintroducendo le disposizioni del comma 370 della legge n. 266/05 successivamente soppresse dal comma 3, art. 23, del D.Lgs. 112/08, dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai

Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale”, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317²⁶, in base al quale, come affermato anche nella relazione illustrativa, si precisa che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici controllati dalle regioni limitatamente ai piani economici e finanziari.

Il **comma 4** reca la norma di copertura finanziaria specificando che, dall’attuazione del comma 1 nonché dei commi da 366 a 371-ter della legge n. 266/2005, come modificati dal presente articolo, non possono derivare oneri superiori a 10 milioni per l’anno 2009, e 50 milioni a decorrere dal 2010.

Si segnala, peraltro, che il comma 372 della medesima legge n. 266/2005 stabilisce che dall’attuazione dei commi da 366 a 371-ter “non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006”.

La Camera dei Deputati ha introdotto all’articolo 3 i **commi 3-bis e 3-ter**, prevedendo che le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli (articolo 1) e di mobili ed elettrodomestici (articolo 2), si applicano, subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti tali incentivi al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo²⁷.

Si ricorda che lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l’AELS (Accordo Europeo di Libero Spazio) e l’UE, con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato comune europeo, senza dover essere membri dell’Unione.

Ad oggi ne fanno parte, oltre ai paesi Ue, tre dei quattro paesi AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), senza la Svizzera.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura della Camera dei Deputati)

Il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un ”*Small Business Act*” per l’Europa) (COM(2008)394), per consentire alle piccole e medie imprese europee (PMI) di valorizzare pienamente le loro potenzialità in termini di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di un maggior numero i posti di lavoro.

²⁶ Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

²⁷ Si evidenzia che nel testo originariamente approvato dalle Commissioni VI e X della Camera si parlava di delocalizzazione senza fare riferimento allo Spazio Economico Europeo.

L'Atto sulle piccole imprese per l'Europa stabilisce dieci principi nonché misure concrete destinate a rendere la vita più facile per le piccole imprese, incluse alcune nuove proposte legislative ispirate al principio "Pensare anzitutto in piccolo".

Tra le misure suggerite dalla Commissione agli Stati membri, in particolare:

- ridurre il livello delle commissioni richieste dalle amministrazioni dagli Stati membri per registrare un'impresa, ispirandosi ai paesi UE che presentano i migliori risultati;
- continuare a impegnarsi per ridurre a meno di una settimana il tempo necessario a fondare un'impresa, laddove tale risultato non sia stato ancora raggiunto e ridurre e semplificare licenze e permessi;
- garantire l'attuazione completa e tempestiva della direttiva Servizi, compresa l'istituzione degli sportelli unici, presso i quali le imprese possono ottenere tutte le informazioni pertinenti ed espletare tutte le procedure e formalità necessarie per via elettronica;
- elaborare programmi creditizi che suppliscano alla mancanza di finanziamenti tra centomila e un milione di euro, soprattutto con strumenti che combinino indebitamento e capitale proprio, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato;
- far sì che l'imposizione fiscale sugli utili societari incoraggi gli investimenti.

Lo *Small Business act*, inoltre, propone che la Commissione:

- consultandosi con gli Stati membri, elabori strategie di raggruppamento (cluster, cui può ricondursi l'esperienza italiana dei distretti) che includeranno iniziative tese alla cooperazione transnazionale di cluster, ad agevolare l'accesso dei cluster ai nuovi mercati e all'adozione di misure per ampliare la partecipazione delle PMI ai cluster innovativi;
- cerchi di agevolare l'accesso delle PMI al sistema di ecogestione e di audit (eco-management and audit system – EMAS) grazie a procedure ambientali più leggere, a riduzioni fiscali e alla possibilità di una registrazione di gruppo (cluster).

Il Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008 ha adottato conclusioni sullo "Small business Act" nelle quali, fra l'altro, invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere lo SBA al più alto livello politico, assicurandone l'attuazione a tutti i livelli pertinenti e a rendere conto dei progressi realizzati nel quadro del nuovo ciclo 2008-2010 della Strategia di Lisbona rinnovata.

Il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha espresso pieno sostegno all'attuazione del piano d'azione per uno "Small Business Act".

Il 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sullo "Small Business Act" per l'Europa nella quale appoggia con convinzione la comunicazione pur rammaricandosi per il fatto che non costituisca uno strumento giuridicamente vincolante. Sottolinea, fra l'altro, l'assoluta necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale regionale; ribadisce l'importanza dell'innovazione per le PMI e le loro difficoltà a trarre vantaggio dalle opportunità della ricerca; richiama l'attenzione sulla necessità

di ridurre di almeno il 25% gli oneri burocratici e di creare un'amministrazione moderna e adeguata alle esigenze delle PMI.

Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Verso cluster competitivi di livello mondiale nell’UE: attuazione di una ampia strategia dell’innovazione” (COM(2008) 652), al fine di creare un quadro di riferimento per un sostegno efficace ai cluster nell’UE. Il cluster viene definito come un gruppo di imprese, di operatori economici collegati e di istituzioni geograficamente vicine e che ha raggiunto una scala sufficiente per sviluppare perizie, servizi, risorse, fornitori e competenze specializzate.

Il Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008 ha adottato conclusioni sulla comunicazione nelle quali, fra l'altro, accogliendo favorevolmente l'iniziativa della Commissione, ribadisce l'importanza che i cluster rivestono per le piccole e medie imprese, in particolare per quelle innovatrici; auspica lo sviluppo della cooperazione tra cluster a livello europeo; ritiene che le politiche europee vadano orientate verso l'eccellenza e che sia favorito l'emergere di cluster di livello mondiale.

Articolo 3, comma 4-bis
(Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

Il **comma 4-bis**, inserito dalla Camera dei Deputati, dispone in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 del 2003²⁸ in relazione alle forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

²⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Si tratta dell'attività di finanziamento tradizionalmente svolta dalla Cassa depositi, che a seguito dell'approvazione del predetto D.L. n. 269, è stata distinta dall'altra tipologia di attività c.d. "ordinaria", volta alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, per opere, impianti, reti e dotazioni relativi alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche.

I soggetti beneficiari del finanziamento, sotto qualsiasi forma, rientranti nella c.d. gestione "separata" sono:

- lo Stato;
- le regioni;
- gli enti locali
- gli enti pubblici in generale;
- gli organismi di diritto pubblico²⁹.

Le forme di provvista relative a questi finanziamenti sono rappresentate, in primo luogo, dal risparmio postale, raccolto attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali³⁰. E' inoltre previsto che la CDP S.p.A. possa raccogliere fondi con l'emissione di titoli o, più in generale, l'assunzione di finanziamenti e altre operazioni finanziarie, che "possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato"³¹.

La norma chiarisce più specificamente le diverse forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa, quali:

la concessione di finanziamenti;

il rilascio di garanzie;

l'assunzione di capitale di rischio o di debito.

Si ricorda che la disposizione dell'articolo 5, comma 7, del citato D.L. 269 è stata novellata dall'articolo 22 del D.L. n. 185 del 2008³² con modifiche volte ad estendere le competenze della CDP S.p.A..

²⁹ La definizione normativa di organismi di diritto pubblico è data dall'articolo 1, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, *Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture*: "qualsiasi organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti". Pertanto, i tre requisiti che devono presentarsi cumulativamente per definire organismo pubblico sono: 1) il possesso della personalità giuridica; 2) la sussistenza di una partecipazione pubblica, riscontrabile in relazione alle fonti di finanziamento o al controllo sulla gestione o alla composizione degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza; 3) il perseguimento di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.

³⁰ La distribuzione di questi prodotti, come previsto espressamente, è affidata a Poste italiane S.p.A. o a società da essa controllate e su di essi sussiste la garanzia dello Stato.

³¹ Si ricorda che già il D.Lgs. n. 284/1999 prevedeva che la Cassa depositi e prestiti, oltre disporre del risparmio postale, potesse emettere altri prodotti finanziari, avvalendosi, per il collocamento, di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento (articolo 2, commi 1 e 2). Su tali prodotti finanziari si prevedeva altresì la garanzia dello Stato.

³² C.d. "Anti-crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

La Cassa, infatti, può utilizzare la raccolta del risparmio postale, anche derogando agli indirizzi del Ministero dell'economia sulla gestione separata della CDP S.p.A., altresì per finanziare operazioni di interesse pubblico previste dallo suo statuto sociale a beneficio dei suddetti soggetti istituzionali già elencati (Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico) ovvero operazioni di interesse pubblico promosse dai medesimi soggetti, tenuto conto della loro sostenibilità economico-finanziaria e per le quali il Ministero dell'economia ne abbia definito con decreto i criteri generali per l'individuazione.

Le operazioni di finanziamento possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all'economia.

La norma infine aggiunge che tutte le operazioni precedentemente elencate possono essere effettuate:

- 1) direttamente dalla Cassa medesima;
- 2) mediante l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito;

Tale ultima disposizione prevede l'eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese per le quali è ammesso esclusivamente il finanziamento attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito³³.

³³ In una nota informale presentata dal Governo alla Camera a corredo della proposta emendativa, si sottolinea che la predetta previsione che consente alla Cassa di effettuare operazioni di finanziamento mediante intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito - strumento peraltro già utilizzato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) - permetterebbe "di ampliare il volume di finanziamenti a favore del sistema, di ripartire il rischio di credito con le istituzioni creditizie intermediarie, nonché di utilizzare tali soggetti per l'istruttoria e la successiva selezione dei progetti da finanziarie".

La nota evidenzia che in tal modo si darebbero "nuovi e più ampi utilizzi del risparmio postale a favore dell'economia e per la realizzazione di interessi economici generali". Tali utilizzi sarebbero inoltre deliberati autonomamente dagli organi decisionali della CDP S.p.A., in coerenza con gli obiettivi statutari e nel rispetto sia degli equilibri economico-finanziari, sia della normativa comunitaria.

Articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies
(Contratto di rete)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;

b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;

c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ha introdotto all'**articolo 3, i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies**, che disciplinano i contenuti essenziali del contratto di rete tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e alle modalità di esecuzione dei contratti stessi.

Le reti di impresa rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, particolarmente destinate alle PMI che vogliono incrementare la loro capacità competitiva senza ricorrere a fusioni o a unioni sotto il controllo di un unico soggetto. Già nel programma Industria 2015, elaborato nel corso della passata legislatura, era prevista l'adozione di misure legislative per definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese (con centri di imputazione soggettiva distinti) idonee a costituire una rete di imprese in forma di gruppo paritetico o gerarchico; per definire i requisiti di stabilità, coordinamento e direzione necessari a riconoscere la rete di imprese nonché gli effetti giuridici della rete medesima anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva, eventualmente coordinando e modificando le normative vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese; per introdurre una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali; per prevedere l'adesione ai contratti anche da parte di

imprese sociali e di enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa. In sostanziale continuità con questa impostazione, nella attuale legislatura, il disegno di legge n. 1195, già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della X Commissione permanente del Senato, ha previsto, all'articolo 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la configurazione giuridica delle reti d'impresa, secondo le finalità già indicate nell'ambito di Industria 2015.

In particolare, il **comma 4-ter** prevede che con il contratto di rete, due o più imprese si obblighino ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nell'ambito dei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovative e la competitività sul mercato.

Il contratto di rete può essere redatto in forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti (comma **4-quater**). Il contratto deve inoltre indicare:

- a) la denominazione sociale delle imprese aderenti;
- b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
- c) l'individuazione di un programma di rete, con indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun contraente, delle modalità di realizzazione di un fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli scopi sociali ovvero della costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'art. 2447-*bis* del codice civile (che autorizza le società a costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare);
- d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
- e) l'organo incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione a tale organo da parte delle imprese aderenti.

Il **comma 4-quinquies** dispone infine che alle reti di impresa si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *b*) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e successive modificazioni.

L'art. 1, comma 368 della legge finanziaria 2006 definisce le disposizioni di carattere fiscale, amministrativo e finanziario applicabili ai distretti produttivi, definiti dal comma 366 dello stesso articolo 1 quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni d'impresa. Caratteristiche e modalità di individuazione dei distretti produttivi sono indicati, ai sensi della medesima disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate.

In particolare, la lettera *b)* del comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 - novellata dalle lettere *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 6-*bis* aggiunto dalla legge di conversione al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - indica le disposizioni amministrative applicabili ai distretti d'impresa, intesi come soggetto giuridico che agisce nel rapporto con la pubblica amministrazione per conto delle imprese aderenti.

Nello specifico, la lettera *b)* prevede al n. 1 una serie di misure di semplificazione relative ai rapporti che il distretto produttivo, per conto delle imprese aderenti, può intrattenere con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, con particolare riferimento all'avvio, alla partecipazione ed alla conclusione di procedimenti amministrativi riguardanti le singole imprese aderenti e rispetto ai quali esse stesse possono agire anche tramite il distretto di appartenenza; lo stesso n. 1 prevede che nell'esercizio delle attività predette, i distretti possano comunicare anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità, nonché la possibilità di accedere, tramite convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Il n. 2 della lettera *b)* prevede, al fine di agevolare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, che le imprese aderenti ai distretti possano presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi, che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. Sempre ai sensi del n. 2, i distretti possono stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo, con gli istituti di credito ed intermediari finanziari, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Le modalità applicative riguardanti le disposizioni di cui ai nn. 1 e 2 della lettera *b)* sono inoltre stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate.

Infine, ai sensi del n. 3 della lettera *b)* i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile.

Articolo 3-bis

(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270.

L'**articolo 3-bis**, introdotto dalla Camera dei Deputati, prevede la possibilità di estendere il regime IVA ad esigibilità differita – di cui all'articolo 7 del D.L. n. 185/2008 e nel limite delle risorse in esso indicato – ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270/1999.

L'articolo 7 del DL n. 185/2008 ha disposto una estensione dell'applicazione del regime IVA ad esigibilità differita³⁴. Tale regime consente di determinare l'imposta periodica dovuta sulla base dell'effettivo incasso della fattura emessa qualora questo avvenga in un momento successivo a quello dell'emissione della fattura. Ai sensi del citato articolo 7 sono escluse dall'ambito di applicazione le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, nonché i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*).

³⁴ La disciplina del regime IVA per cassa è contenuta nell'articolo 6 del DPR n. 633/1972.

Il differimento dell'esigibilità dell'IVA è, in ogni caso, ammesso per un periodo massimo di un anno, trascorso il quale l'imposta diviene comunque esigibile; il termine annuale non trova applicazione nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Ai fini della individuazione delle citate procedure, si segnala che secondo quanto precisato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 77/E-28274 del 17 aprile 2000³⁵ l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/1972 il quale si riferisce, appunto, alle procedure concorsuali o esecutive. La circolare, infatti, chiarisce che "in detta procedura non vi è dubbio che la posizione dei creditori e il soddisfacimento dei loro crediti degrada ad elemento di secondo piano a fronte del compito specifico assegnato agli organi della procedura che è quello della continuazione e del risanamento dell'impresa".

Il comma 2 del citato articolo 7 subordina l'applicazione del beneficio alla preventiva autorizzazione comunitaria la quale, a tutt'oggi non risulta pervenuta.

Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, c.d. legge Prodi-bis) all'articolo 2, comma 1, prevede l'ammissione all'amministrazione straordinaria³⁶ delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
- b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria anche le imprese confiscate ai sensi della legge 575/1965 e succ. modif. anche in mancanza dei requisiti previsti dalle suindicate lettere *a*) e *b*) (art. 2, comma 1-bis)³⁷.

Ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 270/99 le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria solo in presenza di concrete prospettive di recupero da realizzarsi in via alternativa:

³⁵ La circolare contiene chiarimenti in merito alle "Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose - Art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 2, comma 1, lett. c-bis), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669"

³⁶ La procedura di amministrazione straordinaria, volta ad evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico, è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il DL 30 gennaio 1979, n. 29, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi). rimasto in vigore per un ventennio. La disciplina, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal D.Lgs. 270/99 allo scopo di consentire una drastica riduzione della durata della procedura, di orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

³⁷ Il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 1, comma 257, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

- a) mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali");
- b) "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione");
- c) tramite "la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti"), per le società operanti nel settore dei pubblici servizi essenziali³⁸.

Si ricorda che sul D.Lgs. n. 270/99 si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria introdotta dal decreto-legge n. 347/03 (*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/04, e successive modifiche, che ha previsto misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con:

- almeno 500 lavoratori subordinati;
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

In merito alla definizione delle modalità e dei termini per l'attuazione della disciplina in commento, la norma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'estensione del differimento dell'esigibilità dell'IVA, infine, viene subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria.

In proposito appare opportuno segnalare che l'articolo 66 della direttiva IVA n. 2006/112/CE autorizza gli Stati membri a stabilire, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, il differimento dell'esigibilità dell'IVA purché entro - tra l'altro - il momento dell'incasso del prezzo.

³⁸ La norma è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 134/2008.

Articolo 4, commi 1-7
(*Aggregazione tra imprese*)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. *1.Identico.*

2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. *2.Identico.*

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette *3.Identico.*

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2. *4.Identico.*

5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. *5.Identico.*

6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui *6.Identico.*

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

all'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi. *7.Identico.*

I commi da 1 a 7 dell'articolo 4 recano disposizioni dirette a favorire le aggregazioni aziendali effettuate nel 2009 mediante operazioni di fusione, scissione e conferimenti neutrali (c.d. *bonus* aggregazioni).

A tal fine, si consente il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio³⁹.

In sostanza, vengono riprodotte, con qualche lieve differenza, le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2007⁴⁰ relative alle aggregazioni aziendali effettuate nel biennio 2007-2008. Rispetto alla precedente disciplina, la norma in esame: non prevede espressamente l'affrancamento gratuito dell'avviamento; non subordina la fruizione dell'agevolazione alla presentazione di una istanza preventiva di interpello all'Agenzia delle entrate al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti; ammette all'aggregazione le società con partecipazione fino al 20%.

La norma, pertanto, introduce una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni e in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è

³⁹ La relazione illustrativa allegata al provvedimento originariamente presentato alla Camera ha precisato che il beneficio è finalizzato a "stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale al fine di incentivare le imprese a incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione e per risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale".

⁴⁰ Articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006.

riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze⁴¹.

Si ricorda che le ultime modifiche al regime tributario sulle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008⁴² con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Tale disciplina prevede che il riconoscimento fiscale dei maggior valori attribuiti è subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF/IRE), sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La misura dell'aliquota di imposta sostitutiva, determinata per scaglioni di maggiori valori dei beni iscritti, è pari al 12% per maggiori valori fino a 5 milioni di euro, al 14% per maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro e al 16% per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro.

Il **comma 1** disciplina l'agevolazione fiscale relativamente alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione.

In merito all'ambito soggettivo, il beneficio spetta se il soggetto risultante dalla predetta operazione straordinaria sia uno dei seguenti soggetti passivi IRES: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato⁴³.

Non rileva, pertanto, la natura giuridica delle società o imprese che vengono fuse o scisse – che possono essere anche imprese individuali o società di persone – ma rileva esclusivamente la natura giuridica del soggetto risultante dall'operazione di fusione o scissione.

Oggetto dell'agevolazione sono i maggiori valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali delle aziende che partecipano alla fusione o scissione i quali vengono riconosciuti ai fini fiscali senza il pagamento di alcuna imposta.

Rispetto alle analoghe disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, non viene espressamente indicato l'avviamento tra i valori affrancabili⁴⁴.

In proposito si segnala, in primo luogo, che l'articolo 103 del TUIR, include, al comma 3, l'avviamento tra i beni immateriali ammortizzabili.

In secondo luogo, si ricorda che l'articolo 15, comma 10, del DL n. 185/2008 (c.d. decreto anti-crisi) prevede la possibilità di affrancare il valore dell'avviamento a seguito

⁴¹ In forza del principio di neutralità, di cui agli articoli 172 e 173 del TUIR, l'avanzo o il disavanzo – da scambio o da annullamento – sono fiscalmente irrilevanti. Pertanto, i beni delle società fuse, incorporate o scisse assumono ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società originaria prima dell'operazione.

⁴² Articolo 1, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007.

⁴³ Articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR DPR n. 917/1986.

⁴⁴ Il comma 242 della legge finanziaria 2007 richiama "il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali".

di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva in misura pari al 16%; sul valore di avviamento affrancato viene contestualmente ridotto da 18 a 9 anni il periodo di ammortamento.

Inoltre, trattandosi di beni "strumentali" sono esclusi - come precisato anche nella relazione illustrativa - i beni in magazzino (c.d. rimanenze) e le partecipazioni⁴⁵.

Le condizioni poste per l'applicazione del beneficio sono:

- l'imputazione in bilancio del disavanzo di concambio in corrispondenza dei maggiori valori affrancati. Il beneficio, invece, non opera relativamente ai maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento.

Il disavanzo da concambio misura l'eccedenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria, rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa recepito nelle sue scritture contabili ed esprime, dal punto di vista economico, i maggiori valori di mercato rispetto al valore dei beni iscritti nei bilanci delle società fuse o incorporate. Poiché il capitale sociale è rappresentato da azioni (o strumenti simili), il disavanzo da concambio è riferibile al differente valore economico delle azioni scambiate tra le società che partecipano alla fusione o scissione.

Il disavanzo da annullamento, pur originando dalla differenza tra valori economici e valori nominali, è collegato all'annullamento di azioni e pertanto presuppone un rapporto di partecipazione;

- l'ammontare complessivo dei valori gratuitamente affrancati non può, in ogni caso, essere superiore a 5 milioni di euro.

Per i beni ammessi all'affrancamento gratuito in esame non troverebbe pertanto applicazione l'aliquota dell'imposta sostitutiva (12%) applicabile ai maggior valori fino a 5 milioni di euro.

Sembra pertanto potersi desumere che i maggior valori di importo superiore a 5 milioni di euro possano essere affrancati applicando le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008. A tal fine, potrebbe risultare utile prevedere un coordinamento fra le due discipline vigenti.

Ai sensi del **comma 3** il riconoscimento fiscale è attribuito ai fini delle imposte dirette sul reddito (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale ossia, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 2010.

⁴⁵ La stessa relazione illustrativa allegata al provvedimento originariamente presentato alla Camera ha, peraltro, chiarito che per l'individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggior valore occorrerà fare riferimento ai dati emergenti dalla relazione dell'organo amministrativo o degli esperti, nonché dell'eventuale perizia di stima.

Pertanto, a decorrere dal 2010 saranno riconosciute deducibili ai fini fiscali le quote di ammortamento calcolate sui maggiori valori affrancati.

Il **comma 2** applica il beneficio previsto dal comma 1 anche alle aggregazioni effettuate attraverso i conferimenti⁴⁶ di azienda.

Il **comma 3** individua i requisiti necessari per la fruizione dell'agevolazione in commento. In particolare:

- 1) le imprese che partecipano all'aggregazione devono operare da almeno due anni;
- 2) sono escluse le aggregazioni di partecipazioni che appartengono allo stesso gruppo societario;
- 3) sono escluse le aggregazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero per i quali esista un rapporto di controllo⁴⁷ anche indiretto.

Ai sensi del **comma 4** il beneficio si applica qualora le imprese interessate all'aggregazione "si trovino o si siano trovate" ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione nelle condizioni richieste dai precedenti commi.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 16 del 21 marzo 2007 emanata in relazione al *bonus* aggregazioni introdotto dalla legge finanziaria 2007 ha fornito chiarimenti circa il comma 245 recante analogia disposizione a quella contenuta nel comma 4 in commento. In proposito, ha precisato che "La congiunzione "o" assume funzione non disgiuntiva ma aggiuntiva. Ne deriva che il beneficio potrà essere concesso solo a condizione che le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano i requisiti soggettivi ed oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l'operazione stessa."

Al fine di evitare dubbi interpretativi, anche alla luce dei chiarimenti già forniti sulla precedente identica disposizione, sarebbe opportuno sostituire le parole "si trovino o si siano trovate" con le parole "si trovino e si siano trovate".

⁴⁶ Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce un bene o un servizio ad una società (conferitaria) ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l'apporto.

⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 2359 del Cod.civ. sono considerate controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il **comma 5** dispone l'applicazione della normativa generale prevista per le imposte sui redditi in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso tributario.

I **commi 6 e 7** recano disposizioni di natura antielusiva prevedendo la decadenza dall'agevolazione nelle ipotesi in cui, entro i successivi quattro anni, la società risultante dall'aggregazione:

- effettui una ulteriore operazione straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, conferimento, scambi di partecipazioni);
- ceda i beni oggetto dell'affrancamento gratuito.

Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti. Su tali imposte non sono applicate né sanzioni né interessi.

Ai sensi del comma 6, tuttavia, il contribuente può opporsi all'Amministrazione e chiedere la disapplicazione della decadenza dell'agevolazione, qualora dimostri, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

Articolo 4, comma 7-bis
(Sostegno alle esportazioni)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

Il **comma 7-bis** dell'**articolo 4**, introdotto dalla Camera dei Deputati, destina 300 milioni di euro alle attività di credito all'esportazione.

A tale fine stabilisce che dalle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria intestato al fondo istituito dall'art. 2 del DL 251/1981⁴⁸ sia prelevata la somma suindicata per essere trasferita, a cura del titolare del fondo, al conto di Tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295⁴⁹.

Il Governo⁵⁰ ha sottolineato che gli effetti correlati all'utilizzo dei due fondi – aventi natura rotativa ai sensi del DPCM 25 novembre 2003 – sono assimilabili, data la loro tipologia di attività, e che il trasferimento di risorse da un fondo all'altro non comporta effetti sui saldi.

⁴⁸Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 recante *Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane*, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ed abrogato dal comma 5, art. 6, del DL 112/08, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'art. 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24.

⁴⁹ Legge 28 maggio 1973, n. 295 recante *Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale*.

⁵⁰ Relazione tecnica all'emendamento approvato nelle Commissioni VI e X della Camera.

L'articolo 2 del DL 251/81 ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee a fronte di:

- programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e di mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di mancata riscossione derivante da guerra o evento catastrofico nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità.
- attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143⁵¹ all'articolo 25 ha attribuito alla SIMEST - con decorrenza 1° gennaio 1999 - la gestione di vari interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema, tra cui il fondo previsto dal decreto-legge n. 251/1981.

Il fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero, di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (*Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale*), pure di natura rotativa, finanzia gli interventi previsti dalle leggi 24 maggio 1977 n. 277, 24 aprile 1990, n. 100⁵² e 9 gennaio 1991, n. 19⁵³. Anche la gestione di tali interventi è stata attribuita alla SIMEST ai sensi del citato articolo 25 del D.Lgs. 143/1998.

Il fondo (definito fondo di stabilizzazione dei cambi⁵⁴) finanzia gli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed in particolare:

- per crediti all'esportazione, in relazione a forniture all'estero di macchinari, studi, progettazioni e servizi di origine italiana (D.Lgs. 143/1998);
- investimenti all'estero, in relazione a crediti ottenuti da imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla SIMEST spa, in paesi non appartenenti all'Unione Europea (legge 100/1990); per crediti ottenuti dalle imprese del Triveneto per il finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla FINEST spa in paesi dell'Europa Centrale e Orientale (legge 19/1991).

Il Fondo di cui alla legge 295/1973 è amministrato da un Comitato agevolazioni composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero

⁵¹ Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

⁵² Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

⁵³ Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

⁵⁴ Nella Relazione tecnica all'emendamento approvato nelle Commissioni VI e X della Camera.

dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante designato dalle regioni e da uno designato dall'ABI.

La destinazione di tale fondo, inserito nel fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, è soggetta a parere parlamentare⁵⁵.

⁵⁵ Si veda, da ultimo, l'atto del governo n. 146 *Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007*.

Articolo 5, comma 1

(Riduzione aliquote imposta sostitutiva rivalutazione immobili)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono **sostituite** dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

L'**articolo 5, comma 1**, provvede a ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili⁵⁶.

Si ricorda che i commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 hanno introdotto la facoltà di rivalutare gli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. La finalità è quella di consentire ai soggetti interessati l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

Il comma 20 del citato articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto in particolare la possibilità di affrancare fiscalmente il maggior valore attribuito agli immobili attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali.

L'aliquota d'imposta era stata fissata in misura:

⁵⁶ Nella allegata relazione presentata dal Governo sugli effetti finanziari del provvedimento si legge che, per quanto concerne il tasso di adesione, "si incrementa di un ulteriore 60 per cento la stima dell'importo originario interessato in considerazione del fatto che la normativa proposta è più appetibile, stante la riduzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva."

- pari al 7% per l'affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili ammortizzabili;
- pari al 4% per l'affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili non ammortizzabili.

La disposizione in esame modifica ora la misura di tali aliquote, riducendole per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili.

Articolo 5, comma 1-bis
(Norme tecniche per le costruzioni)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma è stabilito al 30 giugno 2009».

L'articolo 5, comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei Deputati, modifica – nell'ambito delle disposizioni in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136⁵⁷ e prorogate da ultimo ai sensi del comma 1-septies, dell'articolo 29 del DL 207 del 2008⁵⁸ al 30 giugno 2010 - la durata del regime transitorio previsto dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 248/2007 delle sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del

⁵⁷ Convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

⁵⁸ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», che viene stabilita al 30 giugno 2009.

Si ricorda che il comma 1-*septies*, dell'articolo 29 del DL 207 del 2008, con una modifica al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 248/2007⁵⁹, ha prorogato al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136⁶⁰, peraltro già prorogato - da ultimo al 30 giugno 2009 - ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248⁶¹.

L'articolo 20 del DL n. 248 del 2007 aveva esteso l'applicazione della disciplina transitoria prevista per la redazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dal citato articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 alle revisioni generali delle medesime norme tecniche.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del DL n. 248, le nuove norme tecniche per le costruzioni devono, invece, essere applicate immediatamente agli interventi definiti dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003⁶² di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica⁶³ e relativi:

- agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Si ricorda che le Norme tecniche per le costruzioni sono state adottate con DM 14 settembre 2005, in attuazione del citato art. 5 del decreto legge n. 136 del 2005.

Tale ultima disposizione ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

Il DM 14 settembre 2005 ha riformato definitivamente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un T.U. la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all'esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo

⁵⁹ D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

⁶⁰ Convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

⁶¹ Convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

⁶² Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

⁶³ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003 (attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4).

l'omogeneizzazione e la razionalizzazione. Tali norme rappresentano la messa a punto, per la prima volta nella legislazione nazionale, di una normativa complessa e completa in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati. Essa costituisce, inoltre, un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali n. 1086/1971 e sulla legge n. 64/1974. Si ricorda, infine, che il nuovo corpo normativo interagisce in modo rilevante anche con la disciplina della citata ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, la cui applicabilità continuerà a rimanere facoltativa.

Il comma 2 dell'articolo 5 ha previsto l'emanazione delle norme tecniche con le procedure di cui all'articolo 52 del T.U. in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001)⁶⁴, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

Con il comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto legge n. 136, aggiunto dall'art. 14-*undevicies*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115⁶⁵, è stato previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall'entrata in vigore del DM 14 settembre 2005⁶⁶ – fino al 23 aprile 2007 – al fine di permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche e durante il quale sarebbe stato possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1974.

Con l'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300⁶⁷, è stata prorogata al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa alle norme tecniche per le costruzioni, approvate con DM 14 settembre 2005, può continuare ad applicarsi la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64⁶⁸. Da ultimo, il primo comma del citato art. 20 del DL n. 248 del 2007 aveva esteso la proroga al 30 giugno 2009.

Il nuovo testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni è stato quindi approvato nel corso della XV legislatura con il DM 14 gennaio 2008.

Gli artt. 1 e 2 del decreto dispongono che esse sostituiscono quelle approvate con il precedente DM 14 settembre 2005 e che entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sulla G.U.⁶⁹, il 5 marzo 2008.

Analogamente a quanto previsto per le norme tecniche del 2005, anche per l'aggiornamento delle norme tecniche si prevede l'istituzione, durante il periodo transitorio, di un'apposita Commissione consultiva con il compito di monitorarne l'attuazione (art. 20, comma 6, del decreto legge n. 248 del 2007).

⁶⁴ Tale disposizione prevede decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche e precisa che, qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche, esse siano adottate di concerto con il Ministro per l'interno.

⁶⁵ Convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

⁶⁶ Ai sensi dell'art. 3 del DM 14 settembre 2005 e dell'art. 52 del T.U. n. 380 del 2001, le norme tecniche sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella G.U., il 23 ottobre 2005.

⁶⁷ Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

⁶⁸ La legge 5 novembre 1971, n. 1086 reca norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; la legge 2 febbraio 1974, n. 64 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

⁶⁹ G.U. del 4 febbraio 2008, n. 29 (S.O. n. 30).

Inoltre, sempre l'art. 20, comma 5, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, dispone che debbano essere effettuate, dai rispettivi proprietari, entro il 31 dicembre 2010, tutte le verifiche tecniche previste dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3274 del 2003 ed esse dovranno riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2⁷⁰.

⁷⁰ Per la classificazione delle zone sismiche si veda l'allegato 1 dell'ordinanza n. 3274 del 2003 recante Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – Individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone.

Articolo 5-bis
(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'**articolo 5-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una norma finalizzata ad agevolare la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido. La norma dispone che si provveda alla riconversione anche in deroga alla legislazione nazionale e regionale che prevede limiti di localizzazione degli impianti, e che la riconversione sia subordinata all'abbattimento delle emissioni nella misura di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente per i

grandi impianti di combustione, di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'Allegato II alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni.

Come precisa l'art. 273 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006⁷¹, l'Allegato II alla Parte V del decreto medesimo stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicomcombustibili, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.

In particolare, la sezione 1 della Parte II dell'Allegato II della parte del decreto n. 152 quantifica:

alla lettera A i valori limite di emissione di SO₂ (biossido di zolfo) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988 e agli impianti anteriori al 2006 che utilizzano combustibili solidi;

alla lettera B i valori limite di emissione SO₂ che devono essere applicati agli impianti nuovi, che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas.

La sezione 4 del medesimo allegato quantifica:

alla lettera A i valori di emissione di NO_x (ovvero ossidi di azoto e loro miscele) per i combustibili liquidi e gassosi, che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988 e agli impianti anteriori al 2006;

alla lettera B i valori limite di emissione NO_x per i combustibili liquidi e gassosi, che devono essere applicati agli impianti nuovi ad eccezione delle turbine a gas.

La sezione 5 quantifica i valori limite di emissione delle polveri, indicando:

alla lettera A i valori limite di emissione di polveri che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988 e agli impianti anteriori al 2006;

alla lettera B i valori limite di emissione di polveri che devono essere applicati agli impianti nuovi, ad eccezione delle turbine a gas.

La disposizione di cui all'art. 5-bis si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 5.

⁷¹ Le disposizioni dell'art. 273 si applicano a tutti gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, ad esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

LA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Per quello che concerne la normativa statale in materia di impianti di produzione di energia elettrica, la legge che regola la materia è la legge 18 dicembre 1973, n. 880 "Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica", modificata dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali termoelettriche e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica.

La legge n. 880 del 1973, tuttora vigente, venne varata anche al fine di fare fronte alle crescenti difficoltà incontrate dall'ENEL (che, a seguito della legge n. 1643 del 1962, di nazionalizzazione del sistema elettrico, gestiva in regime di monopolio tutte le attività relative alla produzione, l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la distribuzione e la vendita dell'energia) nell'insediamento di nuovi impianti termoelettrici; la legge del 1973, poi integrata dalla legge n. 395 del 1975, era finalizzata a promuovere specifiche procedure per la "localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale di nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica da effettuarsi da parte dell'ENEL". In particolare, la procedura di localizzazione si apriva con la predisposizione, da parte dell'ENEL e l'approvazione da parte del CIPE, dei programmi di costruzione di nuove centrali che prefiguravano i futuri fabbisogni nazionali e indicavano le aree geografiche nelle quali i diversi impianti avrebbero potuto essere localizzati. Dopo la approvazione di detti programmi, si attivava un procedimento di individuazione dell'area per la costruzione o l'ampliamento degli impianti che vedeva attori fondamentali le regioni e gli enti locali, con potere sostitutivo, se del caso, del CIPE integrato nell'occasione dal presidente della regione interessata. Il provvedimento localizzativo, oltre a costituire variante del PRG ove l'area individuata non fosse già destinata ad usi industriali, sostituiva la licenza edilizia, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 393/75. Alla fase localizzativa faceva seguito il procedimento autorizzativo (descritto dagli artt. 4 e 5 della l. n. 880/73) facente capo all'allora Ministero dell'Industria.

Le procedure relative all'insediamento di centrali termoelettriche sono state parzialmente modificate con il DPCM 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377"⁷², che, all' Allegato IV, definiva specifiche procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas. Era prevista in tale

⁷² L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, riguarda la disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale rese dal Ministero, le cui modalità di attuazione sono regolate dal DPCM n. 377.

ambito una fase istruttoria la quale, tenuto conto delle modifiche apportate alla legge n. 880, prevedeva taluni pareri espressi da diversi ministeri e dagli enti territoriali: in particolare, si stabiliva la competenza del Ministero dell'ambiente nell'effettuazione della valutazione di impatto ambientale delle centrali termoelettriche, e nell'ambito della relativa istruttoria erano contemplati i pareri delle regioni e degli enti locali interessati.

Un elemento di sostanziale novità è stato costituito poi dal processo di liberalizzazione introdotto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e dai successivi provvedimenti legislativi disciplinanti la materia, non ultima la legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico. Tuttavia, a parte talune modifiche intervenute da allora, riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia di prevenzione dell'inquinamento, e alcune misure di delegificazione, il DPCM 27 dicembre 1988 ha continuato a regolare l'esercizio delle funzioni amministrative conservate alla competenza dello Stato, relativamente alla costruzione e all'esercizio delle centrali termoelettriche, anche successivamente all'emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, nel ripartire le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di energia tra i diversi livelli istituzionali, ha conservato allo Stato, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera g), le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio degli impianti di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22⁷³. In materia di valutazione di impatto ambientale restavano di competenza dello Stato "le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato", ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112 citato.

La successiva riforma del Titolo V della Costituzione ha incluso l'energia tra le materie a legislazione concorrente (art. 117, comma 3 Cost.) talché compete allo Stato solo l'individuazione dei principi fondamentali della materia, mentre compete alle Regioni la disciplina puntuale: le norme che attualmente disciplinano l'autorizzazione degli impianti a fonti convenzionali con potenza superiore a 300 MW hanno tuttavia conservato in capo allo Stato il potere autorizzativo.

In particolare il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 - nato come disciplina transitoria, in attesa della determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 - ha precisato che la costruzione e l'esercizio degli impianti di

⁷³ "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio."

produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti nonché le opere connesse, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza Stato/Regioni. Ai sensi del decreto legge n. 7, l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Autorità statali e locali interessate, che sostituisce le autorizzazioni, le concessioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, e costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Il rilascio dell'autorizzazione, per il quale è obbligatoria la richiesta di parere motivato del comune e della provincia interessati, è altresì condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale. È attribuita alle regioni la facoltà di promuovere eventuali accordi tra il proponente e gli Enti locali interessati per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Sul ricorso presentato da alcune regioni, che eccepivano la legittimità costituzionale di tale norma, ritenuta invasiva di competenze regionali, la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 6 del 2004 ed ha sancito che la compressione delle competenze delle amministrazioni locali pur determinata dalla normativa in esame non può ritenersi costituzionalmente illegittima.

Il procedimento introdotto dal decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, che dettava misure urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, doveva avere, come si è detto, una durata temporanea, fino al 31 dicembre 2003, ma tale limite temporale è stato rimosso dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 che ne ha sancito la definitiva operatività.

La legge n. 290/03 ha inoltre previsto, al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione dello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, che l'autorizzazione decada ove il titolare della stessa non dia inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento è divenuto inoppugnabile ed ha inoltre stabilito una sanzione pecuniaria nel caso di ritardi per l'entrata in esercizio.

Prima della legge n. 290, la legge 17 aprile 2003, n. 83 aveva stabilito che il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento autorizzativi, fissato dal decreto legge n. 7 del 2002, potesse essere prorogato di ulteriori novanta giorni nel caso di richiesta di integrazioni progettuali per l'espletamento della VIA; la stessa legge ha inoltre modificato le norme sull'intervento delle Regioni limitrofe nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti, prevedendo che le Regioni limitrofe siano sentite nell'ambito del procedimento unico e non solo nell'ambito del procedimento di VIA, come era previsto nel citato decreto legge n. 7

In argomento è intervenuta, da ultimo, la legge citata n. 239/04, di riordino del settore energetico. Ai sensi di tale legge sono esercitati dallo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

- individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici strategici ai sensi della legge n. 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e del decreto legislativo di attuazione 28 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica, di intesa con le Regioni interessate;

- la definizione dei criteri generali per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza Unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali.

Articolo 6, comma 1

(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1. *1. Identico.*

L'**articolo 6, comma 1**, prevede l'intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Ai fini della definizione delle modalità per favorire l'intervento della SACE la norma in esame rinvia al medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 3, del DL 185/08⁷⁴ (c.d. decreto anticrisi), con il quale sono stabilite le modalità per favorire l'intervento di imprese di assicurazione e della SACE nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 9 del DL 185/08, per l'emanazione del previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/08⁷⁵.

⁷⁴ D.L. 29 novembre 2008, n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

⁷⁵ Il DL 185/08 è stato pubblicato ed è entrato in vigore il 29 novembre 2008.

Si ricorda che la Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal titolo I del D.Lgs. 143/1998 e successivamente dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, economico, commerciale e dei cambi, ovvero per eventi eccezionali, come le catastrofi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero⁷⁶.

Modifiche alla normativa concernente la SACE sono state introdotte, da ultimo, dai commi da 1334 a 1339, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

Le citate disposizioni della legge finanziaria per il 2007 hanno inciso più direttamente sulle funzioni assegnate alla SACE, autorizzandola a rilasciare garanzie e coperture assicurative per le imprese estere in relazione a progetti strategici per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Inoltre, viene ampliata la gamma dei soggetti/clienti della SACE, in quanto le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a società finanziarie, purché rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, relativamente a crediti concessi da tali soggetti ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività nonché quelle connesse e strumentali. Si esclude, in ogni caso, che le garanzie e le assicurazioni possano essere concesse ad operatori nazionali o alla controparte estera per i crediti concessi da tali soggetti a Stati e banche centrali destinati al finanziamento di debiti di tali Stati.

Le rilevanti modifiche introdotte con la legge finanziaria per il 2007 hanno riguardato inoltre:

- la soppressione della disposizione prevista al comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs. 143/1998, in base alla quale gli accordi di riassicurazione e di coassicurazione stipulati dalla SACE con enti o imprese italiani dovevano essere autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
- l'attribuzione alla SACE della facoltà di stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con operatori primari del settore. In tal modo è stata prevista la possibilità per la SACE di gestire attivamente i propri rischi attraverso la conclusione di contratti di copertura dei rischi assunti con soggetti qualificati.

⁷⁶ Il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, all'art. 6 ha disposto la trasformazione della SACE in spa con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Le azioni della SACE spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alle nomine dei componenti degli organi sociali, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali.

Articolo 6, comma 1-bis
(Utilizzo del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni dei cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge del 24 dicembre 2007, n.244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n.244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».

Il **comma 1-bis dell'articolo 6**, introdotto dalla Camera dei deputati, integra le disposizioni dell'articolo 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, aggiungendovi i commi da *1-bis* a *1-quater*, in materia estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali, in particolare estendendo la disciplina applicata ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri al 31 dicembre 2007 anche a quelli maturati al 31 dicembre 2008 e prevedendo un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di nuove situazioni debitorie.

In particolare, il comma *1-bis* dell'articolo 9 del D.L. n. 185/2008, aggiunto nel testo novellato, dispone l'applicazione della norma di cui al comma 1 anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, consentendo pertanto il pagamento di tali debiti a valere sulle risorse rese disponibili a seguito del completamento dei pagamenti effettuati per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali, che sono state iscritte sull'apposito Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi, alle stesse condizioni e nei limiti della disciplina prevista dalla citata norma.

Si ricorda che il comma 1, articolo 9, del DL n. 185/2008, aggiungendo un periodo al comma 12 dell'articolo 15-*bis* del D.L. n. 81/2007, in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte delle PA, ha previsto che le

risorse rese disponibili a seguito del completamento dei pagamenti effettuati per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali⁷⁷ siano iscritte, per gli anni 2008 e 2009, sul Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, istituito dall'articolo 50 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Tali risorse sono finalizzate:

- per l'anno 2008, all'estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008⁷⁸. In base alla novella disposta dalla norma in esame, le risorse per l'anno 2008 saranno destinate anche all'estinzione dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008;
- per l'anno 2009, esse sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di Bilancio" per la successiva erogazione ai contribuenti che abbiano effettuato richiesta di rimborso da più di dieci anni e per i quali valgono le disposizioni di cui all'art. 1, co. 139, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007)⁷⁹.

La norma inoltre dispone che "in ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale".

Sulla base della formulazione della norma, pertanto, i crediti maturati nei confronti delle amministrazioni centrali per spese di personale non possono essere estinti con le risorse del citato Fondo. Risulterebbe peraltro opportuno chiarire se tale divieto si applichi anche ai crediti di questa natura che nel frattempo siano stati eventualmente estinti in forza della vigente normativa (articolo 9, comma 1, del D.L. 185/2008), che non prescriveva il divieto medesimo.

La norma inoltre introduce una disposizione volta ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse e ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie delle amministrazioni centrali: i Ministeri sono chiamati ad avviare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67,

⁷⁷ La citata norma del decreto-legge n. 81, infatti, autorizzava la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a titolo di regolazione debitoria, per la liquidazione dei rimborsi IVA per le auto aziendali da parte dell'Agenzia delle entrate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 (causa C-228/05) che, per ragioni di armonizzazione fiscale comunitaria, ha escluso limitazioni da parte degli Stati membri alla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli utilizzati nell'attività d'impresa.

⁷⁸ Tale circolare ha individuato i principi e le regole cui le amministrazioni dello Stato devono attenersi, al fine di attuare le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, inserite nelle leggi finanziarie per il 2007 e 2008. Tra esse si iscrivono, ad esempio, le attività di analisi e revisione dei programmi di spesa (c.d. "spending review"), volte a migliorare il controllo dei conti pubblici e la qualità della spesa.

⁷⁹ Si ricorda che il citato comma 139 stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all'imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio (comma 1-*ter* aggiunto all'articolo 9 del D.L. n. 185/2008).

Si ricorda che, ai sensi del citato comma 67, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (*spending review*)⁸⁰, tenendo conto delle missioni e dei programmi in cui si articola il bilancio. Al riguardo il Governo è chiamato a riferire sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti e costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della citata legge finanziaria per il 2008, da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il citato comma 68 ha previsto una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro trasmette alle Camere - ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria - una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa; all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza; al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Allo scopo di permettere ai Ministri competenti di redigere i rapporti sull'analisi e revisione delle procedure di spesa, la norma proroga al 20 settembre 2009 il termine del 15 giugno previsto dal citato articolo 3, comma 68, della legge finanziaria per il 2008, entro il quale annualmente ciascun Ministro trasmette alle Camere la relazione con gli elementi conoscitivi sullo stato della spesa ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Si precisa, infine, che i rapporti di cui al comma precedente sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009 (comma 1-*quater* aggiunto all'articolo 9 del D.L. n. 185/2008).

⁸⁰ Il programma di analisi e di valutazione della spesa delle amministrazioni centrali è stato introdotto dall'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) e avviato nell'anno 2007 presso i Dicasteri della Giustizia, degli Interni, dell'Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 6, comma 1-ter

(Richiesta di finanziamenti alla Banca Europea per gli Investimenti)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«10-quinquies1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo».

Ai sensi del **comma 1-ter** dell'**articolo 6**, introdotto dalla Camera dei deputati, all'art. 20 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-*quinquies* è aggiunto un comma 10-*quinquies.1* in base al quale i soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali possono richiedere finanziamenti alla Banca Europea per gli Investimenti, secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituto di credito a lungo termine dell'Unione europea. La BEI non ha scopi di lucro e persegue finalità che sono in linea con le politiche dell'UE. Diversamente dalle banche commerciali, la BEI non gestisce conti bancari personali, non effettua operazioni allo sportello e non fornisce consulenza per investimenti privati, ma opera soprattutto attraverso la concessione prestiti a lungo termine al settore pubblico e privato per finanziare progetti d'interesse europeo, nei

seguenti campi: coesione e convergenza delle regioni dell'UE; sostegno alle piccole e medie imprese; ambiente; ricerca, sviluppo e innovazione; trasporti ed energia.

Poiché i suoi azionisti sono gli Stati membri dell'UE, la BEI beneficia sul mercato dei capitali del migliore rating di credito (triploA), che le consente di mobilitare, a condizioni estremamente competitive, importanti volumi finanziari. Non avendo scopo di lucro, è in grado di offrire condizioni di credito altrettanto favorevoli. Non può tuttavia coprire più del 50 per cento del costo totale di un singolo progetto.

La Banca investe in progetti accuratamente selezionati in base ai seguenti criteri:

- devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali dell'UE;
- devono essere validi dal punto di vista economico, finanziario, tecnico ed ambientale;
- devono contribuire ad attrarre altre fonti di finanziamento.

La BEI opera nell'UE e in circa 140 paesi con cui l'UE ha concluso un accordo di cooperazione; promuove inoltre lo sviluppo sostenibile nei paesi candidati e potenzialmente candidati a far parte dell'UE, nei paesi che confinano a sud e ad est con l'UE e nei paesi partner di altre regioni.

La BEI è anche l'azionista di maggioranza del Fondo europeo per gli investimenti istituito nel 1994 per sostenere le piccole e medie imprese, fornendo capitale di rischio in particolare alle aziende di nuova costituzione e alle attività orientate alla tecnologia e offrendo inoltre garanzie a istituzioni finanziarie, per esempio le banche, a copertura dei loro prestiti alle PMI.

Il comma 1-ter dispone inoltre che resta fermo quanto previsto dall'art. 4, commi 177 e 117-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

L'art. 4, comma 177 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) - come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e, successivamente, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 e dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2007) - stabilisce che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.

Ai sensi del successivo comma 177-*bis* (introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) la possibilità che eventuali effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, peggiorativi del fabbisogno e dell'indebitamento netto riscontrati in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, possano essere compensati a valere sul Fondo per la compensazione degli

effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali⁸¹, viene estesa anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311⁸², a valere sugli stessi contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato.

⁸¹ Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

⁸² Tale disposizione limitava per il triennio 2005 - 2007 l'incremento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, , nella misura del del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica

Articolo 7, commi 1, 2 - 3
(Controlli fiscali)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni.

2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».

3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche

1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito **prioritariamente** sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni.

2.Identico.

3.Identico.

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

L'**articolo 7** in esame reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione.

Il **comma 1** istituisce e disciplina una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per le seguenti imposte indirette:

- imposta di registro;
- imposta ipotecaria e catastale;
- imposta sulle successioni e donazioni.

Si tratta delle agevolazioni fruite in sede di liquidazione o di autoliquidazione delle imposte principali.

A seguito di una modifica apportata dalla Camera dei Deputati, l'effettuazione del controllo avviene prioritariamente sulla base di appositi criteri selettivi, da approvare con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime.

Dalla nuova formulazione della norma sembra dunque evincersi che i controlli saranno effettuati, in prima battuta, mediante l'utilizzo dei criteri selettivi basati sull'analisi di rischio; a tali modalità saranno poi affiancati gli ordinari metodi di accertamento.

Le disposizioni stimano che dal nuovo sistema di accertamento mirato derivi una maggiore capacità operativa⁸³, da destinare all'attività di contrasto

⁸³ La Relazione illustrativa all'originario disegno di legge presentata alla Camera ha stimato, in proposito, che dalla concentrazione dell'azione nei confronti delle posizioni maggiormente significative potrebbe discendere un risparmio di risorse, il cui impiego verrebbe ottimizzato in attività potenzialmente più proficue.

Nella medesima Relazione è precisato che i controlli e le eventuali azioni di recupero seguiranno l'impianto normativo e sanzionatorio contenuto nelle disposizioni previste nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in particolare nella tariffa allegata), nonché nelle singole norme agevolative. Peraltro, le norme elencate dalla Relazione a titolo esemplificativo concernono principalmente il settore agricolo.

dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241⁸⁴, e successive modificazioni.

In materia di compensazioni, ai sensi del citato articolo 17 (comma 1) i contribuenti effettuano i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il comma 2 dell'articolo 17 elenca le tipologie di crediti e debiti in relazione ai quali sono ammessi il versamento unitario e la compensazione.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede una sanzione del duecento per cento dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a cinquantamila euro.

A tal fine, la disposizione aggiunge un periodo all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge "anticrisi" – DL 29 novembre 2008, n. 185⁸⁵.

Si ricorda che il citato comma 18 ha inasprito le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti aumentando la sanzione da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento della misura dei crediti stessi.

Si ricorda più in generale che l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'indebita compensazione è stato perseguito anche dalle misure di cui al D.L. n. 185 del 2008, articolo 27, commi 16-20.

Tali norme hanno in particolare:

- ampliato i termini per la notifica dell'atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati (da effettuarsi il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo);
- disposto in relazione alle conseguenze del mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, anche non definitivo, entro il termine assegnato dall'ufficio: in tale ipotesi, le somme dovute sono iscritte nei ruoli straordinari;
- recato la disciplina dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute in base all'atto di recupero: essi sono equiparati ai termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base a provvedimenti di accertamento, e la notifica deve avvenire entro il secondo anno successivo all'emissione della cartella.

Il **comma 2-bis**, inserito dalla Camera dei Deputati, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

⁸⁴ Recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

⁸⁵ La norma, come precisa la Relazione illustrativa originaria presentata alla Camera, àncora la valutazione circa la gravità della violazione all'entità quantitativa di tributi, sanzioni, interessi e contributi la cui riscossione viene artificiosamente impedita.

185⁸⁶ (cd. “anticrisi”) prorogando al 31 dicembre 2009 o al 31 dicembre 2010, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione nulla, (per effetto del rinvio all’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973) i termini per l’esecuzione delle procedure di recupero degli aiuti di stato, indebitamente percepiti, consistenti nell’esenzione dall’imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate.

L’articolo 24 del decreto-legge “anticrisi” ha infatti modificato le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE della Commissione, limitatamente agli aiuti consistenti nell’esenzione dall’imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate. In particolare, le disposizioni sono state emanate per dare maggiore efficacia all’azione di recupero; consentendo all’Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, i poteri di accertamento e riscossione analoghi a quelli riconosciuti in materia tributaria (articolo 24, comma 1).

Si ricorda che ai sensi della decisione della Commissione europea 2003/193/CE⁸⁷, è stato riconosciuta quale aiuto di Stato l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito (IRES) concessa a favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali (c.d. ex municipalizzate)⁸⁸, nonché la possibilità per queste di stipulare prestiti a tassi agevolati con la Cassa depositi e prestiti⁸⁹, obbligando pertanto l’Italia al recupero delle somme indebitamente erogate. A seguito dell’inadempimento dello Stato italiano in relazione al suddetto obbligo di recupero, la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 1° giugno 2006, causa C-207/2005) ha condannato l’Italia per non aver proceduto al recupero delle agevolazioni illegittime. Il Governo italiano non ha però tempestivamente provveduto a dare esecuzione alla pronuncia della Corte di Giustizia, con conseguente avvio, da parte della Commissione, della procedura d’infrazione n. 2006/2456, promossa ai sensi dell’articolo 228 del Trattato CE.

Con l’articolo 1 del D.L. 10/2007⁹⁰ è stata ridefinita⁹¹ la procedura per il recupero degli aiuti illegittimi censurati dalla decisione 2003/193/CE, limitatamente agli aiuti

⁸⁶ Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

⁸⁷ *Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.*

⁸⁸ Articolo 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e articolo 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

⁸⁹ Articolo 9-bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

⁹⁰ Recante “*Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2007.

⁹¹ Il primo intervento per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla citata decisione 2003/193/CE è costituito dall’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004). Tale articolo, ai commi da 1 a 7, disciplina il recupero degli aiuti consistenti nelle agevolazioni fiscali ed è stato abrogato dal sopra citato articolo 1 del D.L. 10/2007, che ha ridisciplinato le procedure di recupero. I commi da 8 a 16 del menzionato articolo 27 regolano invece la restituzione degli aiuti consistenti nella concessione di prestiti a tassi agevolati e sono tuttora in vigore.

consistenti nell'esenzione dalle imposte sul reddito. La norma ha attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di recuperare gli aiuti concretizzatisi nella mancata corresponsione di imposte, nonché i relativi interessi, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito.

In particolare, il comma 2-*bis* in esame sancisce la natura ordinatoria del termine (recato al comma 3 dell'articolo 24 del d.l. n. 185 del 2008) di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008, entro cui l'Agenzia delle Entrate può effettuare gli accertamenti necessari per la liquidazione degli aiuti da recuperare e notificare i relativi avvisi di accertamento, posticipando il termine ultimo per l'esercizio del potere di accertamento.

La nuova norma prescrive inoltre che il potere di accertamento si eserciti secondo le disposizioni comuni sulla notifica degli avvisi di accertamento recate dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600⁹².

Ai sensi del citato articolo 43, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salvo il caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, per cui l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Poiché, per effetto del richiamo operato dal comma in esame all'articolo 27 della legge n. 62 del 2005 (nella sua originaria formulazione), l'anno di presentazione della dichiarazione è il 2005, il termine per la notifica degli avvisi risulta essere il 31 dicembre 2009 (o il 31 dicembre 2010, in caso di dichiarazione omessa o nulla).

Tali termini per l'accertamento decorrono, infatti, dal termine fissato dall'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62⁹³, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del D.L. n. 10 del 2007 che, come si è visto *supra*, ha modificato le procedure di recupero.

L'originaria formulazione dell'articolo 27, comma 3 si riferiva al termine entro cui i beneficiari dell'esenzione erano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta nei quali fosse stato fruito il regime di esenzione, con autoliquidazione delle imposte dovute. Al fine di fissare questo termine, la norma rinviava a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 27 il quale rimandava, ulteriormente, al comma 6.

Il comma 6 si riferisce sia a un provvedimento dirigenziale cui demandare la determinazione delle modalità applicative delle disposizioni recate dal medesimo articolo 27, sia a un regolamento emanato per stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione

⁹² Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

⁹³ Recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004.

dell'aiuto indebito. Con provvedimento direttoriale 1° giugno 2005, pubblicato nella GU 14 giugno 2005, sono state stabilite le modalità applicative delle disposizioni in tema di recupero degli aiuti di stato⁹⁴.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 2 e 6 dell'articolo 27, sembra dunque evincersi che il termine per la presentazione delle dichiarazioni fosse fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento cui era demandata la determinazione delle modalità applicative delle disposizioni recate dal medesimo articolo 27.

Il **comma 3** dispone - in conseguenza delle previsioni di cui ai precedenti commi - una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Ciò in relazione al fatto che i crediti d'imposta sono contabilizzati come maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

Pertanto, le risorse derivanti dagli interventi di cui all'articolo in esame sono destinate - secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, lett. a) del decreto legge - a coprire parte degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Si ricorda in proposito che già il decreto legge n. 185 del 2008⁹⁵ (articolo 27, comma 21) ha previsto una riduzione delle dotazioni finanziarie relative alla missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, 165 milioni per l'anno 2010 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2011, in conseguenza delle misure di cui all'articolo 27, commi 16-20, sopra illustrate, relative alla repressione del fenomeno dell'indebito utilizzo di crediti in compensazione.

La dotazione della suddetta missione secondo le previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 204) è pari a 66.255 milioni di euro per il 2009, 63.212 milioni per il 2010 e a 63.181 milioni per il 2011.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE (a cura della Camera dei Deputati)

Il 1° dicembre 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA nell'Unione europea (COM(2008)807).

⁹⁴ L'articolo 27, comma 2, fissava il termine in "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6" (dell'articolo 27). Il primo periodo del comma 6 disponeva che con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, fossero stabilite le modalità applicative delle disposizioni recate in tema di recupero degli aiuti di stato. Il secondo periodo del comma 6 disponeva che fossero stabilite con regolamento le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito.

⁹⁵ D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Il documento rileva la necessità di un approccio comune sia a livello legislativo che operativo del sistema IVA, osservando che a causa delle differenze a livello operativo fra gli Stati membri, gli autori di frodi possono avere l'opportunità di violare le misure legislative comunitarie, spostando le proprie attività verso quegli Stati membri che non hanno applicato le misure in materia in modo efficace.

Il documento preannuncia pertanto una serie di proposte che saranno intraprese tra le quali la cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra Stati membri, il rafforzamento degli strumenti per l'individuazione delle frodi a danno dell'IVA, e il miglioramento dei mezzi per recuperare gettito fiscale perduto a causa di frodi e per punire i responsabili.

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

Il 2 febbraio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)9).

La proposta prospetta una serie di misure volte a migliorare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale al fine di evitare gli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose e consentire un buon funzionamento del mercato interno.

La proposta è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo che la esamineranno secondo la procedura di consultazione.

Articolo 7, commi 1-bis - 1-ter

(Potenziamento lotta all'evasione e mantenimento di somme in bilancio)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «Funzionamento» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-*quater* del presente articolo e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 1-bis dell'articolo 7**, introdotto dalla Camera dei Deputati, dispone l'incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 degli stanziamenti finalizzati a finanziare l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'u.p.b. "funzionamento" (1.3.1), del programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio".

La norma in particolare precisa che l'incremento dello stanziamento è volto a finanziare le spese relative all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale.

La copertura dell'onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 è disposta a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per il 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

La norma inoltre dispone il mantenimento in bilancio, nel conto residui, delle somme iscritte e non impegnate per l'anno finanziario 2008 sul capitolo 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritto nell'ambito della u.p.b. 25.1.3, missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare", ai fini del loro utilizzo nell'esercizio finanziario successivo.

Le somme stanziolate al capitolo 3094 sono relative al Fondo del 5 per mille del gettito IRE da utilizzare per le finalità di sostegno del volontariato, finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell'università, nonché delle attività sociali svolte dai comuni di residenza dei contribuenti,

Si ricorda che la disciplina della ripartizione del 5 per mille dell'IRE è calcolata sugli incassi in conto competenza relativi a tale imposta, come da rendiconto del bilancio dello Stato, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti⁹⁶.

Le risorse iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2008, derivanti dall'applicazione della misura del 5 per mille a valere sulle dichiarazioni dei redditi 2006, è pari a 405 milioni di euro, ai sensi di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 1237, legge n. 296/2006), come successivamente modificato dalla legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 4, legge n. 244/2007) e dal D.L. n. 248/2007 (legge n. 31/2008) che ha esteso il beneficio anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale.

Le modalità di riparto di tali fondi sono state stabilite dal D.P.C.M. 16 marzo 2007. Alla data attuale non risultano ancora pubblicati dall'Agenzia delle Entrate gli elenchi contenenti il numero delle scelte e la quota spettante a ciascun beneficiario⁹⁷.

Va inoltre segnalato che la norma in commento, che autorizza il mantenimento in bilancio di somme non impegnate nell'esercizio finanziario 2008, entrerà in vigore solo dopo la conversione del decreto-legge in esame, da effettuarsi entro il termine del 12 aprile prossimo. Tali somme, pertanto, dovrebbero già essere considerate come economie di bilancio, considerato che, in base alle norme di contabilità, la chiusura dell'esercizio finanziario è fissata al 31 dicembre.

⁹⁶ Si ricorda che il riparto del 5 per mille dell'IRE è stata introdotto con la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, co. 337-340, legge n. 266/2005) e rideterminato dalle successive leggi finanziarie per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, co. 1234-1237) e per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 3, co. 4-11), dai decreti-legge n. 159/2007 (art. 20, co. 2) e n. 248/2007 (art. 45, co. 1 e 1-bis) e, da ultimo, dal decreto-legge n. 112/2008. Per un'analisi approfondita delle norme si fa rinvio ai corrispondenti dossier del Servizio studi.

⁹⁷ Secondo quanto illustrato in una nota informale depositata dal Governo nel corso dell'esame alla Camera delle proposte emendative, la norma sarebbe volta a conservare in bilancio le somme da utilizzare in conto residui per l'esercizio corrente, proprio "nelle more del completamento delle procedure per l'erogazione dei contributi" che si presentano lunghe e complesse determinando lo slittamento all'anno successivo della ripartizione dei fondi per l'effettiva erogazione ai beneficiari.

Si ricorda tuttavia che, in via di prassi, all'accertamento dei residui passivi si procede successivamente al 31 dicembre, nei primi mesi dell'anno successivo, in sede di predisposizione del Rendiconto, secondo le direttive previste da una circolare annuale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante i criteri generali da seguire per le operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario, ai fini della redazione del conto consuntivo (si veda la circolare 5 febbraio 2009, n. 6, per la chiusura dell'esercizio finanziario 2008).

Il **comma 1-ter**, anch'esso introdotto dalla Camera dei Deputati, dispone il mantenimento in bilancio, nel conto dei residui, delle somme stanziare per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006⁹⁸ per l'accertamento, il contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché per il potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria⁹⁹.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 14, del citato D.L. n. 262 ha prescritto che l'eventuale incremento delle entrate tributarie derivante dall'intensificazione della lotta all'evasione secondo i principi in esso contenuti fosse diretto, per un ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, ad apposito fondo destinato a finanziare, in particolare nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, la concessione di incentivi all'esodo, di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

La norma prevede che tali somme siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro destinazione alle seguenti diverse finalità:

- una quota pari a 3,75 milioni di euro è destinata alla copertura, per l'anno 2009, dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5, conseguenti alla modifica della norma, apportata con il maxiemendamento, che ha esteso ad una categoria più ampia di ciclomotori e motocicli il contributo per la rottamazione;
- una quota pari a 1,2 milioni di euro è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla estensione dei termini per la presentazione delle domande d'indennità di malattia per il personale dei pubblici servizi di trasporto di cui al successivo comma 1-*quater* (cui si rinvia per l'analisi di dettaglio).
- la restante quota, pari a 25,050 milioni di euro, viene riassegnata nell'anno 2009 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ed iscritta sul Fondo tutela ambiente e promozione sviluppo del territorio¹⁰⁰, istituito dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112¹⁰¹.

⁹⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

⁹⁹ Tali somme risultano iscritte al capitolo 3041 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, u.p.b 25.1.3, programma "Fondi da assegnare", missione "Fondi da ripartire".

¹⁰⁰ Il Fondo, la cui denominazione per esteso è "Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per la tutela dell'ambiente e la protezione e lo sviluppo del

Si ricorda che tale fondo, istituito con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011, è destinato alla concessione di contributi statali ad enti che realizzino interventi per il risanamento, il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei loro territori.

territorio" è iscritto al capitolo 7471, U.p.b "Investimenti" (13.1.6), programma Sviluppo sostenibile, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

¹⁰¹ Convertito, con modificazione, dalla legge n. 133 del 2008.

Articolo 7, comma 1-quater
(Risorse per il trasporto pubblico locale)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2009.

Il **comma 1-quater** dell'**articolo 7**, introdotto dalla Camera dei Deputati, prevede che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 273, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005), concernente il finanziamento degli accordi relativi alla concessione dell'indennità del trattamento di malattia per il personale dei pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.M. 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

Il D.M. 6 agosto 2007 ha definito i criteri e le modalità di utilizzazione delle somme adoperate per coprire gli oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai bienni 2002-2003 e 2004-2005. In particolare, il richiamato articolo 4, comma 2, ha disposto che per l'anno di competenza 2006, le aziende debbano comunicare con specifiche modalità gli oneri sostenuti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 settembre 2007, a pena di decadenza.

Si ricorda che il citato comma 273 ha previsto un obbligo di destinazione delle eventuali somme residue dagli importi stanziati per garantire la copertura della spesa per il rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'intesa sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i rappresentanti delle associazioni datoriali ed i sindacati in data 18 novembre 2004 (pari a 260 milioni di euro annui dal 2005) e l'individuazione, tramite apposito decreto, delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto automobilistici, dopo che per il biennio economico 2002-2003 era stata autorizzata la spesa di 337,5 milioni di euro (per il 2004) e di 214,3 milioni di euro (a decorrere dal 2005) per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Le richiamate risorse residuali devono pertanto essere destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i trattamenti di malattia dei predetti lavoratori siano determinati secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell'industria¹⁰².

Lo stesso comma, inoltre, stabilisce l'obbligo, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di attribuire le richiamate somme in coerenza alla ripartizione già stabilita dal decreto interministeriale del 4 dicembre 2008.

All'onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 1,2 milioni di euro per il 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al precedente comma 1-ter.

Il DM 4 dicembre 2008 ha definito la copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). In particolare, l'articolo 2

¹⁰² Al riguardo, l'articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) ha stabilito che eventuali trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria. Pertanto, spetterebbe alle aziende farsi eventualmente carico del mantenimento dei trattamenti di miglior favore per i propri dipendenti.

ha previsto la ripartizione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della L. 266/2005, con riferimento all'anno di competenza 2006, secondo il prospetto allegato allo stesso decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza - la percentuale di riparto del 68,95935675% data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste.

Articolo 7, commi 1-quinquies - 1-sexies
*(Interventi a sostegno di imprese operanti nei distretti industriali della
concia, del tessile e delle calzature)*

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, è

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come rifinanziato dal comma 1-*ter* del presente articolo.

Il **comma 1-*quinquies*** dell'**articolo 7**, introdotto dalla Camera dei Deputati, interviene a sostegno delle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale.

A tal fine, in attesa del decreto recante le modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dall'art. 1, comma 847 della legge finanziaria 2007 (L. 296/06) e non ancora operativo, dispone l'utilizzo, per il 2009, di una quota delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani), confluito nello stesso Fondo per la finanza d'impresa.

Tali risorse, per un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro, sono destinate, ai fini del rilascio di garanzie anche mediante ricorso ai consorzi di garanzia fidi, alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, nell'ambito dei quali siano state realizzate opere collettive per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti ovvero per il riciclo e la depurazione di almeno il 95% delle acque ad uso industriale.

Si ricorda che il Fondo per la finanza d'impresa è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 (L. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 847) allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio.

Nel Fondo, le cui modalità di funzionamento sono rinviate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 848), sono confluite varie risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione. Tra i fondi soppressi rientra anche il citato Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani).

Si tratta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state

successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (c.d. "legge Bersani") che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del Fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese - compresa la locazione finanziaria - e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93. Criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per PMI, sono stati successivamente stabiliti con il DM 31 maggio 1999, n. 248, mentre il successivo DM 3 dicembre 1999 ha dettato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione dello stesso Fondo. L'articolo 5 del D.Lgs. n. 173/1998 ha esteso la garanzia del fondo a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli. Da ultimo, con il DM 15 giugno 2004¹⁰³, è stata istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali.

Il successivo **comma 1-sexies** - anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati - rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per l'adozione delle disposizioni necessarie all'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1-*quinquies*.

A tal fine la norma in esame dispone, limitatamente all'anno 2009, un incremento del suddetto Fondo di garanzia per un importo pari a 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'art. 13, comma 3-*quater del DL 112/08*¹⁰⁴.

Il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dal citato comma 3-*quater* con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011. Il Fondo è destinato alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. La ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari è rinviata ad un decreto

¹⁰³ DM 15 giugno 2004 recante *Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all'innovazione tecnologica*, pubblicato nella *GU* n. 150 del 29 giugno 2004.

¹⁰⁴ Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

dell'economia e delle finanze, emanato previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Articolo 7, comma 3-bis
(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare»;

b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: "Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente».

Il **comma 3-bis** dell'**articolo 7**, introdotto dalla Camera dei Deputati, introduce alcune modifiche all'articolo 20 del decreto legge n. 185 del 2008 in materia di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.

Si ricorda che tale articolo ha previsto l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di investimenti pubblici, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie.

Pertanto, si introduce una disposizione volta a velocizzare le procedure per la realizzazione dell'investimento ricorrendo, con il citato decreto, da un lato all'individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell'investimento stesso e, dall'altro, istituendo anche un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi.

Nel caso in cui non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario straordinario delegato ha l'obbligo di comunicare, senza indugio, le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora sopravvengano circostanze che impediscano, invece, la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone la revoca dell'assegnazione delle risorse al Ministro competente ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, la **lettera a)** del comma in commento – che sostituisce il comma 4 del citato articolo 20 - attribuisce al commissario, per l'espletamento dei predetti compiti, i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contatti pubblici¹⁰⁵ nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

In sostanza la disposizione sembrerebbe ricalcare la norma relativa al cd. super Commissario “modello protezione civile” cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992¹⁰⁶ ed estesi, ai sensi dell'art. 5-bis, del decreto-legge 343/2001, ai grandi eventi¹⁰⁷. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. E' quindi previsto che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivate.

Attualmente, il comma 4 dell'articolo 20 assegna al commissario delegato, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Tali poteri hanno natura più strettamente operativa e sono specificatamente quelli indicati dal comma 4-bis e 4-quater del citato art. 13 che si nell'emanazione, in sostituzione degli organi istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'opera. In tale ambito i commissari possono anche assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In buona sostanza il commissario dapprima solleciterà le amministrazioni procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e, se le amministrazioni risulteranno inadempimenti, procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo anche l'indizione delle gare di appalto.

In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista la realizzazione delle opere, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporre la sospensione, anche provvedendo

¹⁰⁵ Si tratta delle norme comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture recate dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

¹⁰⁶ Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

¹⁰⁷ Si tratta in particolare dei grandi eventi “rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza” (comma 5).

diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica proposta elimina la procedura di comunicazione agli organi competenti sopra illustrata.

In base a quanto disposto dal citato comma 4-*bis* dell'art. 13 del DL n. 67/1997, i commissari possono provvedere anche in deroga ad ogni disposizione vigente, ma con alcuni limiti esplicitamente indicati che si sostanziano del rispetto delle seguenti specifiche normative:

- la normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
- la normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

Vi è, inoltre, un ulteriore limite indicato dal comma 4-*bis* che consiste nell'obbligo del rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Con la nuova procedura viene meno quindi il vincolo esplicito al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale

In merito ai poteri indicati dal comma 4-*quater* dell'art. 13 del DL n. 67/1997, il commissario straordinario può assumere direttamente determinate funzioni della stazione appaltante solo nel caso in cui ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Si segnala che la norma non specifica quali siano le "determinate" funzioni della stazione appaltante che possono essere esercitate dal commissario stesso.

Inoltre, sempre ai sensi del citato comma 4-*quater*, prevede anche che, nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore debba provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In tali casi non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti.

L'ultimo periodo della lettera *a)* dispone che resta fermo il rispetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del DL n. 112/2008.

Si ricorda che l'art. 8, comma 1, del DL n. 112/2008 prevede che il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia (di cui all'art. 4 della legge n. 9/1991), si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi che utilizzino i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

La successiva **lettera b)** - che aggiunge un periodo al comma 5 dell'articolo 20 - stabilisce che il commissario, qualora dipendente di un'amministrazione

pubblica statale, viene collocato fuori ruolo per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico. Viene disciplinato, inoltre, il relativo rientro in ruolo prevedendo che, in assenza di posti disponibili, il dipendente venga collocato temporaneamente in soprannumero da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni. In tale ipotesi l'onere finanziato deve tuttavia essere compensato rendendo indisponibili un numero di incarichi dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario.

Restano ferme, comunque, le modalità stabilite per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari dal comma 9 dell'articolo 20.

Si ricorda che l'articolo 20, comma 9, del D.L. n. 185/2008 stabilisce che i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari siano individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale. Alla spesa corrispondente si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.

Articolo 7, comma 3-ter
(Durata dei contratti di servizio pubblico ferroviario)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

Il **comma 3-ter** dell'**articolo 7**, introdotto dalla Camera dei Deputati, prevede che i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario abbiano una durata minima non inferiore a sei anni, rinnovabili di altri sei.

La norma, che ha la finalità dichiarata di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, opera nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

La disposizione in esame novella l'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante "*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale*". In considerazione della sua collocazione, si ritiene che i contratti di servizio ai quali si riferisce la norma in commento siano quelli a livello regionale e locale¹⁰⁸, disciplinati dal citato decreto-legislativo.

Il menzionato articolo 18 prevede che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è

¹⁰⁸ Sono servizi pubblici di trasporto ferroviario regionale e locale i servizi di trasporto ferroviario di persone e merci, esclusi i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati *standard* qualitativi.

regolato mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. Lo stesso articolo 18 stabilisce che l'esercizio dei suddetti servizi di trasporto è affidato tramite ricorso a procedure ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio, e consente alle regioni di fissare un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale è possibile mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari e alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, fermo restando l'obbligo di affidare quote di servizio o servizi speciali mediante procedure concorsuali. Recentemente l'articolo 23-bis del D.L. 112/2008¹⁰⁹, nel riformare la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha previsto, al comma 9, che, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento di tali servizi si procede mediante procedura ad evidenza pubblica. Sono state fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 22 agosto 2008.

Il comma in esame eleva pertanto la durata massima dei contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale dagli attuali nove anni a dodici anni.

Si evidenzia come la norma potrebbe avere effetto anche con riferimento alla decorrenza dell'obbligo di assegnare i servizi di trasporto in oggetto mediante procedura ad evidenza pubblica. Infatti, come sopra indicato, entro la data del 31 dicembre 2010 l'assegnazione dei servizi pubblici dovrebbe essere effettuata mediante tale procedura, ma la possibilità di rinnovo della durata dei contratti, se applicata a quelli attualmente in essere, potrebbe differire la loro scadenza a una data successiva al 31 dicembre 2010.

¹⁰⁹ D.L. 25 giugno 2008 n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 7, commi 3-quater - 3-sexies
(Disposizioni in materia di mercati finanziari)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria».

3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;

b) il comma 2 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:

«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila».

3-sexies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

«Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate»;

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:

«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni»;

c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente:

«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale».

I **commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 7** in esame, inseriti dalla Camera dei Deputati, introducono disposizioni volte a:

- aumentare la misura della quota di partecipazione che l'azionista di controllo può incrementare senza che sia soggetto all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria;
- affidare alla Consob la facoltà di ridurre al di sotto del 2 per cento la soglia per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti;
- aumentare la misura (dal 10 al 20 per cento) delle azioni proprie che possono essere acquistate.

Le modifiche che si intendono apportare all'attuale ordinamento dei mercati finanziari appaiono volte a prevedere strumenti di difesa del controllo azionario

delle società da manovre speculative, prevenendo eventi di scalate ostili in una fase del mercato, quale quella attuale, caratterizzata da corsi azionari molto al disotto della media degli ultimi anni, che potrebbero consentire a terzi diversi dai soci attuali di acquisire con un livello minimo di capitale impiegato partecipazioni o quote di controllo delle società.

A tal fine vengono apportate una serie di modifiche al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e al codice civile.

Nel dettaglio, il **comma 3-quater** modifica innanzitutto - al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative - l'articolo 106 del TUF in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, secondo cui chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso (comma 1).

In particolare, il comma 3, lettera *b*) dell'articolo 106 affida alla Consob il compito di disciplinare con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

Il comma 3-quater dell'articolo 7 qui in esame modifica ora la richiamata lettera *b*) stabilendo che vige l'obbligo di offerta soltanto in presenza di acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

Il **comma 3-quinquies** dell'articolo 7 in esame modifica anzitutto l'articolo 120 del TUF, a mente del quale coloro che partecipano in un'emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale devono darne comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

Nella specie, viene aggiunto all'articolo 120 del TUF un comma 2-bis, che facoltizza la Consob a prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori al due per cento sopra ricordato, ai fini della dovuta comunicazione, per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

La Consob può provvedere in tal senso con provvedimento che sia motivato:

- a) da esigenze di tutela degli investitori;
- b) da esigenze di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

In relazione alle nozioni di “elevato valore corrente di mercato” e di “azionariato particolarmente diffuso”, quali requisiti necessari per l’individuazione da parte dell’autorità amministrativa di vigilanza dei destinatari degli eventuali provvedimenti, sembrerebbe preferibile determinare con maggior dettaglio gli elementi costitutivi.

Sempre il comma 3-*quinqies* dell’articolo 7 in esame provvede a sostituire il comma 2 dell’articolo 193 del TUF, in tema di sanzioni, prevedendo che l’omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall’articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, vengano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

Si stabilisce inoltre che il ritardo nelle comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, non superiori a due mesi venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

Il **comma 3-*sexies*** dell’articolo 7 in esame provvede innanzitutto a sostituire il comma terzo dell’articolo 2357 del codice civile, in materia di acquisto delle proprie azioni, a mente del quale il valore nominale delle azioni proprie che si possono acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

La misura del limite all’acquisto di azioni proprie viene ora modificato, non essendo più la decima parte del capitale sociale, bensì la quinta parte del capitale sociale. Mediante tale modifica le società potranno quindi acquistare un maggior numero di azioni proprie, fino al venti per cento del capitale sociale.

Viene quindi corrispondentemente modificato il comma secondo dell’articolo 2357-*bis* del codice civile, prevedendosi che se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale (e non più della decima parte) per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dello stesso articolo (a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; per effetto di successione universale o di fusione o scissione; in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate), le azioni acquistate in violazione debbono essere alienate applicandosi per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione è di tre anni.

Viene infine sostituito, quale ulteriore conseguenza della modificazione della misura del limite all’acquisto di azioni proprie, il secondo comma dell’articolo 2445 del codice civile, in materia di riduzione del capitale sociale, a mente del quale la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni

proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte (e non più la decima parte) del capitale sociale.

Articolo 7-bis

(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n.21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

L'**articolo in esame**, aggiunto dalla Camera dei deputati, incide sulla disciplina del servizio di noleggio con conducente allo scopo di sospendere sino al 30 giugno 2009 le norme di cui all'articolo 29 del D.L. 207/2008 (c.d. decreto milleproroghe) in attesa di ridefinire il tessuto normativo di riferimento di cui alla legge 21/1992, nel rispetto delle competenze costituzionali e ordinamentali di regioni ed enti locali.

L'articolo 29 citato, al comma 1-*quater* reca, infatti, alcune sostanziali modifiche alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge 15 gennaio 1992, n. 21).

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato al Parlamento, in data 20 febbraio 2009, una segnalazione. In essa si afferma che le innovazioni normative recate dal citato articolo 29: "sono suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nella disciplina che regola il servizio di noleggio con conducente, producendo, in particolare, compartimentazioni territoriali idonee a limitare sensibilmente il numero di operatori presenti su un dato Comune, con l'effetto di ridurre l'offerta dei

servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti. La segnalazione, inoltre, afferma che: "La portata anticoncorrenziale di tali limiti appare evidente ove si consideri che l'ampliamento dell'offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all'esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall'incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione. In conclusione, l'Autorità auspica: "l'introduzione di interventi correttivi nelle disposizioni in esame, volti ad eliminare i vincoli amministrativi previsti per l'attività di noleggio con conducente ed a preservare l'attuale normativa nazionale in materia".

In primo luogo la novella, ha ad oggetto l'articolo 3 della legge n. 21/1992 disciplinante il servizio di noleggio con conducente, specificando, al comma 1, che la richiesta dell'utenza deve essere fatta in modo specifico presso la rimessa (anziché utilizzare il termine generico di "*sede del vettore*"). In aggiunta a ciò si prescrive che lo stazionamento dei mezzi deve avvenire, oltre che all'interno delle rimesse anche presso i pontili di attracco. Si richiede, altresì, che la sede del vettore e la rimessa siano poste, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Viene, poi, introdotto un nuovo articolo *5-bis* al fine di regolamentare l'accesso nel territorio di altri comuni richiedendo, per l'ingresso all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni, una preventiva autocertificazione dalla quale risulti l'osservanza e la titolarità dei requisiti di cui alla presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

In ordine alla disciplina delle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni (ex art. 8 L. n.21/1992) vengono ampliati i requisiti utili *ex lege* per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, richiedendo l'obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco con la prescrizione aggiuntiva, rispetto alla versione originaria, che questi siano situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Con riferimento ai doveri di comportamento che incombono sui titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (ex art.11 L. n.21/1992), dopo aver confermato, per quest'ultimi, il divieto di sosta nelle stazioni pubbliche dei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi, si prevede che i suddetti veicoli possano trattenerci, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Di seguito viene data facoltà ai comuni in cui manca il servizio taxi di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai medesimi viene, comunque, consentito l'utilizzo delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (comma 3).

In aggiunta a quanto già stabilito, si prescrive, ancora, che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa; al contrario,

prelevamento ed arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

Viene imposto, inoltre, l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: fogli vidimati e con progressione numerica; timbro dell'azienda e/o della società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione della targa del veicolo; il nome del conducente; data, luogo e kilometraggio sia di partenza che di arrivo insieme all'orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio nonché i dati del committente. Infine viene resa obbligatoria la tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane della predetta documentazione.

In conclusione viene introdotto, nell'impianto originario del testo, un nuovo articolo 11-*bis* allo scopo di predisporre un apparato sanzionatorio *ad hoc* accanto alle norme vigenti del Codice della Strada.

Ed infatti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), e dalle rispettive leggi regionali, si prevede che l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e di noleggio con conducente, delle norme di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, sia punita rispettivamente:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla quarta inosservanza.

La IX Commissione permanente della Camera dei deputati, esaminando in sede consultiva la disposizione in commento, ha approvato un parere favorevole (26 marzo 2009) condizionato con il differimento del termine al 31 dicembre 2009 affermando che: "ai fini della revisione della disciplina in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, sarebbe opportuno un termine più ampio di sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, sopra richiamate".

Articolo 7-ter, commi 1-3

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure inerenti agli ammortizzatori sociali)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

L'articolo 7-ter, introdotto dalla Camera, reca una serie di misure urgenti in materia di occupazione.

In particolare, i **commi da 1 a 3** intervengono su determinate procedure inerenti agli ammortizzatori sociali, allo scopo di semplificare e razionalizzare le stesse. Tra questi interventi, si ricordano:

- l'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'INPS contestualmente all'autorizzazione del trattamento di CIGS (**comma 1**);
- la definizione di un termine (20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro), ai fini della richiesta, da parte delle imprese, del pagamento diretto da parte dell'INPS, in caso di CIG straordinaria e di CIG in deroga, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009 (**comma 2**);
- l'autorizzazione, per l'INPS, ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga e con richiesta di pagamento diretto, sulla base della domanda (corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali) e dell'elenco dei beneficiari (**comma 3**).

Al **comma 1**, si modifica l'articolo 2, comma 6, della L. 223/1991¹¹⁰, con l'aggiunta di un periodo con il quale si prevede di autorizzare il pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S. contestualmente all'autorizzazione del trattamento di CIGS. Nel caso di verifica ispettiva del servizio competente che accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa, il pagamento diretto viene revocato.

L'articolo 2, comma 6 della legge 223/1991 prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.

Al **comma 2**, viene previsto il termine di 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per la presentazione, da parte delle imprese, della richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS, in caso di CIG straordinaria e di CIG in deroga, con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009.

Per quanto attiene ai commi 1 e 2, la relazione tecnica della RGS afferma che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al successivo **comma 3**, in via sperimentale per il periodo 2009–2010, si autorizza l'INPS, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e con richiesta di pagamento diretto, ad anticipare i trattamenti medesimi, sulla base della domanda - corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali - e dell'elenco dei beneficiari, sempre che tali atti siano conformi agli accordi quadro regionali ed entro gli specifici limiti di spesa previsti. Viene fatta salva la ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate dall'INPS ai lavoratori, laddove la domanda di integrazione salariale in deroga venga respinta. Inoltre, le Regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni sui provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori secondo una convenzione contenente le modalità attuative, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

¹¹⁰ L. 23 luglio 1991, n. 223, "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".

Al riguardo, la relazione tecnica della RGS sottolinea che dalla disposizione di cui al comma 3 non derivano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, da momento che l'erogazione "avviene comunque nell'ambito dei limiti di spesa relativi alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga".

Articolo 7-ter, commi 4-10

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, contratti di solidarietà e fondi interprofessionali per la formazione continua)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».

5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.

8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

segunte:

«I-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;

d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: “al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,“ sono inserite le seguenti: “o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,“».

10. All’articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».

I commi da 4 a 10 recano disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, contratti di solidarietà e fondi interprofessionali per la formazione continua. In particolare:

- si modifica la disciplina sulla concessione, per il 2009, in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale (**comma 4**);
- si modifica (**commi 5, 8, 9 e 10**) l'articolo 19 del D.L. 185/2008, intervenendo: sulla normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga; su alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, sul trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, nonché sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto; sui contratti di solidarietà, stipulati da parte di imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione dell'istituto; sulla trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua;
- si estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l'applicazione dei requisiti stabiliti, in via ordinaria, per l'accesso ai medesimi trattamenti (**comma 6**);
- si dispone l'erogazione, da parte dell'INPS, di un incentivo per i datori di lavoro che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori

sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese (**comma 7**).

Il **comma 4** - novellando per intero il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (Finanziaria 2009)¹¹¹ - modifica la disciplina sulla concessione, per il 2009, in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

L'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 ha previsto anche per il 2009 (stabilendo un relativo stanziamento) la possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali (programmi definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale e recepite con accordi in sede governativa)¹¹².

Rispetto al testo vigente, la novella prevede una semplificazione delle procedure, attraverso l'eliminazione del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di concessione (31 dicembre 2009), nonché la soppressione della condizione del programma. Resta fermo, più in generale, che la concessione in deroga sia disposta sulla base di specifici accordi governativi e che la medesima possa riguardare anche settori produttivi ed aree regionali. Inoltre, si introduce un limite di 12 mesi per la durata del trattamento in deroga e si fa riferimento alla cassa integrazione in linea generale (ricomprendendo, quindi, anche quella ordinaria in deroga, mentre nel testo vigente si indica soltanto la cassa integrazione guadagni straordinaria).

Al riguardo, la Relazione tecnica fornita dalla RGS sottolinea che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, "considerato che la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga avviene comunque nel limite di spesa già previsto dall'articolo 2, comma 36 della legge n. 203/2008".

I **commi 5, 8, 9 e 10** recano modifiche all'articolo 19 del D.L. 185/2008.

In particolare, il **comma 5**, sostituendo il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del D.L. 185/2008, modifica la normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19, comma 9, del D.L. 185/2008.

L'articolo 19, comma 9, del D.L. 185/2008, ha previsto la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522¹¹³,

¹¹¹ L. 22 dicembre 2008, n. 203, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2009).

¹¹² Il decreto di concessione è emanato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

¹¹³ L'articolo 2, comma 521, aveva disposto la concessione, da parte del Ministro del lavoro, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, - anche in deroga alla normativa vigente - di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale a condizione che si fossero realizzati specifici programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale

della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La proroga è disposta con decreto interministeriale, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano determinato una riduzione, in misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008.

Rispetto al testo vigente:

- si introducono, per la possibile proroga, un limite di durata di 12 mesi e la condizione che essa si basi su specifici accordi governativi;
- viene eliminata la condizione (sempre ai fini della concessione della proroga) del conseguimento della riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008;
- sotto il profilo letterale, infine, si modifica la formulazione della norma, per un'esigenza di coordinamento con la novella di cui al **comma 4** del presente articolo 7-ter.

Al riguardo, la Relazione tecnica fornita dalla RGS sottolinea che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “considerato che la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga avviene comunque nel limite di spesa già previsto dall'articolo 2, comma 36 della legge n. 203/2008”.

Il successivo **comma 8** interviene sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, introdotto dal comma 2 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008.

Tale istituto, introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse e nei soli casi di fine lavoro, si configura nel riconoscimento ai lavoratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, con esclusione dei soggetti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR, di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente.

L'erogazione della somma viene subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da parte dei soggetti destinatari del beneficio secondo quanto precisato dal decreto con il quale si definiscono le modalità di applicazione dei vari trattamenti e si comunica all'INPS per il monitoraggio delle comunicazioni e informazioni. Inoltre, si prevede che i decreti di concessione delle misure in deroga possano modulare e differenziare le misure

riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi. Questi ultimi dovevano essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 di ricezione di intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008. Successivamente, l'articolo 21-quater del D.L. 248/2007 aveva previsto tale concessione anche in riferimento ad aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione in relazione a nuovi assetti del sistema aeroportuale, che abbiano comportato crisi occupazionali coinvolgenti un numero di unità lavorative superiore a 3.000.

medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale, ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal precedente comma 1 dell'articolo 19.

Al fine della fruizione dell'istituto, i richiamati soggetti devono soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- operare in regime di monocommittenza;
- conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233¹¹⁴, nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre;
- accreditamento, nell'anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre;
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata.

In particolare, inserendo un comma *2-bis* nel suddetto articolo 19, il **comma 8 in esame**, per il 2009, aumenta la somma liquidata in unica soluzione, portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione, introdotto dall'articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dalle Regioni.

In ogni caso resta fermo il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a favore del richiamato Fondo, pari a 600 milioni di euro, stabilito dall'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008).

In proposito, la Relazione tecnica fornita dalla RGS afferma che dall'articolo 8 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, "considerato che rimane fermo il limite complessivo di pagamenti per l'anno 2009 a carico del predetto Fondo, come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203".

Le **lettere a), b) e c)** del **comma 9** intervengono sui trattamenti economici di sostegno al reddito individuati dal comma 1, lettere *a), b) e c)*, del summenzionato articolo 19 - si tratta, rispettivamente, di alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista -.

Tra le misure miranti il sostegno al reddito, il richiamato articolo 19 ha riconosciuto l'accesso, per specifiche categorie di lavoratori, a determinati strumenti di sostegno reddituale, tra cui l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali¹¹⁵, e l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti¹¹⁶.

¹¹⁴ Pari, secondo la relazione tecnica originaria al provvedimento, a circa 13.280 euro nel 2008.

¹¹⁵ Introdotta dall'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272.

L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità. Essa è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni, nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all'aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Attualmente, la durata dell'indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento, l'indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore.

In base alle modifiche introdotte con l'articolo 19 del D.L. 185/2008, la richiamata indennità riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, viene erogata anche senza l'intervento integrativo del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata massima che non può superare novanta giornate di annue indennità e non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa. Infine, essa non si applica ai dipendenti di aziende già destinatarie di trattamenti di integrazione salariale nonché a particolari tipologie contrattuali.

L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti costituisce una fattispecie particolare di indennità di disoccupazione, rivolta soprattutto ai lavoratori occupati saltuariamente e ai lavoratori stagionali.

Anche tale istituto è stato interessato, nel corso degli anni, da numerosi provvedimenti, volti soprattutto a rideterminarne la percentuale di commisurazione alla retribuzione.

Hanno diritto alla richiamata indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa). I citati lavoratori hanno diritto alla indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. Attualmente, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni, per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di euro 830,77, elevato a 998,50 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 euro.

Sulla base delle modifiche introdotte dallo stesso articolo 19, tale indennità riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali, ha una durata massima che non

¹¹⁶ Introdotta dall'articolo 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.

può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare e non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa.

Rispetto al testo vigente:

- viene eliminato il riferimento alla possibilità, fino alla data di emanazione del decreto interministeriale di definizione delle modalità di applicazione delle misure in oggetto, di concessione delle due indennità di disoccupazione in esame, con requisiti normali o ridotti, anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali, il quale diventa, quindi, essenziale ai fini della concessione dei suddetti trattamenti (**lettera a**)); si specifica altresì (**lettera b**) che, in caso di assenza dell'intervento integrativo, i periodi di tutela in atto si considerano (in conseguenza della novella di cui alla suddetta **lettera a**) esauriti e i lavoratori accedono ai trattamenti in deroga ai sensi della disciplina vigente;
- si introduce, nell'articolo 19, il comma 1-ter, il quale prevede che le risorse finanziarie di cui al comma 1 dello stesso articolo 19 - destinate, tra l'altro, alle suddette due indennità di disoccupazione ordinaria (non agricola) con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché al trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista - possano essere impiegate, in via transitoria, per il biennio 2009-2010, anche per assicurare ai suddetti trattamenti e indennità un livello di importo pari a quello stabilito per gli altri ammortizzatori sociali (**lettera c**)).

La **lettera d**) del comma 9 in esame, in primo luogo, modifica la copertura finanziaria relativa alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti, beneficiando di specifiche agevolazioni.

Per l'applicazione della citata proroga, il secondo periodo del comma 14 ha autorizzato una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione. Il nuovo testo del richiamato periodo autorizza, per lo stesso 2009, una spesa pari a 35 milioni di euro, di cui 5 milioni a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle risorse destinate alla realizzazione dei cd. "accordi di solidarietà tra generazioni", di cui all'articolo 1, commi 1160-1161, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006)¹¹⁷, risorse

¹¹⁷ Il comma 1160 ha previsto, allo scopo di creare nuovi posti di lavoro e, contemporaneamente, di ridurre le uscite dalla vita lavorativa dei lavoratori ultracinquantenni, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la contestuale assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni, se in possesso di diploma di laurea.

utilizzabili tramite specifico decreto nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Si prevede, inoltre, che le somme non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009 siano conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Infine, si specifica, in merito alla fattispecie dei contratti di solidarietà in esame (stipulati, cioè, da parte di imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione dell'istituto), che la finalità dei medesimi può consistere, oltre che nell'evitare o ridurre le eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi ai sensi dell'articolo 24 della L. 223/1991, nell'evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

In generale, per contratti di solidarietà di tipo difensivo si intendono i contratti collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro (cd. contratti di solidarietà difensivi), al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

I contratti di solidarietà difensivi hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno). Essi sono compatibili con la CIGO, e, a determinate condizioni, anche con la CIGS.

Accanto ai contratti di solidarietà difensivi, sussistono anche quelli cd. espansivi (L. 863/1994, articolo 2), che si concretizzano in un accordo tra datore di lavoro e sindacati maggiormente rappresentativi che prevede una riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti e, contestualmente, l'effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l'organico. Le nuove assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non devono determinare una riduzione della percentuale di manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest'ultima quando risulti inferiore.

Riguardo al **comma 9**, la Relazione tecnica della RGS sottolinea che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto "rimangono fermi i limiti di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008".

Con il **comma 10** si escludono le posizioni riferibili ad aziende e/o datori di lavoro le cui strutture rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese, ai sensi della raccomandazione della UE 2003/361/CE¹¹⁸, per quanto

¹¹⁸ Si ricorda che con la raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 la Commissione UE ha adottato una nuova definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI), provvedendo ad estendere il concetto d'impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. La raccomandazione conferma i precedenti limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti, provvedendo, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima volta, viene indicata anche per le aziende più piccole. Per essere riconosciuta come PMI, l'impresa deve rispettare i limiti massimi fissati dalla raccomandazione relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

attiene alla trasferibilità di parte delle quote pregresse di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui al comma 7-bis del più volte richiamato articolo 19.

Inoltre, la novella esclude dalla mobilità suddetta le quote di adesione (pagate dal datore di lavoro) che siano state riversate dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 e limita l'ambito del suddetto meccanismo retroattivo della mobilità alle quote versate dal datore nel triennio precedente l'adesione (da parte del datore) al nuovo fondo - in ogni caso, tali quote, come accennato, vengono trasferite al nuovo fondo solo nei limiti e alle condizioni posti dal comma 7-bis -.

Per quanto attiene al comma 10, la relazione tecnica della RGS afferma che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il **comma 6** estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l'applicazione dei requisiti stabiliti, in via ordinaria, per l'accesso ai medesimi trattamenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e dell'articolo 16, comma 1, della L. 223/1991.

Tali norme prevedono, rispettivamente, la subordinazione della concessione della CIGS ad un'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni dalla data di richiesta del trattamento, nonché il diritto all'indennità di mobilità per i lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità contributiva (di cui almeno 6 effettivi) interessati da licenziamenti collettivi da imprese diverse da quelle rientranti nella disciplina della CIGS. A tal fine rilevano i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività ed infortuni.

Al riguardo, la relazione tecnica della RGS sottolinea che dalla disposizione di cui al comma 6 non derivano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, da momento che l'erogazione "avviene comunque nell'ambito dei limiti di spesa relativi alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga".

L'**ultimo periodo** del **comma 6** prevede che, ai fini del computo del requisito dei 12 mesi per il riconoscimento dell'indennità di mobilità, siano considerati validi anche i periodi di contribuzione accreditati dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS (parasubordinati), in favore dei soggetti - diversi dai lavoratori autonomi - che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000 euro, complessivamente riferito ai medesimi periodi di contribuzione.

-
- media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
 - piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
 - microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il DM 18 aprile 2005 ha successivamente provveduto ad adeguare i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, in accordo con la citata raccomandazione.

Il **comma 7** prevede l'erogazione, da parte dell'INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, e licenziati o sospesi, da parte di imprese non rientranti nella disciplina della L. 23 luglio 1991, n. 223¹¹⁹, a seguito della cessazione, parziale o totale, dell'attività o per intervento di procedura concorsuale.

La CIGS è riservata, in via generale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 23 luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo); le imprese artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono equiparate a quelle industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un "influsso gestionale prevalente" (determinato secondo i termini posti dall'articolo 12 della L. 223) si avvalga a sua volta dell'intervento di integrazione straordinaria; anche per le imprese artigiane valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese industriali. Le fattispecie nelle quali è possibile il ricorso alla CIGS sono la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi); la crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi); i casi di fallimento. Hanno diritto alla CIGS gli operai, impiegati, intermedi e i quadri con un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Tale diritto, inoltre, è riconosciuto ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro. L'integrazione compete nella misura dell'80% della retribuzione globale per le ore non prestate dai lavoratori comprese tra le zero ore ed il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Sono escluse dal campo di applicazione della CIGS: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie (eccettuate quelle sopra indicate), tranviarie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane con meno di 15 dipendenti; le cooperative, i gruppi, le compagnie e le carovane dei facchini, portabagagli, barrocciai, e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, salvo i casi in cui il capitale non sia più interamente pubblico; le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore - nel limite di spesa autorizzato e con esclusione della quota relativa ai contributi figurativi - per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

L'incentivo viene erogato tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

¹¹⁹ "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".

In proposito, la Relazione tecnica fornita dalla RGS evidenzia che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'incentivo, riferito al solo trattamento, viene riconosciuto nel limite di spesa autorizzato per il numero di mensilità non erogate.

Articolo 7-ter, commi 11-15, 17

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione e di previdenza)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati» sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;

d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di lavoro accessorio».

13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti a utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

17. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificata dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».

I commi da 11 a 15 e il comma 17 - inseriti dalla Camera - recano ulteriori interventi in materia di occupazione e di previdenza. Tali interventi concernono:

- l'obbligo, per i servizi competenti al lavoro, di rendere note con cadenza almeno settimanale le opportunità di lavoro disponibili, attraverso forme di pubblicità sugli organi di comunicazione di massa locali (**comma 11**);
- alcune modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del D.Lgs. 276/2003 (**comma 12**);
- una modifica della norma che esclude il carattere lavoristico di alcune prestazioni rese da parenti ed affini nel settore agricolo (**comma 13**);
- il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici concernenti l'amianto (**comma 14**);
- l'utilizzo in favore del pubblico impiego di parte delle risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nell'allegato B del D.L. 112/2008 (**comma 15**);
- il prepensionamento dei giornalisti iscritti all'I.N.P.G.I. (**comma 17**).

Il **comma 11** prevede che i servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del D.lgs. 181/2000¹²⁰ rendano note con cadenza almeno settimanale le opportunità di lavoro disponibili, attraverso forme di pubblicità sugli organi di comunicazione di massa locali. L'adempimento di tale obbligo è funzionale ai fini del riconoscimento e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento per i servizi sopra citati, previsti agli articoli 5 e 7 del D.lgs. 276/2003¹²¹.

Nell'articolo 1, comma 2, lettera g), del D.lgs. 181/2000 si intendono per servizi competenti i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del D.lgs. 469/1997¹²², e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In tal senso, si fa riferimento all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento: in tale ambito, le province gestiscono ed erogano i servizi connessi a tali compiti tramite strutture denominate centri per l'impiego.

Inoltre, i requisiti di autorizzazione e accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del D.lgs. 276/2003 sono relativi all'albo delle Agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. In particolare, all'articolo 5 vengono elencati i requisiti giuridici e finanziari, mentre l'articolo 7 disciplina gli accreditamenti degli operatori pubblici e privati che operano nel territorio delle regioni, che in tal senso istituiscono appositi elenchi.

Per quanto attiene al comma 11, la relazione tecnica della RGS afferma che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 12** reca alcune modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del D.Lgs. 276/2003.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c, limitatamente al commercio, al

¹²⁰ D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144".

¹²¹ D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".

¹²² D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, nel caso in cui non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Infine, le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

In primo luogo, il **comma 12** include tra le attività a cui si possa applicare la richiamata fattispecie lavorativa quelle relative a manifestazioni fieristiche (**lettera a**)), nonché quelle rese (in qualsiasi settore produttivo) il sabato e la domenica da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici (**lettera b**)). A quest'ultimo riguardo, si conferma anche la norma vigente, che ammette le attività prestate da tali soggetti durante i periodi di vacanza.

La novella di cui alla **lettera a)** specifica altresì che le attività inerenti a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, o caritatevoli o a lavori di emergenza o di solidarietà possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'istituto in esame anche qualora il committente sia pubblico.

La novella di cui alla **lettera c)** ammette che le attività agricole di carattere stagionale siano svolte (ai fini dell'applicabilità dell'istituto in esame) anche da casalinghe (oltre che dagli altri soggetti individuati dalla norma vigente).

La **lettera d)** consente di inquadrare come prestazioni accessorie le attività svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati.

Infine, introducendo il comma 1-*bis* al richiamato articolo 70 (**lettera e**)), la novella ammette, in via sperimentale per il 2009, che prestazioni di lavoro accessorio siano svolte, in tutti i settori produttivi, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, a condizione che:

- si rispetti un limite massimo degli emolumenti ricevuti, pari a 3.000 euro per anno solare (riguardo alla disciplina ordinaria del lavoro accessorio, cfr. *supra*);
- tali prestazioni di lavoro accessorio siano comunque compatibili con quanto disposto dall'articolo 19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2¹²³, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale¹²⁴.

¹²³ “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

¹²⁴ Lo stesso comma stabilisce che in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro

Infine, si dispone che l'INPS provveda a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Il successivo **comma 13** modifica l'articolo 74 del D.Lgs. 276/2003, il quale ha escluso dal campo di applicazione della normativa lavoristica e previdenziale le prestazioni svolte, limitatamente alle attività agricole, da parenti e affini fino al terzo grado, a titolo di aiuto, mutuo aiuto od obbligazione morale, a condizione che esse siano rese "in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo" e che non sussistano compensi (fatte salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori).

La novella di cui al **comma 13** consente che la fattispecie riguardi i parenti e affini fino al quarto grado - anziché fino al terzo grado -.

Secondo la Relazione tecnica fornita dalla RGS, in relazione ai commi 12 e 13 sul piano finanziario si è valutato che, tenuto conto:

- della circostanza che le norme sono limitate temporalmente al 2009 e di fatto alla restante parte dello stesso 2009 a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima;
- della necessaria limitazione dell'importo relativo al lavoro accessorio cumulabile (3.000 euro invece di 5.000);

non rilevano effetti apprezzabili sul piano del maggior utilizzo di prestazioni di ammortizzatori sociali con riferimento agli istituti connessi ai diritti soggettivi.

Il **comma 14** prevede il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici previsti all'articolo 13, comma 8, della legge 257/1992¹²⁵, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa.

Tali benefici riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

Più in generale, si ricorda che l'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 257/1992 prevede la concessione di un beneficio previdenziale a determinate categorie di lavoratori che durante l'attività lavorativa siano stati esposti all'amianto. Tale beneficio consiste nell'applicazione ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all'esposizione all'amianto di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare: ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma

congruo ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del D.L. 249/2004, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

¹²⁵ L. 27 marzo 1992, n. 257, "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

6); al periodo di esposizione all'amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall'INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7); all'intero periodo di esposizione all'amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8), utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si ricorda che, sino al 1° ottobre 2003, era invece previsto per tale ultima fattispecie un coefficiente pari all'1,5, che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 47 del D.L. 269/2003 ha esteso la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL. In tal senso, il beneficio viene riconosciuto in favore dei lavoratori (anche quelli non assicurati presso l'INAIL) che siano stati esposti per un periodo superiore a 10 anni all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.

La norma di salvezza di cui al **comma 14** esclude il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione in esame, gli oneri da essa derivanti sono valutati in:

1. 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
2. 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;
3. 500.000 euro per l'anno 2015;
4. 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
5. 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Ad essa si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993¹²⁶, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 53/2000¹²⁷.

Secondo la Relazione tecnica fornita dalla RGS, tale disposizioni è diretta "a prevedere la validità dei trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale".

¹²⁶ D.L. 20 maggio 1993, n. 148, "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che con l'ulteriore modifica intervenuta durante l'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite è stata sostituita l'indicazione del "19 luglio 1993, n. 148" con quella corretta del "20 maggio 1993, n. 148" del decreto-legge richiamato nella norma esaminata.

¹²⁷ L. 8 marzo 2000, n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

La norma quindi esplica i suoi effetti nei casi in cui, prosegue la Relazione, “la certificazione dell’esposizione all’amianto che ha dato luogo alla concessione dei relativi benefici pensionistici sia annullata”.

La stessa Relazione, inoltre, ricorda che attualmente il richiamato annullamento comporta le possibili conseguenze della revoca della pensione già concessa, qualora la maggiore anzianità riconosciuta abbia concorso in maniera determinante al raggiungimento della pensione, o la ricostituzione della pensione, in caso in cui il diritto alla pensione sussista autonomamente a prescindere dalla maggiorazione ed il beneficio, quindi, si sia tradotto esclusivamente in una maggiore quota di pensione.

Con la disposizione in esame, prosegue la Relazione, “tali conseguenze vengono a mancare in tutti i casi in cui in assenza di dolo da parte dell’interessato, l’annullamento della certificazione dovesse riguardare pensioni già concesse anteriormente all’entrata in vigore della norma stessa”: La Relazione sottolinea che, in base a verifiche da parte dell’INPS, i casi in questione sarebbero 29, e, in assenza della norma in esame, la revoca delle 29 pensioni determinerebbe, nel 2009, un risparmio di 682.370 euro (stimando in 25.530 l’importo medio annuo delle pensioni).

Tale norma, sempre secondo la Relazione, non impatta sul pregresso, trovando applicazione nel caso in esame la disciplina sull’indebitto previdenziale¹²⁸.

Infine, sempre secondo la Relazione tecnica, laddove fosse provato il dolo dell’interessato, questi non riceverà più lo specifico trattamento previdenziale, e dovrà restituire quanto indebitamente percepito.

La seguente tabella evidenzia la proiezione, a 10 anni, dell’onere (decrescente) della norma per l’effetto congiunto di diversi fattori che determinano la dinamica demografica ed economica delle pensioni stesse.

(dati in mln di euro)

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Onere corrente	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,2

Il **comma 15** introduce il comma 1-*bis* all’articolo 7-*bis* al D.L. 207/2008¹²⁹ con il quale si prevede che con DPCM¹³⁰, da adottare entro il 30 giugno 2009, vengano individuati, per l’anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nell’allegato B del D.L. 112/2008¹³¹ eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. A tal fine, viene valutata anche la

¹²⁸ Vedi, al riguardo, la risoluzione n. 7-00074 approvata il 26 novembre 2008 in Commissione Lavoro.

¹²⁹ D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

¹³⁰ La procedura di adozione prevede la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

¹³¹ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133

possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007, conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica.

L'utilizzo delle risorse individuate dal DPCM è in favore della contrattazione integrativa del pubblico impiego, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, nonché in favore delle finalità indicate all'articolo 67, comma 1, del D.L. 112/2008 (potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale).

Viene fatta salva la disapplicazione, prevista dall'articolo 67, comma 2, del D.L. 112/2008, delle disposizioni di cui all'allegato B che prevedano risorse aggiuntive in favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali.

Per una disamina più puntuale delle norme richiamate all'Allegato B del D.L. 112/2008 si rimanda alle schede di lettura contenute nel dossier Progetti di legge n. 15/7 del 3 ottobre 2008, sul D.L. 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Secondo la Relazione tecnica fornita dalla RGS, la disposizione in esame non determina maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento delle competenze è contestuale al passaggio di tutte le risorse, finanziarie, umane e strumentali, facenti capo all'ISFOL relative alle funzioni trasferite. In ogni caso, sempre secondo la Relazione, il trattamento economico attribuito al personale in base alla disposizione medesima non è superiore a quello attualmente in godimento.

Infine, **il comma 17** modifica l'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 416/1981¹³², che detta una norma in materia di prepensionamento dei giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.).

L'articolo 37 sopra richiamato prevede per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e delle imprese editrici di giornali periodici, ammessi al trattamento di cassa integrazione, la possibilità di optare, entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi in essa individuati, per il trattamento di pensione di vecchiaia.

Con la novella si subordina il beneficio previdenziale sopra esposto - oltre che alle condizioni stabilite dalla norma vigente - alla sussistenza di un relativo accordo, recepito in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

¹³² Si fa presente che tale disposizione è stata recentemente modificata dall'articolo 41-*bis*, commi 5-8, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Al riguardo, la Relazione tecnica della RGS non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla disposizione in esame, “atteso che le risorse da destinare derivano da ulteriori risparmi o da maggiori introiti, accertati e verificati, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati da disposizioni legislative al miglioramento dei saldi di finanza pubblica”. Tra l’altro, il rinvio al DPCM per la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse consente, sempre secondo la Relazione, “la verifica della effettiva neutralità finanziaria delle stesse, ivi comprese quelle derivanti da maggiori entrate, ai fini dei saldi di finanza pubblica”.

Articolo 7-ter, comma 16

(Riparto di risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo».

Il **comma 16** introduce il comma *3-bis* nell'articolo 18 del D.L. 185 del 2008, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"¹³³.

L'articolo 18 del D.L. n. 185 del 2008 stabilisce che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione (per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito)¹³⁴, al Fondo infrastrutture di cui all'articolo *6-quinquies* del D.L. n. 112/2008 (estendendone l'operatività anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità) e al Fondo per la competitività previsto dall'articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 (per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca).

Si segnala, al riguardo che per effetto dell'articolo *7-quinquies*, comma 10, del provvedimento in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, la lettera b-bis del comma 1, dell'articolo 18) viene sostituita, prevedendo quale destinatario della ripartizione delle risorse FAS il nuovo Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale in luogo del Fondo per la competitività.

Il comma 3 dell'articolo 18 interviene circa il criterio di ripartizione territoriale delle risorse, ribadendo, per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate che affluiscono ai citati Fondi, il vincolo di destinazione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord.

Il nuovo comma *3-bis* prevede che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo *6-quater*¹³⁵ del D.L. 112/2008, assegnate dal CIPE al Fondo sociale per occupazione e formazione, sono ripartite, in forza dell'Accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 18 circa la ripartizione

¹³³ Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

¹³⁴ Nel Fondo affluiscono, oltre alle risorse FAS, anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

¹³⁵ L'articolo *6-quater* del D.L. n. 112 del 2008 ha previsto il recupero delle risorse del FAS relative al periodo di programmazione 2000-2006 che, pur assegnate dal CIPE in favore di amministrazioni centrali e regionali, non risultavano ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008, ovvero programmate nell'ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale data. La norma ha pertanto disposto la revoca delle assegnazioni medesime ed imposto ai soggetti assegnatari delle somme revocate il versamento di tali somme all'entrata nel bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione al Fondo per le aree sottoutilizzate. Sono escluse dalla revoca le assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

territoriale dell'85% al Mezzogiorno e del 15% al Centro-Nord. Tale principio era già stato stabilito al punto 10) dell'Accordo¹³⁶.

Si ricorda che l'Accordo tra Governo e regioni del 12 febbraio 2009 ha individuato risorse per circa 8 miliardi di euro e ha rilevato che tale misura *“da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro può consentire di affrontare con un adeguato margine la forte domanda di interventi che va crescendo in tutte le aree del paese. Tali risorse e gli interventi necessari a un loro efficace utilizzo possono utilmente vedere la convergenza di un'azione dello Stato e delle Regioni. Per quanto riguarda il primo, esso può mobilitare risorse nazionali per 5.350 milioni di euro (di cui per circa 1.400 milioni derivanti dall'articolo 2, comma 35, della Legge Finanziaria 2009 e dall'art. 19 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, relativo al sostegno al reddito e all'occupazione, e 3.950 milioni dall'art. 6-quater L. 133/2008 e dal Fondo per le aree sottoutilizzate - quota nazionale), mentre l'obiettivo per il contributo regionale è pari a 2.650 milioni di euro a valere sui programmi regionali FSE”*.

Al punto 15 dell'Accordo, viene indicato in 1.200 milioni l'ammontare delle risorse rivenienti dalla ricognizione ex articolo 6-quater del decreto-legge n. 112/2008, che il CIPE dovrà ripartire tra le Amministrazioni centrali per un importo complessivo pari a 25.409 milioni, comprese le risorse (7.356 milioni) già destinate dal CIPE al Fondo infrastrutture con la delibera 18 dicembre 2008.

Nella seduta del 6 marzo 2009 il CIPE ha ripartito 45 miliardi delle risorse FAS, destinando:

- 4 miliardi al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (Ministero del lavoro);
- 5 miliardi al Fondo infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui 1 miliardo per l'edilizia scolastica e 200 milioni di euro per l'edilizia carceraria;
- 9,053 miliardi al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), di cui 400 milioni per interventi urgenti relativi al G8 e all'emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra);
- 21,831 miliardi ai programmi regionali e interregionali del Mezzogiorno e agli obiettivi di servizio;
- 5,195 miliardi ai programmi delle regioni del Centro-Nord.

¹³⁶ “Si specifica che la componente finanziaria derivante dal FAS si articola in due diversi sistemi di vincoli territoriali: quanto deriva dalle rivenienze ex articolo 6-quater, comma 1, del D.L. n. 112/2008 non avrà vincoli di destinazione territoriale tipici di tale fondo; quanto invece deriva dalle risorse FAS della programmazione 2007/2013 mantiene i vincoli di riparto territoriale per macroaree e per Regioni del Fondo stesso.”

Articolo 7-ter, commi 18-20
(Patto di stabilità interno regioni e province autonome)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.

19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dal POR.

20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilità» ed «Occupabilità», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n.183 del 1987.

I commi 18 e 19 dell'articolo 7-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, sono volti ad escludere dal Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti che vengono realizzate utilizzando finanziamenti statali (quote di cofinanziamento nazionale) per interventi in materia di ammortizzatori sociali cofinanziati da fondi

comunitari, come stabilito nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito il 26 febbraio 2009¹³⁷ in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nel dettaglio, il **comma 18** dispone l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per il 2009 e il 2010 delle maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari di intervento "Adattabilità/Occupabilità" nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE 2007-2013).

Per il settennio di programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali comunitari, il Fondo sociale europeo finanzia il raggiungimento di due obiettivi comunitari in particolare: l'obiettivo Convergenza (regioni in ritardo di sviluppo) e l'obiettivo Competitività territoriale e occupazione (aree in cui rafforzare il sistema di produzione, diverse da quelle in ritardo di sviluppo)¹³⁸.

I programmi operativi che ciascuna regione è chiamata a definire (c.d. POR, programmi operativi regionali) sono tenuti ad evidenziare le priorità con riferimento agli orientamenti strategici nazionali e regionali per la coesione e agli assi prioritari di intervento¹³⁹.

La norma in esame fa riferimento in particolare agli interventi finanziabili dal Fondo sociale europeo per l'asse 1: "adattabilità", relativo ad azioni per qualificare e riqualificare la forza di lavoro già impiegata di tutti i settori; e l'asse 2: "occupabilità", per favorire l'occupazione in tutte le fasce professionali e in tutte le condizioni di età e sociali di partenza¹⁴⁰.

La previsione dell'esclusione dal Patto di dette spese correnti finanziate da risorse statali previste dalla programmazione strategica nazionale è in particolare contenuta nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito il 26 febbraio 2009 in materia di:

interventi e misure anticrisi a sostegno del reddito e alle competenze;
utilizzo del Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

¹³⁷ Si ricorda che originariamente l'accordo in esame, siglato il 12 febbraio 2009, non prevedeva tale esclusione delle maggiori spese correnti dal Patto di stabilità. Essa è stata formulata mediante una proposta emendativa, sulla quale è stato espresso l'assenso formale del Ministero dell'economia e delle finanze, formulata dalle regioni nella riunione tecnica che ha preceduto la Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.

¹³⁸ Il terzo obiettivo, la Cooperazione territoriale, è finanziato esclusivamente dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

¹³⁹ Si rammenta che nell'ambito della programmazione delle risorse comunitarie, gli Stati membri redigono un documento strategico (Quadro strategico nazionale) con il quale definiscono le risorse di cofinanziamento nazionale e di finanziamento regionale addizionale (c.d. Quadro finanziario unico) ed i programmi operativi a livello nazionale (PON) e regionale (POR). Ciascun programma operativo può riguardare soltanto uno dei tre obiettivi e può beneficiare del finanziamento di un solo fondo.

¹⁴⁰ Gli altri assi di intervento previsti sono asse 3: "inclusione sociale", per l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e per combattere le discriminazioni nel mercato del lavoro; asse 4: "capitale umano", per favorire l'elaborazione e l'introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, la diffusione della formazione permanente e promuovere la ricerca e l'innovazione; asse 5: "transnazionalità e interregionalità", finalizzato ad ampliare le collaborazioni interregionali ed a sostenere progetti integrati di internazionalizzazione; asse 6: "assistenza tecnica".

nettizzazione dei fondi strutturali comunitari.

Nell'accordo si menziona la questione della "nettizzazione" dei fondi comunitari ai fini del Patto di stabilità interno per regioni e province autonome già affrontata dall'articolo 2, comma 42, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008), con il quale, attraverso una novella all'articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008¹⁴¹ (nuovi commi 5-bis e 5-ter) relativa alla disciplina del Patto per il triennio 2009-2011, si è prevista l'esclusione dal calcolo (c.d. "nettizzazione") delle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea. Restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome le sole quote di finanziamento statale e regionale.

Il **comma 19** chiarisce, ai fini di cui al comma precedente, la definizione delle maggiori spese per gli anni 2009 e 2010, con riferimento alla: 1) gestione di competenza finanziaria e 2) gestione di cassa, rispettivamente intese come:

- 1) differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR (programma operativo regionale) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo (12 febbraio 2009);
- 2) differenza tra i pagamenti effettuati per il 2007 e gli importi (di cassa) indicati per il 2008, nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

Il **comma 20**, inoltre, autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (previsto dalla legge n. 183/1987)¹⁴² ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, le quote di contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per gli assi prioritari Adattabilità e Occupabilità che rientrano nei programmi operati finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nel nuovo settennio di programmazione 2007-2013.

Il Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie ha amministrazione autonoma e gestione "fuori bilancio" da parte dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso la Ragioneria generale dello Stato. Per il suo funzionamento il Fondo di rotazione si avvale di appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria generale dello Stato, nei quali vengono versate (articolo 5 della legge n. 183/1987):

- le somme erogate dalle Istituzioni della Comunità europea per contributi e sovvenzioni a favore;
- le somme annualmente determinate con la legge di bilancio.

¹⁴¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

¹⁴² La legge n. 183 del 16 aprile 1987 ha istituito un apposito fondo, denominato Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nel quale transitano i flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali della UE. Esso è finalizzato al rafforzamento dell'efficacia degli interventi previsti dalla normativa comunitaria, coordinati con gli altri strumenti di agevolazione volti in particolare al cofinanziamento nazionale dei predetti interventi.

Tale autorizzazione in particolare è volta – secondo quanto precisa il comma in esame - ad assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alla competenze di cui al sopra citato accordo Governo/Regioni/Province autonome del 12 febbraio 2009.

La norma specifica infine che le risorse anticipate dal Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183/1987.

Ai sensi della normativa vigente¹⁴³, infatti, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie presenta una sezione finanziaria attraverso la quale provvede a concedere le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore delle amministrazioni pubbliche e degli operatori pubblici e privati interessati, per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria (art. 6 della legge n. 183 del 987 e artt. 7 e 9 del D.P.R. n. 568 del 1988)¹⁴⁴, nonché le anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione, in relazione ad azioni comprese nell'ambito dei programmi di politica comunitaria¹⁴⁵.

DOCUMENTI ALL'ESAME DELLE ISTITUZIONI DELL'UE

Facendo seguito al piano di ripresa dell'economia europea¹⁴⁶, il 26 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato le seguenti proposte:

- proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria (COM(2008)803).

¹⁴³ D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 (approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e D.M. 27 dicembre 1996 (attuazione dell'art. 56, comma 1, della L. 6 febbraio 1996, n. 52 per la modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari).

¹⁴⁴ In particolare è affidato al CIPE il compito di adottare direttive generali circa l'utilizzo più flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per le amministrazioni competenti (art. 3 della legge n. 183/1987). Le amministrazioni provvedono a trasmettere al Fondo, anche anteriormente all'invio all'Unione europea delle richieste di contributo, le domande di finanziamento relative alle azioni ammissibili ai benefici comunitari, corredate dalle schede che riassumono gli estremi identificativi di ciascun progetto, ai fini dell'attività di raccolta e di elaborazione dei dati facente capo al Fondo relativamente ai flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea e al monitoraggio dei progetti finanziati.

¹⁴⁵ L'erogazione resta comunque subordinata all'accettazione da parte dell'Unione di un espresso atto di delega del beneficiario ad essa notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme dovute dall'Unione europea (art. 8 del D.P.R. n. 568/1988).

¹⁴⁶ Presentato dalla Commissione europea il 26 novembre 2008 e approvato dal Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008.

Le modifiche proposte si articolano intorno a quattro assi:

- allargamento del campo di intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in sostegno degli Stati membri per la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi;
 - modifica della disciplina relativa all'ammissibilità delle spese al fine di chiarire la possibilità di pagamenti delle spese generali sulla base di tassi forfettari, e introdurre la possibilità di considerare come spese ammissibili i contributi in natura, assimilati a spese per costituire fondi o per contribuire ad essi;
 - soppressione del divieto di inserire spese sostenute per i grandi progetti nelle domande di pagamenti intermedi prima dell'approvazione del grande progetto da parte della Commissione, e, per gli aiuti di Stato, soppressione del limite del 35% dell'anticipo che può essere versato ai beneficiari dall'organismo che concede gli aiuti, e quindi la possibilità di arrivare al 100%;
 - aumento della terza rata del prefinanziamento (2009) del 2% per i Fondi strutturali per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, la creazione di una terza rata (2009) del 2,5% per i Fondi strutturali per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004. Queste risorse aggiuntive, che sarebbero rese disponibili all'inizio dell'anno, dovrebbero essere rapidamente trasferite ai beneficiari, nel rispetto delle regole di buona gestione finanziaria.
- proposta di modifica del regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE (COM(2008)813).

La proposta mira a semplificare le norme vigenti al fine di facilitare l'accesso al cofinanziamento del Fondo sociale europeo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto alla disoccupazione.

Entrambe le proposte sono state esaminate in prima lettura e approvate senza modifiche dal Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione, nella seduta del 2 aprile 2009.

Articolo 7-ter, comma 21
(Lavoratori impiegati in attività socialmente utili)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

21. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto-legge n.207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 2009.

Il **comma 21** chiarisce, con norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), l'ambito dei beneficiari dello stanziamento di cui all'art. 41, comma 16-terdecies, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Tale stanziamento - secondo il medesimo comma 16-terdecies - è volto a consentire la conclusione, entro tre mesi, delle procedure inerenti alla stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di politiche attive del lavoro intese alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilità dei comuni della Regione

siciliana da almeno un triennio. La misura del finanziamento è pari a 55 milioni di euro annui.

Il **comma 21** in esame chiarisce che lo stanziamento concerne solo i comuni della Regione siciliana che abbiano in passato stipulato analoghe convenzioni (con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) e che siano stati interessati, in merito, dai precedenti interventi finanziari (richiamati dal medesimo comma 21).

Articolo 7-quater, commi 1-3, 7-11, 13-16
(Patto di stabilità interno)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

9. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**legge 6 agosto 2008, n.133, come
sostituito dall'articolo 2, comma 41,
lettera c), della legge 22 dicembre 2008,
n.203;**

**b) il comma 48 dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n.203, come
sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n.14;**

**c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29
novembre 2008, n.185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n.2.**

**10. Restano invariate le previsioni di
saldo e di entrata e di spesa degli enti
locali che abbiano approvato i bilanci di
previsione alla data del 10 marzo 2009,
escludendo, sia dalla base di calcolo
dell'anno 2007 assunta a riferimento
che dai risultati utili per il rispetto del
patto di stabilità interno per il 2009, le
risorse originate dalla cessione di azioni
o quote di società operanti nel settore
dei servizi pubblici locali nonché quelle
derivanti dalla distribuzione dei
dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle
predette società, qualora quotate in
mercati regolamentati, e le risorse
relative alla vendita del patrimonio
immobiliare, se destinate alla
realizzazione di investimenti o alla
riduzione del debito.**

**11. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto**

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

L'**articolo 7-quater**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca alcune integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali, il cui impianto generale è definito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008)¹⁴⁷, volte a risolvere alcune

¹⁴⁷ Si ricorda, brevemente, che il Patto di stabilità interno prevede il contributo della finanza territoriale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2009-2011, quantificato in termini di indebitamento netto, in 1.650 milioni per l'anno 2009, 2.900 milioni per il 2010 e 5.140 milioni per il 2011, per il comparto degli enti locali, e in 1.500 milioni per l'anno 2009, 2.300 milioni per il 2010 e 4.060 milioni per il 2011, per il comparto delle regioni e province autonome.

La disciplina del Patto di stabilità per il triennio 2009-2011 è definita in modo differenziato per le regioni e per gli enti locali, assumendo come obiettivo la riduzione del disavanzo finanziario per gli enti locali (art. 77-bis) e mantenendo invece un'impostazione basata sul principio della riduzione della spesa per le regioni (art. 77-ter, D.L. n. 112).

problematiche applicative emerse con riferimento alle spese di investimento degli enti territoriali che, in base alla disciplina attuale, rientrano nei vincoli del Patto di stabilità interno, nonché a consentire la realizzazione degli ammortizzatori sociali necessari a fronteggiare l'attuale crisi economica, come previsto nell'Accordo Governo-regioni del 12 febbraio scorso.

Per sostenere la spesa per investimenti degli enti territoriali, già successivamente all'approvazione del D.L. n. 112/2008, sia con la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) che con il D.L. n. 185/2008 (c.d. decreto anticrisi) sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate, da un lato, ad escludere alcune tipologie di spesa in conto capitale dal computo delle spese sottoposte ai vincoli del Patto di stabilità interno (spese per calamità naturali, per gli enti locali, spese in conto capitale relative ai finanziamenti dell'Unione europea, per le regioni), dall'altro ad eliminare l'applicazione delle misure sanzionatorie qualora il mancato rispetto del patto da parte degli enti sia conseguente a spese relative ad investimenti, in particolare infrastrutturali.

Per quanto concerne in particolare gli enti locali, la situazione è resa più complessa dall'applicazione del criterio della competenza mista per il calcolo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità - criterio in base al quale le spese correnti si considerano in termini di competenza (impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (pagamenti) - con la conseguenza che molti enti possono trovarsi nell'impossibilità di effettuare pagamenti che si riferiscono ad impegni regolarmente assunti negli anni precedenti, per il finanziamento di opere già progettate o per il proseguimento di lavori già iniziati, nonostante abbiano risorse finanziarie disponibili.

L'esigenza di sostenere lo sviluppo degli investimenti degli enti territoriali, bloccati a causa dei vincoli posti dal Patto di stabilità, è stata da ultimo ribadita con l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera di alcune mozioni¹⁴⁸ con le quali il Governo è stato impegnato ad intervenire per aumentare la

La disciplina del patto di stabilità per le regioni è da considerarsi, dunque, ancora transitoria, in attesa della conclusione della sperimentazione (prevista dalla legge finanziaria 2007 e confermata dal D.L. n. 112) che dovrà ridefinire le regole al fine di assumere, anche per le regioni, come base di riferimento del patto il saldo finanziario anziché il controllo della spesa.

Per quanto concerne gli enti locali (province e comuni con più di 5.000 abitanti), l'obiettivo di saldo finanziario che ogni ente deve raggiungere in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 viene determinato con riferimento all'entità del saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista, al quale vengono applicati determinati coefficienti, differenziati, per i comuni e le province, a seconda che l'ente abbia o meno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2007 e presenti, in tale anno, un saldo positivo o negativo. Gli obiettivi del Patto per gli enti locali consistono, in sostanza, nel raggiungimento, in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, calcolato come differenza tra entrate finali e spese finali, almeno pari a quello del 2007, quale risulta dai conti consultivi, corretto (vale a dire migliorato, per gli enti in disavanzo, ovvero peggiorato, per gli enti in avanzo), della misura determinata dall'applicazione degli specifici coefficienti al saldo dell'anno 2007.

La disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2009-2011, è illustrata dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2 del 27 gennaio 2009.

¹⁴⁸ Franceschini ed altri n. 1-00123 (*Nuova formulazione*), Donati ed altri n. 1-00134 (*reformulata in corso di seduta*), Galletti ed altri n. 1-00135 (*Nuova formulazione*), Cicchitto ed altri n. 1-00138 (*Nuova formulazione*), approvate nella seduta del 17 marzo scorso.

possibilità di spesa in conto capitale degli enti locali, almeno di quelli più virtuosi, anche in funzione anticiclica.

In particolare, le mozioni richiedono al Governo l'esclusione dai saldi utili del Patto di stabilità interno dei pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti, a fronte di impegni regolarmente assunti, nonché la possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione e dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare e dalla cessione di azioni per il finanziamento dei propri investimenti.

L'articolo **7-quater** reca disposizioni volte a dare risposta - in accordo con le autonomie locali - alle esigenze fin qui descritte.

La disciplina derogatoria introdotta, finalizzata ad agevolare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti territoriali sottoposti al Patto di stabilità interno, in parte ripropone, riformulandole in maniera organica, alcune delle norme intervenute successivamente al D.L. n. 112/2008 sul medesimo tema, che, di conseguenza, vengono abrogate.

Deroghe al Patto di stabilità interno per gli enti locali (commi 1-3, 7-11 e 16)

I **commi da 1 a 3 dell'articolo in esame** recano deroghe alla disciplina del Patto di stabilità per l'anno 2009 relativo alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per quanto concerne le spese in conto capitale.

A tal fine, **il comma 1** esclude dal computo del saldo finanziario utile ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009 alcune tipologie di spese, relative a:

- a) pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni¹⁴⁹;
- b) pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

Tale misura corrisponde, in parte, a quella recata dall'articolo 2-ter del D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), che viene infatti abrogata dal successivo comma 9 dell'articolo in esame. Tale disposizione prevedeva inoltre l'esclusione dal computo dei saldi del patto per il 2009 anche delle spese in conto capitale finanziate dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e

¹⁴⁹ Al riguardo, si fa presente che una deroga analoga con riferimento al Patto di stabilità per l'anno 2008, è contenuta al comma 21-bis dell'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008 (introdotto dall'art. 2, co. 41, lett. f) della legge finanziaria per il 2009) che esclude l'applicazione delle misure sanzionatorie, nel caso in cui il mancato rispetto del patto nel 2008 sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008.

prestati. La norma prevedeva che l'importo complessivo delle esclusioni non dovesse superare i 5 milioni di euro per il 2009.

- c) pagamenti per spese relative ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Tali interventi possono essere disposti dagli enti locali nel limite complessivo di spesa pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali., sentita la Conferenza Unificata.

La possibilità di escludere dal patto 2009 tali spese è peraltro limitata ai soli enti virtuosi, individuati dal comma 2, e subordinata ad alcune specifiche condizioni, indicate al comma 3.

In particolare, in base al **comma 2**, le disposizioni del comma 1 si applicano soltanto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che:

- a) hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2007;
- b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- c) hanno registrato nell'anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

I suddetti enti virtuosi possono beneficiare delle deroghe ai vincoli del patto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (si veda *supra*) nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, la quale, a sua volta, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi finanziari generali del comparto, procede, contestualmente, alla corrispondente rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto per il 2009, per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati in favore degli enti locali compresi nel proprio territorio (**comma 3**).

Nello specifico, la procedura prevede che:

- gli enti locali interessati dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno;
- la regione definisce e comunica agli enti locali, entro il 31 maggio, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario per il patto 2009 e, contestualmente, procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità per il 2009;

entro giugno, la regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il successivo **comma 11** (vedi) prevede che il Ministero proceda alla valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle norme in esame entro il 31 luglio 2009, sentita la Conferenza Unificata.

Con il meccanismo descritto dalla norma si verrebbe, in sostanza, a determinare uno spostamento della riduzione dei risparmi dal comparto degli enti locali a quello delle regioni, garantendosi, in tal modo, il rispetto degli obiettivi finanziari complessivi fissati dal Patto di stabilità interno.

La norma in esame, che permette la rimodulazione del patto fra la regione e gli enti locali del suo territorio, amplia la flessibilità del meccanismo introdotto dal comma 11 dell'articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008 che, per la prima volta, ha dato facoltà alle regioni, sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, di adattare le regole e i vincoli posti dalla normativa generale agli enti locali compresi nel proprio territorio, per adeguarli alle diverse situazioni finanziarie regionali, purché l'obiettivo complessivamente determinato dalle regole del Patto di stabilità per il comparto locale della regione sia rispettato.

Dopo il comma 3, i commi 4, 5 e 6 riguardano materie estranee (v. più oltre le relative schede).

In relazione alle disposizioni sopra illustrate, il **comma 7** ne precisa le modalità applicative stabilendo che ogni regione definisca e comunichi agli enti locali il nuovo obiettivo di Patto di stabilità per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, come determinato in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009-2011, la regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Infine, a vantaggio delle regioni che rendono disponibili gli importi necessari a garantire la spesa degli enti locali nel 2009 per gli interventi di cui al comma 1, il **comma 8** autorizza lo svincolo di destinazione di somme ad esse spettanti, per un importo pari al doppio degli importi resi disponibili per gli enti locali, al fine del loro utilizzo esclusivo per finalità di investimento, nei limiti definiti dal Patto di stabilità interno per l'anno 2009.

Il beneficio si applica con riferimento alle sole regioni che abbiano rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2008. Dell'utilizzo delle somme svincolate deve

esserne data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme (per ulteriori approfondimenti in merito, *cfr. paragrafo successivo*)

In relazione alla disciplina derogatoria del Patto di stabilità introdotta dall'articolo in esame, il **comma 9** dispone l'abrogazione di alcune disposizioni, tutte recanti distinte previsioni di deroga ai vincoli del patto di stabilità per le spese relative a investimenti, il cui contenuto è stato, in parte, ripreso dalla disciplina introdotta dall'articolo in esame:

a) il comma 8 dell'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112/2008, come riformulato dall'art. 2, co. 41, lett. c), della legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008).

La norma prevede l'esclusione dal calcolo del saldo 2007, di riferimento per l'individuazione dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità 2009-2011, di alcune particolari voci di entrata originate da operazioni di carattere straordinario (cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, vendita del patrimonio immobiliare, distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle società quotate nei mercati regolamentati) qualora le relative risorse siano destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

In merito a tale disposizione, va rilevato che sono sorte difficoltà interpretative. Secondo la riformulazione introdotta dalla legge finanziaria 2009, tali voci di entrata sembrerebbero escluse soltanto dal calcolo del saldo 2007, di riferimento per l'individuazione dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2009 e successivi. Con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009, la Ragioneria generale dello Stato ha invece precisato, in senso restrittivo, il significato della norma, stabilendo che le suddette risorse devono essere escluse non solo dal saldo finanziario 2007 preso a base di riferimento, ma anche da tutti i saldi utili del patto 2009-2011, limitando dunque fortemente l'impatto della norma agevolativa.

L'abrogazione di tale norma consente pertanto agli enti locali di includere tra le entrate concorrenti alla determinazione dei saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno le risorse rivenienti dalle alienazioni patrimoniali, dalla cessione di azioni o quote di società o da dividendi determinati da operazioni straordinarie.

Di conseguenza, il **comma 10** dell'articolo in esame introduce una sorta di sanatoria per quanto concerne le previsioni di saldo degli enti locali che, alla data del 10 marzo 2009, hanno già approvato i loro bilanci di previsione in applicazione del citato comma 8 dell'art. 77-*bis* del D.L. n. 112. La norma precisa però che le previsioni di saldo restano invariate soltanto per gli enti locali che hanno redatto i loro bilanci escludendo le entrate straordinarie indicate dal comma 8 "sia dalla base di calcolo 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009", chiarendo, dunque, l'interpretazione della norma che viene abrogata;

b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge n. 203/2008, come riformulato dall'art. 2, co. 2-*bis*, del D.L. n. 207/2008 (legge n. 14/2009), in quanto in sostanza assorbito dalla disciplina derogatoria introdotta dall'articolo in esame;

La norma esclude l'applicazione delle sanzioni nelle ipotesi in cui il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011 sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia, e finanziati con risorse individuate dal decreto medesimo, anche messe a disposizione dalle regioni;

c) l'articolo 2-ter del D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), in quanto anch'esso in parte assorbito dalla nuova disciplina derogatoria, introdotta dal comma 1, lettera b) dell'articolo in esame.

Come già ricordato, la norma esclude dal computo dei saldi relativi al Patto di stabilità per il 2009 le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale, relative a impegni già assunti, qualora siano finanziate dai risparmi derivanti: 1) dal minor onere per spese per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi; 2) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti. Si segnala che la norma prevedeva che l'importo complessivo delle esclusioni non dovesse superare i 5 milioni di euro per il 2009.

Per quanto concerne le certificazioni che gli enti locali sono tenuti ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2008, il **comma 16** stabilisce il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Si ricorda, in merito, che ai sensi dell'articolo 1, comma 686, della legge n. 296/2006, che la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Deroghe al Patto di stabilità interno per le regioni (commi 8, 13-16)

Come per gli enti locali, anche per le regioni le modifiche alla disciplina del patto di stabilità sono volte da una parte a risolvere difficoltà applicative in relazione alla sottrazione dal patto di stabilità delle spese per investimento correlate ai finanziamenti dell'Unione europea, dall'altra a consentire una maggiore autonomia di spesa per gli enti 'virtuosi'. In sintesi:

- in relazione alla ri-modulazione delle regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio, la possibilità per la regione che abbia autorizzato gli enti locali ad escludere dal computo per il patto di stabilità determinate somme (come stabilito dal comma 3 dell'articolo in esame) di sottrarre al vincolo di destinazione parte dei trasferimenti che riceve dallo Stato – in misura doppia rispetto alla somma sottratta dal computo degli enti locali (**comma 8**);
- in relazione all'anno 2008, la non applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, quando questo sia correlato – in diversa misura - alle spese per interventi cofinanziati dall'Unione europea realizzati con la quota di finanziamento nazionale (**comma 13**) e con la quota di finanziamento regionale (**comma 14**);

- a decorrere dal 2009, l'esclusione delle spese correnti per interventi realizzati con cofinanziamenti dell'UE, per la sola parte di finanziamento europeo, dal computo delle spese considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità (**comma 15**);
- viene fissato il termine per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze della certificazione ai fini del controllo del rispetto del patto, al 31 maggio 2009 (**comma 16**).

Il già ricordato **comma 8** riguarda le regioni che abbiano provveduto a rimodulare le regole del patto con uno o più enti locali del proprio territorio, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo in esame.

La possibilità per le regioni a statuto ordinario di modulare territorialmente le regole del patto per gli enti locali compresi nel proprio territorio, è stata introdotta dal comma 11 dell'art. 77-ter DL 112/2008 e il comma 7 della norma in esame ne disciplina ora la procedura attuativa (concertazione tra Regione ed Enti Locali in sede di Consiglio delle autonomie e comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze degli elementi informativi relativi a ciascun ente locale).

Il **comma 3** dell'articolo in esame, come già illustrato sopra, consente alla regione di autorizzare l'esclusione di determinati pagamenti dal computo del saldo per il patto di stabilità degli enti locali, dovendo contemporaneamente – anziché compensare territorialmente tra gli enti locali - aumentare dello stesso importo il suo saldo.

A 'compensazione' di questo aumento di spese – e a condizione che la regione in questione abbia rispettato le regole del patto per l'anno 2008 - la norma in esame dispone che parte dei trasferimenti che la regione riceve dallo Stato sia sottratta al vincolo di destinazione, nella misura del doppio delle somme rese disponibili agli enti locali.

La norma pone comunque dei vincoli alle possibilità di utilizzo di queste risorse 'svincolate':

- non può trattarsi di somme destinate ad obbligazioni già contratte;
- non può trattarsi di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali permane in capo alle regioni l'obbligo di farvi fronte;
- possono essere utilizzate solo per spese di investimento;
- sono comunque computate ai fini del saldo per il rispetto delle regole del patto.

Si ricorda che le regioni a statuto ordinario ricevono ancora una parte di trasferimenti a destinazione vincolata. Così ad esempio sono i trasferimenti destinati al finanziamento delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge 59/1997 (cd. "Bassanini") in materia di viabilità, opere pubbliche, trasporto pubblico locale, mercato del lavoro, ambiente e altri settori. Questi trasferimenti – come pure tutti gli altri che ancora residuano, dovranno confluire nel fondo unico dei trasferimenti erariali citato dal primo periodo del comma in esame, al

fine di essere sostituiti da entrate tributarie in attuazione di quanto dispone l'articolo 119 della Costituzione.

Si segnala che la norma in commento è posta - secondo quanto esplicitato nel primo periodo - con la finalità di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali di cui si è detto.

Il comma 12 riguarda altra materia; v. più oltre la relativa scheda.

I **commi da 13 a 15** riguardano le spese correlate agli interventi cofinanziati dall'Unione europea in rapporto agli obiettivi stabiliti dalle regole del patto di stabilità.

Le spese in conto capitale per interventi cofinanziati dall'UE - ad eccezione della parte nazionale e di quella regionale - sono state escluse dalla base di calcolo ai fini del rispetto del patto di stabilità a decorrere dal 2008 (comma 5-bis dell'articolo 77-ter DL 112/2008 - legge di conversione n. 133/2008, inserito dall'art. 2 comma 42 L. 203/2008, finanziaria 2009). La norma riguarda però soltanto la parte imputabile alla Unione europea ed esclude espressamente la parte di finanziamento nazionale e la parte di finanziamento regionale.

I **commi 13 e 14** dispongono, limitatamente all'anno 2008, la non applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nei seguenti casi:

- il superamento dell'obiettivo di spesa sia pari alla maggiore spesa in conto capitale afferente ad interventi realizzati per interventi cofinanziati dalla UE, con la quota di finanziamento nazionale;
- il superamento dell'obiettivo di spesa sia pari alla differenza positiva tra le spese in conto capitale relative ad interventi cofinanziati dalla UE - ad eccezione delle quote di finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008. E' il caso in cui le spese da sottrarre per il 2008 siano risultate inferiori a quelle del 2007¹⁵⁰.

Il **comma 15** dispone, a decorrere dal 2009, l'esclusione dalla base di calcolo e dai risultati del patto, delle spese correnti per interventi realizzati con cofinanziamenti dell'UE, per la sola parte di finanziamento europeo. Anche per le spese correnti sono espressamente escluse le quote relative al finanziamento nazionale e regionale. Spese correnti relazionate ad interventi cofinanziati dall'UE sono ad esempio quelle del Fondo Sociale Europeo che finanzia buona parte delle attività di formazione professionale.

¹⁵⁰ Le deroghe introdotte dai commi in esame, secondo quanto affermato nella relazione tecnica allegata all'emendamento, si propongono di porre rimedio ad alcuni problemi applicativi incontrati da alcune regioni, anche in conseguenza del fatto che la norma che esclude dal patto le spese in conto capitale relative ai finanziamenti UE di parte europea, è stata introdotta dalla legge finanziaria 2009 e dunque a fine anno.

In parallelo alla norma dettata per le spese in conto capitale (comma 5-ter dell'articolo 77-ter DL 112/2008 – legge di conversione n. 133/2008, inserito dall'art. 2 comma 42 L. 203/2008, finanziaria 2009) la seconda parte del comma 15 precisa che nel caso in cui l'UE riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell'anno successivo.

Per concludere, a decorrere dal 2009 sono escluse dal computo per il patto di stabilità le spese in conto corrente e in conto capitale relative ad interventi cofinanziati dalla UE con esclusione della parte di finanziamento nazionale e regionale.

Il **comma 16** infine stabilisce il termine perentorio del 31 maggio 2009 per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze della certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2008, da parte di ciascuna regione.

La disciplina delle modalità di certificazione del rispetto del patto è dettata dalla legge finanziaria 2007, nell'ambito della disciplina del patto di stabilità per il triennio 2007-2009 (L. 296/2006, art. 1 commi 655-672). Successivamente la disciplina per il triennio 2009-2011 (articolo 77-ter del D.L.112/2008 e successive modificazioni) ha modificato, tra l'altro, le sanzioni in caso di mancata osservanza degli obiettivi ma non le disposizioni concernenti il monitoraggio. Si ricorda infine che le modalità tecniche per il monitoraggio trimestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2008 delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono state dettate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2008.

Articolo 7-quater, commi 4-5
(Disposizioni antielusive)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
e successive modificazioni.**

I commi 4 e 5, dell'articolo 7-quater introdotto dalla Camera dei deputati, intervengono sulle disposizioni di natura antielusiva in merito al regime di tassazione dei proventi di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) dell'articolo 44 del TUIR concernenti, rispettivamente, le operazioni di pronti contro termine e di mutuo di titolo garantito aventi ad oggetto titoli partecipativi, cioè azioni e quote, oppure strumenti finanziari assimilati alle azioni.

Le operazioni pronti contro termine consistono, in linea generale, in una vendita di titoli per contanti e in un contestuale riacquisto degli stessi ad un'epoca successiva prefissata.

La disciplina generale in merito alla tassazione dei dividendi percepiti da soggetti IRES è contenuta nell'articolo 89, comma 2, del TUIR ai sensi del quale i suddetti utili concorrono alla formazione del reddito della società partecipante nella misura del 5% (c.d. *participation exemption*). Il medesimo articolo 89, tuttavia, disciplina le ipotesi nelle quali il regime della tassazione parziale non si applica; fra queste si ricordano gli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, i quali, in assenza dei requisiti richiesti, concorrono interamente alla formazione del reddito della società residente in Italia che ha percepito i dividendi.

Con specifico riferimento alle operazioni di pronti contro termine e di mutuo garantito da titoli, l'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 461/1997¹⁵¹ reca una norma antielusiva diretta ad evitare che, nell'arco temporale compreso fra l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari, il soggetto che percepisce gli utili (cessionario a pronti ovvero mutuuario) possa fruire del regime fiscale agevolato che, invece, non sarebbe spettato se i dividendi fossero stati percepiti dal cedente a pronti ovvero dal mutuante. A tal fine, il comma 3 dispone che il regime di parziale esenzione è applicabile ai dividendi staccati nel periodo di durata del contratto e percepiti dal cessionario a pronti o dal mutuuario esclusivamente nell'ipotesi in cui il cedente a pronti o il mutuante rientrino tra quei soggetti che possono usufruire dello stesso regime di tassazione.

¹⁵¹ Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il **comma 4** sostituisce il richiamato comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 461/1997 al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma antielusiva.

In particolare, la nuova formulazione prevede:

l'inclusione, nell'ambito di applicazione della norma antielusiva, delle "operazioni che producono analoghi effetti economici" relativamente alle quali vengono imputati "i dividendi, gli interessi e gli altri proventi";

l'estensione della norma antielusiva alle ritenute e al credito per le imposte pagate all'estero. In particolare, si dispone che il riconoscimento in Italia dei predetti crediti per imposte versate all'estero opera solo se l'effettivo beneficiario dei dividendi, interessi e altri proventi ne avrebbe avuto diritto.

In proposito, si richiama l'articolo 165 del TUIR ai sensi del quale qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Al fine di evitare dubbi interpretativi potrebbe essere opportuno individuare con esattezza le "operazioni che producono analoghi effetti economici" nonché gli "altri proventi" relativamente ai quali si interviene in merito al regime di tassazione.

Il **comma 5** conferma la possibilità che l'Amministrazione finanziaria verifichi, tenendo conto delle modifiche introdotte dal comma 4, la natura elusiva delle operazioni effettuate prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Appare opportuno segnalare che relativamente alle norme in commento, contenute nell'emendamento introduttivo delle modifiche alla disciplina sul Patto di stabilità interno¹⁵², approvato nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati e successivamente confluite nell'emendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia, sono state stimate maggiori entrate utilizzate per la copertura finanziaria degli oneri recati dall'emendamento stesso.

¹⁵² Emendamento I Relatori 7.0.213.

Articolo 7-quater, comma 6
(Riscossione crediti INPS)

Testo del decreto-legge n. 5

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

Il **comma 6 dell'articolo 7-quater**, inserito in un articolo rubricato "Patto di stabilità interno", riguarda materia diversa, poiché accelera le procedure di riscossione dei crediti INPS, affidando agli agenti della riscossione (ovvero Riscossione SpA e le società da questa partecipate) la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi a crediti cartolarizzati e ceduti dall'INPS (di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448¹⁵³), già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

L'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 reca la disciplina della cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS. E' stata in particolare prevista la cessione di tali crediti (comma 4) ad apposita società per azioni, avente per oggetto esclusivo

¹⁵³ Recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti (costituita col nome di Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.C.C.I. SpA).

Il comma 6 dell'articolo 13 reca norme relative alle procedure esecutive concernenti tali crediti. Si dispone, infatti, che l'INPS iscriva a ruolo i crediti oggetto della cessione, renda esecutivi i ruoli e li affidi in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma appositi elenchi da trasmettere al cessionario.

Fanno eccezione alle suindicate prescrizioni i crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, i crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge, nonché i crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, i quali ultimi, come detto, costituiscono la tipologia di crediti interessata dal **comma 6** in esame.

Gli agenti della riscossione cui sono affidate le procedure esecutive relative ai crediti suddetti, ove siano stati già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, sono individuati sulla base dell'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203¹⁵⁴, che ha recato la riforma del servizio nazionale della riscossione affidandolo interamente ad una società partecipata dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, ora denominata Equitalia SpA (ex Riscossione SpA).

Ai sensi del comma 28 del citato articolo 3, a decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione SpA (ora Equitalia SpA) ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione.

Il **comma 6** in commento stabilisce, infine, che gli agenti della riscossione provvedono all'esazione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità recate dalle ordinarie disposizioni in tema di riscossione delle imposte sul reddito, di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602¹⁵⁵, come modificato e integrato nel tempo.

¹⁵⁴ Recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 dicembre 2005, n. 248.

¹⁵⁵ Recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Articolo 7-quater, comma 12
(Piano casa)

Testo del decreto-legge n. 5

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni,»;

c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

Il comma 12 dell'articolo 7-quater, inserito in un articolo rubricato "Patto di stabilità interno", riguarda altra materia, poiché introduce alcune modifiche all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 sul Piano casa.

La modifica in commento reintroduce, alla lettera *a*), l'intesa con la Conferenza Unificata per l'approvazione del Piano previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 112 del 2008.

Si ricorda che l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008, prevede l'avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano casa) da adottare con DPCM (non ancora emanato), previa delibera del CIPE a seguito dell'intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (entro il 21 ottobre 2008¹⁵⁶). Successivamente l'intesa in sede di conferenza unificata è stata sostituita con il semplice parere della stessa dall'art. 18, comma 4-*bis*, lett. a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

L'intesa viene estesa, mediante la lettera b), anche al comma 12 del medesimo articolo 11 con riferimento all'utilizzazione delle risorse finanziarie del Fondo per l'edilizia a canone speciale.

L'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 112, prevede la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del Piano alimentato con le risorse finanziarie derivanti da una serie di provvedimenti adottati nella precedente legislatura, tra i quali anche quelle derivanti dall'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha istituito il Fondo per l'edilizia a canone speciale, sentite le regioni.

Da ultimo, alla lettera c), vengono elevate - da 100 a 200 milioni di euro - le risorse assegnate dall'articolo 11, comma 12-*bis*, del decreto legge n. 112, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale.

Si ricorda che il comma 12-*bis* è stato introdotto dall'art. 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008. Esso ha previsto, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, la destinazione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell'art. 21 del decreto-legge n. 159/2007, da ripartire tra le regioni con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni.

¹⁵⁶ Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge di conversione n. 133, l'entrata in vigore è prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *gazzetta Ufficiale* avvenuta il 21 agosto 2008.

Articolo 7-quinquies, commi 1-4, 7, 9

(Fondi in materia di istruzione, eventi celebrativi e conti dormienti)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n.266 del 2005 è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n.166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 7-quinquies**, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di fondi vari.

In particolare, il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili,

con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Il **comma 2** rinvia all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze circa le modalità di utilizzo del fondo. Il decreto provvederà ad individuare gli interventi e gli importi da finanziare, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse.

Ai sensi del **commi 3 e 4**, i 400 milioni di dotazione del Fondo per il 2009 sono reperiti utilizzando parte del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, istituito dall'articolo 1, comma 343-345, della legge n. 266 del 2005.

Nel fondo confluiscono i c.d. conti dormienti (assegni circolari non riscossi, importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione ramo vita nonché somme spettanti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto).

L'operatività del Fondo è stata estesa ai risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (*bond argentini*), ai piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non hanno esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società (decreto legge n. 134/2008), al finanziamento della carta-acquisti (D.L. n. 112/2008, art. 81, co. 32). La disciplina del Fondo è stata modificata ed integrata dall'articolo 4 del D.L. n. 155 del 2008, che ha introdotto alla legge finanziaria per il 2006 (commi da 345-*bis* a 345-*quinquiesdecies*).

Conseguentemente il medesimo comma 3, secondo periodo, provvede a incrementare la dotazione del fondo "conti dormienti" di 400 milioni di euro nel 2012. L'onere per il 2012 viene coperto (comma 4, secondo periodo) a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che vengono conseguentemente ridotte.

La dotazione del FAS per il 2012 è indicata in 11 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 537 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

Il **comma 7** stabilisce che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul cap. 3382 (versamento delle somme rivenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo da riassegnare ad apposito fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie) possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

Il **comma 9** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio, anche con riferimento alle disposizioni riguardanti l'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui ai commi 5, 6 e 8 (v. scheda seguente).

Articolo 7-quinquies, commi 5-6, 8
(Fondo di garanzia per le PMI)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonché dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n.23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n.350, depositate sul conto corrente n.22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

Il **comma 5 dell'articolo 7-quinquies**, introdotto dalla Camera, stabilisce che, sino all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa (art. 1, co. 847 e 848, della legge n. 296/2006), la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI, previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/1997, possa essere incrementata, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative (articolo 106 della legge n. 388/2000), gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della legge n. 350/2003), depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa).

Le risorse di cui alla lettera *b)* possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997.

Il successivo **comma 6** stabilisce che le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 siano trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, negli importi indicati dal decreto ministeriale previsto dal comma 5.

Il **comma 8** incrementa la dotazione del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/1997 di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori 500 milioni per il 2012.

Ai corrispondenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

La dotazione del FAS per il 2010 è indicata 6,9 miliardi di euro per il 2010 e in 5,5 miliardi dalla tabella F della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008). La dotazione del FAS per il 2012 è indicata in 11 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 537 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani) ha integrato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662/1996 presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire.

Successivamente l'articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 istituiva il Fondo per la finanza d'impresa allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. Le disposizioni attuative sarebbero state definite, ai sensi del successivo comma 848, da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, che non è stato ancora emanato. Nel Fondo per la finanza d'impresa dovrebbero confluire le risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione, tra i quali anche il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/1997.

Articolo 7-quinquies, commi 10-11

(Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*b-bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009, è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo e del comma 8, secondo periodo del presente articolo, nonché dell'articolo 7-*octies*.

I commi 10 e 11 dell'articolo 7-*quinquies*, introdotto dalla Camera, recano disposizioni sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

Ai sensi del comma 10, attraverso una novella all'articolo 18, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, il nuovo Fondo, che viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diventa destinatario della ripartizione delle risorse FAS ad opera del CIPE in luogo del Fondo per la competitività dall'articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007

L'articolo 18 del D.L. n. 185 del 2008 stabilisce che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione (per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito)¹⁵⁷, al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008 (estendendone l'operatività anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità) e al Fondo per la competitività previsto dall'articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 (per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca).

Il comma 3 dell'articolo 18 interviene circa il criterio di ripartizione territoriale delle risorse, ribadendo, per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate che affluiscono ai citati Fondi, il vincolo di destinazione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord.

Il comma 11 stabilisce che la dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale prevista in forza della delibera CIPE del 6 marzo 2009 (oltre 9 miliardi di euro) è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo 7-quinquies (rispettivamente 400 milioni nel 2012 a reintegro del Fondo "conti dormienti", e 200 milioni nel 2010, 300 milioni nel 2011 e 500 milioni nel 2012 da destinate al Fondo di garanzia PMI).

Nella seduta del 6 marzo 2009 il CIPE ha ridefinito la destinazione delle risorse del FAS riferibili al periodo di programmazione 2007-2013, precedentemente assegnate dalla delibera CIPE n. 166 del 2007¹⁵⁸, assegnando oltre 45 miliardi di euro, che, come riportato nel relativo comunicato stampa, sono state destinate per:

¹⁵⁷ Nel Fondo affluiscono, oltre alle risorse FAS, anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

¹⁵⁸ Con delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 il CIPE aveva ripartito l'ammontare complessivo delle risorse FAS relativo al periodo di programmazione 2007-2013, per un importo di 63,3 miliardi di euro, leggermente inferiore rispetto ai 64,4 miliardi considerati dall'articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007. Poiché durante il 2008 le risorse FAS sono state utilizzate a copertura degli oneri recati da numerosi provvedimenti legislativi, il CIPE ha provveduto, nella seduta del 18 dicembre 2008, ad aggiornare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate e, di conseguenza, a riprogrammare la destinazione delle risorse relative al periodo di programmazione 2007-2013, rispetto al profilo finanziario.

- 4 miliardi al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (Ministero del lavoro);
- 5 miliardi al Fondo infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui 1 miliardo per l'edilizia scolastica e 200 milioni di euro per l'edilizia carceraria;
- 9,053 miliardi al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), di cui 400 milioni per interventi urgenti relativi al G8 e all'emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra);
- 21,831 miliardi sono stati assegnati ai programmi regionali e interregionali del Mezzogiorno e agli obiettivi di servizio;
- 5,195 miliardi sono stati assegnati ai programmi delle regioni del Centro-Nord.

Articolo 7-quinquies, comma 12
(Risorse derivanti da assegnazione d'uso di frequenze radio)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata, entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Il **comma 12** dell'**articolo 7-quinquies**, introdotto dalla Camera, disciplina l'assegnazione futura di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione prevedendo che, per l'anno in corso, il 20% delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni venga trasferita, entro un mese dalla loro disponibilità, a specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica.

La novella di cui sopra intende così rispondere a molteplici occorrenze: fronteggiare le esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica oltre che gli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento; incrementare il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'art. 1, co. 927-929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Si ricorda che i commi 927, 928 e 929 della Finanziaria 2007 recano disposizioni relative alla transizione alla televisione digitale.

Più specificamente il comma 927 istituisce presso il Ministero delle comunicazioni (oggi Dipartimento per le comunicazioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico) un Fondo per il passaggio al digitale finalizzato a incentivare:

- la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
- il passaggio al digitale terrestre da parte dei concessionari titolari dell'obbligo di copertura del servizio universale;
- la progettazione, la realizzazione e la messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
- la transizione al digitale da parte delle famiglie economicamente o socialmente disagiate;
- la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

Ai sensi del successivo comma 929, la dotazione del Fondo, per il triennio 2007-2009, era pari a 40 milioni di euro annui; in seguito, l'art.2, comma 300 delle Legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha incrementato il Fondo in questione di 20 milioni di euro per l'anno 2008, successivamente destinati ad altre finalità per effetto del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (*Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*).

Il comma 928 prevede che gli interventi e le loro modalità di realizzazione, i requisiti e le condizioni per accedervi, la categoria dei destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi stessi siano stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni (ndr. Dipartimento).

Si ricorda, ancora, che in precedenza l'articolo 19 del D.L. n. 273/2005 (*Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*), oltre a prorogare i termini per la definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche (c.d. *switch off*), ha stabilito che - al fine della completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale - siano individuate aree *all digital* nelle quali si possa accelerare la completa conversione.

Al riguardo, nell'ottica di un approccio allo *switch off* su base regionale e allo scopo di affrontare la complessità della transizione prendendo come riferimento territori con caratteristiche di isolamento geografico, sono stati sottoscritti - al fine della definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio delle regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna - protocolli d'intesa dal Ministero delle comunicazioni (oggi Dipartimento presso il MSE), dalle predette regioni e dall'Associazione DGTVi (Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre) onde poter

procedere allo spegnimento del sistema televisivo analogico entro il 1° marzo 2008, per la Sardegna, ed il 1° ottobre 2008, per la Valle D'Aosta.

Si rammenta, inoltre, che il decreto ministeriale 1° settembre 2005 ha riconosciuto agli abbonati al servizio di radiodiffusione televisiva, in regola con il pagamento del canone di abbonamento, delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, un contributo di 20 euro per l'acquisto od il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale e una elevata interattività da remoto.

Da ultimo si segnala che l'articolo 16 del D.L. 159/2007, al comma 4, ha disposto la proroga dal 2008 al 2012 del termine entro il quale dovrà essere completata la conversione dal sistema analogico a quello digitale delle trasmissioni televisive (c.d. *switch off*). Lo stesso articolo 16 ha introdotto termini temporali per la graduale sostituzione degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica, con apparecchi che possono ricevere anche in tecnica digitale, prescrivendo che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

Articolo 7-sexies, comma 1
(Costo del carburante nel settore dell'autotrasporto)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

L'articolo 7-sexies - inserito dalla Camera dei deputati - reca, al **comma 1**, modifiche all'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112/2008. Tale articolo ha introdotto criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l'incidenza sui costi delle imprese di trasporto. Il comma 1 del predetto articolo 83-*bis* attribuisce all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per chilometri di percorrenza per ogni tipologia di veicolo.

Il comma 1, lettera a) sopprime l'ultimo periodo del comma 4 del citato articolo 83-*bis*. Il citato comma 4 dispone che:

- nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti;
- il contratto deve evidenziare la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Viene soppresso l'ultimo periodo del comma, secondo cui il predetto importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, dell'articolo 83-*bis*, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

Il comma 1, lettera b) sostituisce il comma 10 dello stesso articolo 83-*bis*, il quale prevede che, fino a quando non saranno disponibili le determinazioni attribuite all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto.

Il nuovo testo del comma 10 prevede che sia il Ministero delle infrastrutture e trasporti a determinare gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza, sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo del gasolio per autotrazione.

Articolo 7-sexies, commi 2 e 5
(Premi INAIL per l'autotrasporto)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».

5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».

I **commi 2 e 5** dell'articolo 7-sexies - introdotti dalla Camera dei deputati - recano alcune modifiche all'articolo 29, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14¹⁵⁹.

Si ricorda che il citato comma 1-bis reca alcune misure di sostegno al settore dell'autotrasporto.

In particolare, sono stati ridotti di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, i tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti, in funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto. Tale riduzione viene effettuata mediante specifico decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 38/2000 (primo periodo).

Inoltre, al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica, è stata soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1,

¹⁵⁹ “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.

lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), concernente le riduzioni da parte dell'INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti (secondo periodo).

Infine, è stata disposta un'ulteriore riduzione, per il solo 2009, dei richiamati tassi di premio, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti delle tariffe dei premi per l'assicurazione INAIL contro gli infortuni. Tale ulteriore riduzione opera nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme erogate per il sostegno al credito e agli investimenti, per fronteggiare la crisi nel settore dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi (terzo periodo).

Infine, è stato previsto, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL (quarto periodo).

Più specificamente:

- il comma 2 differisce (dal 16 febbraio 2009) al 16 maggio 2009, il termine previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL per il settore dell'autotrasporto;
- il comma 5 aumenta di ulteriori 11 milioni di euro (da 80 a 91), da destinare interamente alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci, l'importo della riduzione dei tassi di premio INAIL (per le assicurazioni contro gli infortuni) per le imprese dell'autotrasporto con dipendenti.

Articolo 7-sexies, comma 3

(Gruppo Tirrenia)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.

Il **comma 3** dell'articolo 7-sexies - introdotto dalla Camera dei deputati - dispone che, al fine di offrire una parziale copertura del disavanzo 2008 del Gruppo Tirrenia di Navigazione S.p.a., possono essere utilizzate le somme, per un importo pari a 6.615.681 euro, rese disponibili per pagamenti non più dovuti concernenti la sovvenzione degli esercizi precedenti in favore del medesimo Gruppo.

Il D.P.C.M. 13 marzo 2009 ha definito i criteri di privatizzazione nonché le modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna S.p.a., nel capitale della società Tirrenia di navigazione S.p.a. autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad alienare la propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali. L'articolo unico del decreto prescrive che l'alienazione della partecipazione debba essere effettuata ricorrendo alla procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria finalizzata anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali come disposto dall'art. 1, co. 2, D.L. n. 332/1994. Viene, altresì, stabilito che la procedura di dismissione riguarderà la totalità del capitale di Tirrenia.

Giova menzionare inoltre che, in merito alla privatizzazione della Società Tirrenia e delle società da questa controllate, l'art. 26 del D.L. n. 185/2008¹⁶⁰ autorizza la spesa di 65 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di privatizzazione e consentire la stipula delle nuove convenzioni, volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali. Lo stanziamento di tale somma viene subordinato agli esiti delle verifiche che la Commissione europea svolge in ordine alla compatibilità con il regime comunitario delle predette convenzioni.

A tal proposito si ricorda, infine, che l'art. 26 del D.L. n. 207/2008¹⁶¹ proroga, sino al 31 dicembre 2009, la durata delle convenzioni attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a., e le società da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i collegamenti marittimi essenziali, con lo specifico obiettivo di realizzare la definitiva liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione delle società di navigazione entro il 31 dicembre 2009.

Il secondo periodo del comma in esame, estende al personale del gruppo Tirrenia l'applicabilità dell'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008¹⁶² (finanziaria 2009) cioè la concessione, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità).

¹⁶⁰ Il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

¹⁶¹ Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*", è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14.

¹⁶² Legge 22 dicembre 2008, n. 203 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*."

Articolo 7-sexies, comma 4
(Servizi pubblici di navigazione lacuale)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n.614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97.

Il **comma 4 dell'articolo 7-sexies** - introdotto dalla Camera dei deputati - consente, al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi di utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge n. 614/1957 - il quale prevede che il gestore dei servizi di navigazione sui laghi debba comunicare annualmente al Ministero dei trasporti lo stato di previsione della spesa e il conto consuntivo - e l'articolo 45 del D.P.R. n. 97/2003 - il quale detta norme relative alla formazione dei bilanci degli enti pubblici.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 1 della citata legge n. 614/1957 (*Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como*), ha autorizzato il Ministero dei trasporti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore. L'articolo 2 prevede che l'eventuale disavanzo di gestione sarà coperto con i fondi

stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero, cui spetta la vigilanza sull'amministrazione affidata al gestore.

Articolo 7-septies
(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

L'**articolo 7-septies**, introdotto dalla Camera dei deputati, consente, in attesa dell'emanazione delle disposizioni di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dall'art. 1, comma 847 della legge finanziaria 2007 (L. 296/06), l'estensione degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani).

In particolare l'articolo prevede la possibilità di destinare gli interventi del fondo di garanzia, le cui risorse sono confluite nello stesso Fondo per la finanza d'impresa, anche a misure volte a consentire alle piccole e medie imprese destinatarie dei benefici del suddetto fondo, di rinegoziare i debiti contratti con il sistema bancario, attualmente in essere, e di assolvere agli obblighi di carattere tributario e contributivo.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, recava, tra l'altro, la previsione di richiedere alla Commissione europea la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali europei non utilizzate o insufficientemente utilizzate (art. 2, co. 96 e 97) e, in linea con le decisioni assunte in sede comunitaria, di autorizzare il CIPE a provvedere alla

riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale già stabilite (art. 1, co. 98). Nell'ambito di tale redistribuzione di risorse, il CIPE fu autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera *b*) a destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Con l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia, al predetto Fondo furono destinate (co. 1) le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine concessi dagli istituti ed aziende di credito alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, istituito dall'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi alla concessione di crediti agevolati al commercio, di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517. Lo art. 15, co. 1 della legge n. 266 del 1997 destinava al Fondo un importo di 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237

In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, con l'art. 1, co. 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è stato istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono state conferite le risorse del Fondo di cui all'art. 15 della citata legge 7 agosto 1997, n. 266 e del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 250 (legge finanziaria 2004), gestito da Sviluppo Italia Spa per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, con priorità per quelli cofinanziati dalle regioni. Entrambi i Fondi le cui risorse sono confluite nel Fondo per la finanza d'impresa sono stati pertanto soppressi.

La stessa norma istitutiva ha poi destinato al Fondo per la finanza d'impresa:

- le risorse destinate all'attuazione dell'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), già attribuite al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica (istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e riguardanti la promozione delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio;

- le risorse destinate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la sottoscrizione ed alienazione di quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR), al di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 222 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

Lo stesso art. 1, co. 847 della legge finanziaria 2007 prevede che il Fondo operi con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e di partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio, gli interventi del Fondo per la finanza di impresa, come già in precedenza previsto per il Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese.

Il successivo comma 848 demandava la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, anche attraverso l'affidamento della gestione ad un soggetto esterno scelto mediante gara o con affidamento diretto in caso di ente della Pubblica Amministrazione, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: il decreto avrebbe dovuto indicare, tra l'altro, i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze fossero confluite al Fondo stesso.

Articolo 7-octies

(Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a.)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266.

3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:

a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera *b*), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;

***b*) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera *a*) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.**

4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:

a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;

b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:

a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;

c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.

7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.

8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n.134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n.166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».

10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo in esame è stato inserito dal Governo nel testo del maxiemendamento presentato alla Camera dei deputati, sul quale ha apposto la questione di fiducia e non corrisponde al testo come risultante dall'esame parlamentare del decreto-legge.

L'articolo attribuisce, a particolari condizioni, ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, il diritto di cedere tali obbligazioni al Ministero dell'economia e delle finanze in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012; agli oneri derivanti dalla disposizione, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse, provenienti dai cosiddetti «conti dormienti», affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge finanziaria per il 2006. Si prevede,

inoltre, l'istituzione, nell'anno 2012, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il rimborso dei titoli di cui all'articolo in esame. Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di pari importo del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289/2002 (finanziaria 2003).

Si rileva che la relazione tecnica depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati non fa riferimento alla norma in esame.

L'operazione di accollo delle obbligazioni Alitalia appare suscettibile di determinare un incremento del debito lordo pari a 100 milioni di euro, in quanto realizzata mediante emissione netta di nuovi titoli di Stato e l'onere sembra configurarsi in termini di limite massimo di spesa.

Il prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» è noto come "Mengozzi Bond" dal nome dell'allora amministratore delegato e venne emesso, nel 2002, nell'ambito di un'operazione di ricapitalizzazione, deliberata dal consiglio di amministrazione il 19 giugno 2002, per circa 1.432 milioni di euro, per la metà a servizio della sottoscrizione di 1.934.710.890 azioni ordinarie di nuova emissione e, per l'altra metà, a servizio della conversione di obbligazioni convertibili, con apposito obbligazionario denominato 'Alitalia 2,9% 2002 - 2007 convertibile'.

Nel 2005, a fronte delle difficoltà gestionali, lo Stato, azionista di maggioranza di Alitalia e principale sottoscrittore del "Mengozzi Bond", decise di ristrutturarlo, con allungamento della scadenza dal 22 luglio 2007 al 22 luglio 2010 e l'incremento della cedola dal 2,9 al 7,5%: il prestito è stato quindi ridenominato "Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile".

Il Governo, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata presso la 6° Commissione permanente della Camera dei deputati, il 22 gennaio 2009, ha dichiarato in che modo il Governo intende rispettare l'impegno di tutelare gli oltre 40.000 sottoscrittori del citato prestito obbligazionario, assunto nel 2008 con il decreto-legge 134/2008 (sul quale si veda oltre). Anzitutto, il Governo ha affermato che l'offerta presentata da CAI-Compagnia Aerea Italiana S.p.a., in data 31 ottobre 2008, per l'acquisto di complessi di beni e contratti di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. in amministrazione straordinaria e di altre società del Gruppo Alitalia, non prevede l'emissione, da parte di CAI, di warrant da scambiare con azioni od obbligazioni Alitalia S.p.a. Rimane, quindi, l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 343, della legge 266 del 2005 che ha istituito il fondo depositi dormienti; a tale proposito il Governo ha precisato che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determinerà il riparto del Fondo tra i diversi beneficiari previsti dalla legge: azionisti e obbligazionisti Alitalia, risparmiatori vittime di frodi finanziarie, possessori di obbligazioni della Repubblica argentina, ricerca scientifica, carta acquisti. Il Governo, altresì, ha dichiarato che mentre per i depositi di somme di denaro il termine per il versamento al Fondo è scaduto il 15 dicembre 2008, per assegni circolari non riscossi, polizze vita prescritte e

strumenti finanziari il termine scadrà il 31 maggio 2009 e solo dopo tale data sarà possibile determinare l'ammontare esatto delle risorse che affluiranno al fondo e, conseguentemente, sarà possibile dar corso alle successive operazioni di riparto del fondo tra i predetti beneficiari.

Ora, con l'articolo in esame, viene prenotata legislativamente una quota delle risorse che saranno accertate nel fondo depositi dormienti, a beneficio degli obbligazionisti Alitalia.

Il comma 1:

- al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo;
- istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2012.

Per la copertura dell'onere di rimborso gravante sull'anno 2012, provvede il successivo comma 10, mentre per l'onere connesso all'emissione dei titoli, gravante sull'anno 2009, provvede il comma 2.

Il comma 2 fa fronte agli oneri derivanti dal presente articolo:

- per l'anno 2009;
- fino ad un massimo di 100 milioni di euro;
- con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) che ha istituito il c.d. fondo dei conti dormienti.

L'art. 1, co. 343, della legge finanziaria per il 2006 (l. n. 266 del 2005) ha istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimaste vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto.

In base al comma 344, ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (c.d. *tango bond*).

Ai sensi del comma 345, il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

Il comma 3 reca disposizioni aventi la finalità di:

- tutelare il risparmio, a fronte delle iniziative rese necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., ora in amministrazione straordinaria;
- garantire il preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche.

Il comma 3, lettera a) attribuisce ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria:

- il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b);
- il diritto di ricevere, in cambio delle predette obbligazioni, titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate.

Il comma 3, lettera b) limita le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla precedente lettera a) alla somma di euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000,00 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.

Il comma 4 obbliga i titolari di obbligazioni di cui al comma 3, che intendano esercitare il relativo diritto, a presentare:

- a pena di decadenza;
- entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
 - a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;
 - a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

Il comma 5 impone, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, agli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, di

trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., ora in amministrazione straordinaria:

- a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
- b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
- c) una attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

Il comma 6 prevede che, a seguito di successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.

Il comma 7 dispone che:

- entro il 31 dicembre 2009;
- comunque non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli;
- il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 5.

Il comma 8 dispone il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

Il comma 9 sopprime al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 134/2008¹⁶³ il riferimento agli obbligazionisti.

La richiamata norma ammette i piccoli azionisti ed obbligazionisti di Alitalia ai benefici di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge finanziaria 2006, cioè la possibilità di essere risarciti per il *default* dei titoli a valere sulle risorse rivenienti dai c.d. conti dormienti.

Il comma 10 provvede all'onere di cui al comma 1 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289/2002 (finanziaria 2003) relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

¹⁶³ Decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 "*Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi*".

Articolo 8 *(Copertura finanziaria)*

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati rispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

1. **Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:**

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, **rispettivamente**

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342.

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;

A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, **in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonché dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;**

b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;

b) quanto ad **euro** 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

c) quanto **a** 10 milioni di euro per il 2009, **a** 100 milioni di euro per l'anno 2010, **a** 200 milioni di euro per l'anno 2011 **e a** 308,4 milioni **di** euro **a decorrere** dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

d)identica;

d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

e)identica.

2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

2.Identico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui **agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del**

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

L'articolo 8 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

Il **comma 1** è stato modificato dalla Camera dei deputati al fine di indicare esplicitamente, rispetto alla precedente formulazione, le singole autorizzazioni di spesa che trovano copertura, nonché di adeguare la quantificazione degli oneri ad esse relativi agli importi indicati nella Relazione tecnica del provvedimento, considerati al lordo degli effetti positivi, in termini di maggiore entrate, che le disposizioni di cui all'articolo 1 e 2 determinano.

Rispetto alla norma originaria, che riferiva la copertura finanziaria gli “oneri netti” del provvedimento¹⁶⁴, la nuova formulazione del comma 1 ridefinisce pertanto l'ammontare complessivo degli oneri “lordi”, considerando tra i mezzi di copertura anche l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento.

In sostanza, considerati in termini lordi, gli oneri complessivi quantificati dal comma 1 risultano superiori di 726 milioni nel 2009, di 89,6 milioni nel 2010 e di 1,1 milioni nel 2011, rispetto al testo originario, e trovano copertura attraverso l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure disposte dagli articoli 1, 2 e 5 (**lettera a-bis** del comma 1).

Resta invariata la modalità di copertura relativa alla restante parte degli oneri derivanti dalle norme citate posta a valere:

- per 311,1 milioni per l'anno 2009, 130,5 milioni per l'anno 2010, 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e 77,8 milioni per l'anno 2014, a valere sulle risorse iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, rivenienti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 (**lettera a**).

Le economie conseguenti a rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge n. 488/1992 sono quantificate dalla norma in esame in complessivi 933 milioni di euro.

Rispetto alla formulazione originaria della norma, va segnalato che la lettera a) precisa che i 933 milioni di euro rivenienti dalle revoche totali o parziali delle

¹⁶⁴ Derivanti, cioè, dal differenziale tra maggiori spese (e minori entrate) e maggiori entrate.

agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, utilizzati a copertura, risultano interamente iscritti sul capitolo 7342, relativo al Fondo per la competitività e lo sviluppo (eliminando dunque il riferimento al capitolo 7420, relativo al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, in quanto i residui iscritti su tale capitolo non appartengono al piano di gestione 06 relativo alla legge n. 488/1992 (interventi per le aree depresse), bensì interamente al piano di gestione 07, relativo al settore aeronautico).

Di tale importo, una quota pari a 311,1 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009; la restante parte, 621,9 milioni, è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del suo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, in misura pari a 211 milioni nel 2010, 215 milioni nel 2011, 95,9 milioni nel 2012 e 100 milioni nel 2014.

Le somme riversate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato risultano eccedenti rispetto agli importi necessari alla copertura degli oneri indicati nel primo periodo della lettera a), in quanto quota parte di tali somme vengono destinate, nell'importo di 80,5 milioni nel 2010 e di 95,9 milioni nel 2012, al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, come previsto dal successivo comma 2 dell'articolo in esame.

Relativamente all'utilizzo delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, aveva previsto che tali risorse, nel limite dell'85% delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, fossero destinate alla realizzazione di interventi specificamente indicati¹⁶⁵. A tal fine, la norma

¹⁶⁵ Le iniziative che ai sensi del comma 554 della legge finanziaria 2008 avrebbero dovuto finanziate con le risorse rivenienti dalle revoche ex legge n. 488/1992 sono le seguenti:

- programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l'inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro;
- agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal 2007;
- sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, nonché programmi di sviluppo regionale e interventi finalizzati alla costruzione di Poli di innovazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata;
- creazione di un "Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali;
- proroga per il 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti;
- sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Ulteriori destinazioni delle risorse revocate ai sensi del comma 554 sono previste nel disegno di legge A.S. 1195 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", già approvato dalla Camera dei deputati:

- internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del «*Made in Italy*», per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno delle esportazioni (art. 2, co. 11, lett. a);

prevedeva che le risorse accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero.

Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative agevolate ai sensi della legge n. 448 sono state accertate con il D.M. Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64 in complessivi 785 milioni di euro.

Tali risorse non sono state iscritte in bilancio sull'apposito fondo, come previsto dalla legge finanziaria 2008, in quanto, a novembre 2008, è intervenuto il D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), che all'articolo 11 ha stabilito che le suddette risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244/2007 fossero invece destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, nel limite massimo di 450 milioni di euro nel triennio, al fine di garantire l'estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle imprese artigiane.

- per 10 milioni per il 2009, 100 milioni per il 2010, 200 milioni per il 2011 e 308,4 milioni a decorrere dal 2012, a valere sulle risorse derivanti dagli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento, relativo ai minori rimborsi derivanti dai controlli fiscali sui crediti indebitamente compensati (**lettera b**);
- per 49,96 milioni per il 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 890, della legge n. 296/2006, relativa alla concessione di contributi statali per progetti regionali a favore dei distretti produttivi (**lettera c**);
- per 11 milioni di euro per il 2009, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile (**lettera d**).
Il fondo, istituito dall'art. 1, co. 1121, della legge n. 296/2006 presso il Ministero dell'ambiente, presentava uno stanziamento iniziale di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il **comma 2** prevede il rifinanziamento del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, attraverso l'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/2002 disposto, dal comma 1, lettera *a*), negli importi di 80,5 milioni di euro per il 2010 e di 95,9 milioni di euro per il 2012. La norma prevede che vengano assegnate al

-
- incentivi per attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative a gestione prevalentemente femminile (art. 2, co. 11, lett. b);
 - progetti di innovazione industriale (art. 2, co. 11, lett. c);
 - interventi nel settore delle comunicazioni, con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenere in Italia nel 2009 (art. 2, co. 11, lett. d);
 - sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato alla internazionalizzazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla tutela dell'ambiente (art. 2, co. 11, lett. e);
 - svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale (art. 16, co. 23);
 - interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (art. 32);
 - copertura degli oneri derivanti dalle minori entrate relative alla modifica del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti (art. 27).

Fondo anche le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni nel triennio 2009-2011 previsto dall'articolo 11 del D.L. n. 185/2008¹⁶⁶.

Va segnalato, al riguardo, che il provvedimento in esame reca ulteriori norme volte al finanziamento del Fondo di garanzia.

Il **comma 3**, modificato dalla Camera, prevede la clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro dell'economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri recati dal decreto-legge, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge di contabilità nazionale (legge n. 468/1978).

Si ricorda che l'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge "taglia-spese"), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell'attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell'economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

¹⁶⁶ Come già ricordato, l'articolo 11 del D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009) ha stabilito il rifinanziamento del Fondo di garanzia, nel limite massimo di 450 milioni di euro, al fine di garantire l'estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle imprese artigiane.

Articolo 8-bis
(Disposizioni in materia di quote latte)

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁶⁷

Articolo 1

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. **Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.**

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-bis

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente

¹⁶⁷ In neretto.

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁶⁷

ai sensi dell'articolo 10, comma 10,
tenendo conto dei mutamenti di
conduzione di cui all'articolo 10,
comma 18;

b) alle aziende che non abbiano
superato di oltre il 6 per cento il proprio
quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue
confluiscono nel fondo per gli
interventi nel settore lattiero-caseario
istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali.».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-
legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, è inserito il
seguinte:

«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote
latte). - *I.* Gli aumenti del quantitativo
nazionale garantito di latte di cui al
regolamento (CE) n. 248/2008 del
Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al
**regolamento (CE) n. 72/2009 del
Consiglio, del 19 gennaio 2009**, sono
attribuiti alla riserva nazionale per
essere assegnati prioritariamente alle
aziende che nel periodo 2007/2008
hanno realizzato consegne di latte non
coperte da quota, che risultino ancora in
produzione nella campagna di
assegnazione, nei limiti del quantitativo
prodotto in esubero nel periodo
2007/2008 e al netto del quantitativo
oggetto di vendita di sola quota
effettuata con validità nei periodi dal
1995/1996 al periodo di assegnazione
della quota.

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ceduto quota ai sensi dell'articolo 10,
comma 10, tenendo conto dei
mutamenti di conduzione di cui
all'articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano
superato di oltre il 6 per cento il
proprio quantitativo disponibile
individuale.

4-quater. Le somme residue
confluiscono nel fondo per gli
interventi nel settore lattiero-caseario
istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali.».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-
legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, è inserito il
seguinte:

«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote
latte). - *I.* Gli aumenti del quantitativo
nazionale garantito di latte di cui al
regolamento (CE) n. 248/2008 del
Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al
regolamento (CE) n. 72/2009 del
Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono
attribuiti alla riserva nazionale per
essere assegnati prioritariamente alle
aziende che nel periodo 2007/2008
hanno realizzato consegne di latte non
coperte da quota, che risultino ancora
in produzione nella campagna di
assegnazione, nei limiti del quantitativo
prodotto in esubero nel periodo
2007/2008 e al netto del quantitativo
oggetto di vendita di sola quota
effettuata con validità nei periodi dal
1995/1996 al periodo di assegnazione
della quota.

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁶⁷

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto **calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi** ed al netto dei quantitativi già riassegnati. **La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta;**

b) aziende ubicate in zone di pianura, **montagna** e svantaggiate **di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;**

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta;

b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁶⁷

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) soppressa.

c-bis) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

7. Soppresso.

8. I quantitativi assegnati ai sensi del

7. I quantitativi assegnati ai sensi

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁶⁷

comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.».

2-bis. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a valere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5.

3. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.».

3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legge 208 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6 del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

L'articolo in esame, introdotto nel corso della discussione presso la Camera dei deputati, riproduce il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione (AS1367, AC2263).

L'**articolo 8-bis**, al **comma 1**, modifica le disposizioni del D.L. n. 49/2003¹⁶⁸ che disciplinano la restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello

² D.L. 28 marzo 2003, n. 49, *Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

nazionale, inserendo dopo il comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 49/2003 tre commi aggiuntivi.

L'art. 9 del D.L. n. 49/2003 stabilisce al comma 3 quali siano nell'ordine le aziende titolari di quota, in regola con i versamenti mensili, che possono beneficiare della restituzione :

- i primi beneficiari devono essere coloro che hanno pagato indebitamente;
- successivamente si pongono i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
- poi quelli delle zone svantaggiate;
- infine hanno titolo alla restituzione le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria, restituzione che non può eccedere il 20% del quantitativo di riferimento assegnato al produttore.

Il successivo comma 4 prevede che, nel caso in cui dopo le restituzioni di cui al comma 3 residuino delle somme, queste vengano ripartite tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di coloro che hanno superato di oltre il 100 per cento il quantitativo loro assegnato, secondo le seguenti modalità:

- precedenza viene accordata ai titolari di quota B, per la riduzione da loro subita ai sensi del D.L. n.727/1994, nei limiti di tale riduzione calcolata al netto delle integrazioni di quota disposte dalle regioni in base al D.L. n. 43/99, e per le revoche di quota conseguenti al mancato utilizzo di almeno il 70% della quota di riferimento posseduta (di cui al precedente art. 3 comma 3);
- la restituzione interesserà quindi coloro che hanno superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale;
- successivamente avranno titolo al beneficio i produttori la cui produzione lattiera sia stata per intero trasformata in prodotti a denominazioni protetta DOC o IGP;
- infine, essa riguarderà tutti i produttori, compresi quelli titolari di quota B già beneficiari della precedente ripartizione, per la parte di prelievo non ancora restituita.

Le modifiche introdotte con il comma in esame sono le seguenti.

In primo luogo, il **comma 4-bis** stabilisce che per il periodo 2008-2009 non si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 49/2003 che escludono dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso:

i produttori non titolari di quota;

i produttori che abbiano superato "il cento per cento del" proprio quantitativo di riferimento individuale (*rectius*, "di oltre il cento per cento il.."). I produttori così riammessi alla restituzione sono tuttavia collocati, ai fini della restituzione stessa, dopo tutte le altre categorie individuate nell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 49.

Il **comma 4-ter** definisce i criteri per la ripartizione, a decorrere dal periodo 2009-2010, dell'importo che eventualmente residui dopo che siano state effettuate le restituzioni dovute ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 49/2003, cioè quelle che hanno per beneficiari, nell'ordine:

- coloro che hanno pagato indebitamente;
- i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna;
- quelli delle zone svantaggiate;

- le aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria.

L'eventuale residuo di cui sopra, finora ripartito secondo i criteri di cui all'art. 9, comma 4, del D.L. n. 49/2003, sopra ricordati, verrà invece ripartito, a decorrere dalla prossima campagna, nel seguente ordine tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo e che:

- a) non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota;
- b) che non abbiano superato di oltre il 6% il proprio quantitativo disponibile individuale.

Il **comma 4-quater** dispone infine l'attribuzione al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, istituito presso il MIPAAF, delle ulteriori somme residue.

L'**articolo 8-bis, al comma 2**, inserisce nel D.L. n. 49/2003 l'art. 10-bis, che disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia risultante:

- dal Regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 attribuendo a tutti gli Stati membri un aumento del 2% della quota nazionale;
- dal Regolamento (CE) del 19 febbraio 2009, n. 72/2009 del Consiglio che ha recepito l'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'U.E. sulla cd. verifica dello stato di salute (*health check*) della Politica agricola comune; esso accorda all'Italia una maggiorazione del 5% in unica soluzione nel 2009.

Come risulta dalla relazione tecnica, allegata al citato decreto-legge n. 4 del 2009, la maggiore quota da ripartire ammonta complessivamente a 758.482 tonnellate, delle quali 210.601 derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e 547.881 derivanti dall'accordo del 20 novembre 2008.

Le disposizioni in commento si pongono in rapporto di deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 10, comma 22, del D.L. n. 49/2003, che disciplina la ripartizione degli aumenti della quota nazionale concessi dall'Unione Europea e che viene peraltro richiamato dal comma 6 del nuovo art. 10-bis come applicabile nel caso l'assegnazione secondo le nuove disposizioni non esaurisca il quantitativo disponibile.

In particolare il citato comma 22 prevede che

- il riparto è effettuato tra le regioni ed è disposto con decreto del ministro agricolo sentita la conferenza Stato-regioni;
- il riparto effettuato con il decreto ministeriale deve essere commisurato all'esubero produttivo della regione, in particolare deve essere proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati;
- la riassegnazione regionale deve avvenire prioritariamente in favore dei produttori oggetto a suo tempo di riduzione della cosiddetta "quota B", quindi assegnatari debbono essere i giovani imprenditori, anche nuovi imprenditori non titolari di quota;

sul quantitativo rimanente le regioni possono decidere in autonomia pur dovendo prefiggersi di mantenere strutture produttive diffuse sul territorio e di riassorbire la propria sovrapproduzione;

- i casi di esclusione dalla riassegnazione sono i seguenti: produttori che abbiano ceduto, a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota; produttori che non si siano posti in regola con il versamento delle cosiddette multe, anche nella altre forme previste dalla stessa legge n. 119, ovvero il rateizzo in 14 anni di cui ai commi 34 ss. (successivo comma 24).

Le disposizioni in commento prevedono invece (**comma 1 del nuovo art. 10-bis** inserito nel D.L. n. 49/2003) che gli aumenti della quota nazionale derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e dal Regolamento n. 72/2009 siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione. Le assegnazioni così disposte sono tuttavia revocate (art. 8-*quinquies*, del decreto-legge in esame) qualora le imprese beneficiarie non siano o non si mantengano, anche attraverso la rateizzazione in regola con i pagamenti del prelievo supplementare dovuto sulle eccedenze.

Si ricorda che, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.4 del 2009, questa scelta di priorità “ha come fondamentale obiettivo quello di utilizzare gli aumenti della quota nazionale ottenuti dalla Unione europea per conseguire un effettivo riequilibrio tra quota e produzione per le aziende che si trovano, allo stato attuale, in una situazione strutturale di impossibilità di mantenere la produzione entro i limiti della quota di cui dispongono e, contemporaneamente, di sopportare l’onere delle sanzioni connesse agli esuberi produttivi senza danni irreversibili per la propria redditività, o addirittura per la propria sopravvivenza”; ciò, prosegue la relazione, “cercando di evitare che la distribuzione degli incrementi di quota ottenuti, anziché riequilibrare le situazioni critiche e il delta complessivo tra quota e produzione, si traduca in un incremento di produzione senza riduzione degli esuberi, come già avvenuto, in passato, in occasione dell’aumento ottenuto dall’Italia nell’ambito del programma di azione “agenda 2000” adottato dal Consiglio europeo di Berlino del 26 marzo 1999”.

L’ultima parte del comma 1 ed i commi 2 e 3 del nuovo articolo 10-*bis* precisano poi alcune condizioni e limiti per tale assegnazione, che:

- sarà contenuta entro i limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008;
- sarà calcolata al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata dal 1995/1996 sino al periodo di assegnazione;
- in caso di vendita dell’azienda e della relativa quota con validità successiva al periodo 2007/2008, spetterà anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda acquistata (comma 2);
- in caso di affitto di azienda e della relativa quota in essere al momento dell’assegnazione, spetterà anche all’affittuario in proporzione alla quota di

azienda affittata, per tornare quindi nella disponibilità del titolare dell'azienda alla scadenza del contratto (comma 3).

Il **comma 4** del nuovo art. 10-*bis* definisce le priorità per le assegnazioni di cui al comma 1, individuando nell'ordine le seguenti categorie di beneficiari:

- a) aziende che hanno subito la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto che risulti effettivamente prodotto, calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già rassegnati; la quota così attribuita va a diminuire in misura corrispondente la "predetta quota B ridotta";
- b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate, che abbiano prodotto in eccedenza nel periodo 2007/2008 e le aziende, ubicate nelle stesse zone, che abbiano fatto ricorso nel periodo 2007/2008 ad affitti di quota;
- c) le aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4-*bis* del D.Lgs. n. 228/2001¹⁶⁹, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni, mentre negli altri settori di attività previsti dal D.Lgs. n. 185/2000¹⁷⁰ è richiesta una età compresa fra i 18 e 35 anni.

Il **comma 5** dell'art. 10-*bis* definisce le modalità per il calcolo dei quantitativi da assegnare, ed in particolare per l'adeguamento dei quantitativi di riferimento in base al tenore di materia grassa contenuta nel latte, secondo quanto previsto dall'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei Ministri dell'U.E.

Il **comma 6** dell'art. 10-*bis* stabilisce che i quantitativi non assegnati in base alle disposizioni dei commi da 1 a 5 vengano utilizzati con le modalità previste dall'art. 10, comma 22, del D.L. n. 49/2003.

Il **comma 7** dell'art. 10-*bis* pone il divieto di vendere o affittare (sino al 31 marzo 2015, quando è prevista peraltro la fine del regime delle quote latte) i quantitativi assegnati ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del comma 4, che in caso di cessazione dell'attività confluiranno nella riserva nazionale per essere riassegnati in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 49/2003.

L'art. 3, comma 3, del D.L. n. 49/2003 prevede che le quote che affluiscono nella riserva nazionale a seguito dei provvedimenti di revoca sono attribuite dall'Agea alle regioni e province autonome da cui provengono, fino alla misura massima dell'esubero produttivo contabilizzato nell'ultimo periodo; i quantitativi eccedenti sono assegnati a tutte le regioni e province autonome, in proporzione alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

³ Introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 99/2004.

⁴ D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, *Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.*

L'**articolo 8-bis, comma 3**, stabilisce che le assegnazioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 49, introdotto dal precedente comma 2, sono comunicate ai beneficiari dal Commissario straordinario di cui al successivo art. 8-*quinqües*, comma 5.

L'**articolo 8-bis, comma 4**, abroga a decorrere dal 1° aprile 2009 il comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 157/2004¹⁷¹.

L'art. 2, co. 3 del D.L. n. 157/2004 ha integrato i criteri stabiliti dall'art. 9, commi 3 e 4, del D.L. n. 49/2003 per la quantificazione delle restituzioni dovute ai produttori in regola con i versamenti prevedendo che, qualora al termine delle menzionate operazioni di restituzione ed accantonamento del 5% il prelievo complessivamente trattenuto ai produttori risulti ancora superiore a quanto dovuto dallo Stato italiano all'Unione Europea, l'Agea non proceda al recupero del prelievo imputato in eccesso presso i produttori inadempienti.

⁵ D.L. 24 giugno 2004, n. 157, *Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 agosto 2004, n. 204.

Articolo 8-ter
(Istituzione del Registro nazionale dei debiti)

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁷²

Articolo 2

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del **regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009**, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

Articolo 8-ter

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato

¹⁷² In neretto.

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁷²

pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. **Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.**

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti **dai** produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁷²

dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo in esame, introdotto nel corso della discussione presso la Camera dei Deputati, riproduce il testo dell'art. 2 del decreto-legge n. 4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione (AS1367, AC2263).

L'**articolo 8-ter** istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi

del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006¹⁷³, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati.

L'istituzione del Registro ha la finalità di dare attuazione al disposto dell'art. 5-ter del predetto regolamento n. 885/2006, introdotto dal regolamento (CE) n. 1034/2008, il quale impone agli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti dei produttori agricoli a titolo di rimborso di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore.

L'articolo definisce pertanto un meccanismo semplificato per il recupero delle somme di cui sopra, basato sul presupposto giuridico, definito nel **comma 1**, della unicità del rapporto intercorrente tra produttori agricoli ed Unione europea, nell'ambito delle misure di finanziamento della PAC di cui al regolamento (CE) n. 73/2009.

Su questo presupposto viene istituito (**comma 2**) presso L'AGEA il Registro nazionale dei debiti; nel registro sono iscritti anche (**comma 3**) gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. Al funzionamento del Registro si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'iscrizione del debito nel registro ha un duplice effetto: da un lato (**comma 4**) equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, dall'altro (**comma 5**) fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari ed anche nazionali, sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

Si segnala che, nella fase finale della scorsa legislatura, l'introduzione di disposizioni analoghe a quelle sopra sintetizzate era stata proposta dalla Conferenza Stato regioni nel parere espresso su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 227/2001, 99/2004 e 102/2005 sulla modernizzazione e regolazione dei mercati in agricoltura¹⁷⁴, che non è stato tuttavia emanato nel corso della legislatura¹⁷⁵.

¹⁷³ Regolamento (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006, *recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.*

¹⁷⁴ Si tratta dello schema di D.Lgs. n. 235.

¹⁷⁵ Sullo schema la Commissione agricoltura della Camera ha espresso nella seduta del 31 marzo 2008 un parere favorevole con condizioni (tra le quali il recepimento di gran parte delle modifiche ed integrazioni proposte dalla Conferenza Stato-regioni) ed osservazioni. La Commissione agricoltura del Senato non ha invece espresso il parere, essendosi constatata nella seduta del 2 aprile 2008 la mancanza del numero legale.

Il **comma 6** detta una norma integrativa dell'art. 01, comma 16, del D.L. n. 2/2006¹⁷⁶, che autorizza gli organismi pagatori dei contributi comunitari a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali già scaduti dovuti dalle imprese beneficiarie¹⁷⁷. Con l'integrazione apportata si precisa che la compensazione non opera rispetto agli aiuti derivanti da diritti posti in pegno ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 102/2004.

L'art. 18 del D.lgs. n. 102/2004 prevede che gli imprenditori agricoli, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio della impresa agricola, possono costituire in pegno, a sensi dell'art. 2806 del Codice civile, le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ed i diritti di reimpianto della propria azienda.

Il **comma 7** demanda a provvedimenti dell'AGEA la definizione delle modalità tecniche di attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

Il **comma 8** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885/2006 in ordine alla possibilità per gli Stati membri di non procedere, per importi di minima entità, al recupero delle somme indebitamente erogate.

L'art. 32, comma 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 1290/2005¹⁷⁸ prevede che gli Stati membri possano decidere, in casi debitamente giustificati, di non portare avanti il

¹⁷⁶ D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, *Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa*, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

¹⁷⁷ Si ricorda che l'art. 10, comma 7, del decreto legge n. 203 del 2005 prevede che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002¹⁷⁷.

L'articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con una disposizione simile a quella sopra considerata, prevede che le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.

¹⁷⁸ Reg. (CE) 21 giugno 2005 n. 1290/2005, *Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della Politica agricola comune*.

procedimento di recupero di aiuti indebitamente erogati, “se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare”.

L’art. 5-*bis* del regolamento (CE) n. 885/2006, introdotto dal reg. (CE) n. 1034/2008, stabilisce che le condizioni di cui all’art. 32, paragrafo 6, del Reg. n. 1290/2005 si considerano soddisfatte se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 euro.

Articolo 8-quater
(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁷⁹

Articolo 3

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

a) per somme non inferiori a **25.000** euro;

b) per una durata non superiore a **treddici** anni per i debiti inferiori a **100.000** euro;

c) per una durata non superiore a **ventidue** anni per i debiti compresi fra **100.000** e **300.000** euro;

d) per una durata non superiore a

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-quater

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

a) per somme non inferiori a 25.000 euro;

b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;

c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;

d) per una durata non superiore a

¹⁷⁹ In neretto.

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁷⁹

trenta anni per i debiti superiori a
300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a **tredici** anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità **con la** Comunicazione 2008/C 14/02 e **successivi aggiornamenti**, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a **tredici** anni e non superiore a **ventidue** anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità **con la** Comunicazione 2008/C 14/02 e **successivi aggiornamenti**, maggiorato di **140** punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a **ventidue** anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità **con la** Comunicazione 2008/C 14/02, e **successivi aggiornamenti**, maggiorato di **220** punti base.

4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 16/1 del 22

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

trenta anni per i debiti superiori a
300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

Testo del decreto-legge n. 4/2009
con le modifiche approvate dal
Senato¹⁷⁹

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

gennaio 2009.

L'articolo in esame, introdotto nel corso della discussione presso la Camera dei Deputati, riproduce per i primi tre commi il testo dell'art.3 del decreto-legge n.4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione (AS1367, AC2263). Occorre, evidenziare la mancata riproduzione nell'articolo in esame del comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2009, che era stato introdotto in prima lettura al Senato. Tale comma recava un regime transitorio per il calcolo del tasso di riferimento di base sui debiti per i quali è richiesta la rateizzazione.

L'**articolo 8-quater** prevede (**comma 1**) che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti (di importo non inferiore a 25.000 euro: v. il comma 2) iscritti nel registro nazionale di cui all'art. 8-ter, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. La rateizzazione è gravata di interessi, alle condizioni specificate nei commi 3 e 4.

Al riguardo la relazione tecnica, allegata al disegno di legge di conversione del sopra citato decreto-legge n.4 del 2009, fornisce i seguenti dati: i debitori per prelievo latte sono complessivamente 8.404, per un importo dovuto di 1.671 milioni di euro; di questi sono attualmente produttrici di latte 4.264 aziende, che nell'ultima campagna di commercializzazione hanno realizzato consegne per 2.450.000 tonnellate, con una produzione media per azienda di 575 tonnellate. L'importo dovuto da queste aziende ammonta a 1.386 milioni di euro, ad oggi esigibili per 620 milioni, mentre i restanti 766 milioni sono oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente.

La rateizzazione prevista nell'articolo in esame fa seguito all'altra disposta dall'art. 10, commi 34-40, del D.L.n. 49/2003. Le disposizioni indicate hanno concesso ai produttori di versare in forma rateale, per un periodo non superiore a trenta anni, le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per gli anni compresi tra la campagna 1995-1996 e quella del 2001-2002, imputate ma non ancora pagate. Nessuna maggiorazione per interessi è stata richiesta ai produttori. Poiché peraltro la concessione di una dilazione di pagamento reca un vantaggio che potrebbe configurare un aiuto di Stato, l'efficacia delle disposizioni è stata subordinata al consenso da parte degli organi comunitari (comma 40). Il Consiglio, con propria decisione del 16 luglio 2003¹⁸⁰,

¹⁸⁰ Decisione 2003/530/CE sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte, GUCE n. L 184/2003, seguita all'accordo Ecofin del 3 giugno 2003.

prendendo atto che l'immediato recupero globale degli importi dovuti avrebbe causato ai singoli produttori "insostenibili problemi finanziari", valutando positivamente il nuovo quadro normativo disposto con la legge n. 119 ritenuto idoneo alla corretta applicazione del regime delle quote latte, ha riconosciuto l'esistenza di circostanze eccezionali ed ha approvato il regime d'aiuto, così derogando all'articolo 87 del trattato. Sulle modalità di concessione del rateizzo il Consiglio ha tuttavia imposto che il periodo di rimborso non superasse i 14 anni, che il versamento del dovuto avvenisse con rate annuali di pari importo, e che il primo versamento fosse effettuato entro il 2004.

A differenza di quanto previsto per la rateizzazione disposta dal D.L. 49/2003, le disposizioni in commento non sono espressamente subordinate all'approvazione dell'Unione europea.

Il **comma 2** reca le condizioni necessarie per la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte.

Anzitutto, viene fissato in 25.000 euro il limite minimo dell'ammontare dei debiti per i quali è concessa la rateizzazione (comma 2, lettera *a*)).

Tale rateizzazione avviene:

- per una durata non superiore a tredici anni, ove i debiti siano inferiori a 100.000 euro (lettera *b*)).
- per una durata non superiore a ventidue anni, ove i debiti siano compresi tra 100.000 e 300.000 euro (lettera *c*)).
- per una durata non superiore a trenta anni, ove i debiti siano superiori a 300.000 euro (lettera *d*)).

Il **comma 3** reca le modalità di calcolo del tasso di interesse sui debiti di cui è richiesta la rateizzazione; esso è differenziato in ragione della durata della rateizzazione.

Il calcolo del tasso si basa sulle elaborazioni effettuate dalla Commissione europea, ai sensi della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C. 14 del 19 gennaio 2008), e successivi aggiornamenti, relative ai tassi di riferimento e di attualizzazione nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato.

Come illustrato nella medesima Comunicazione, nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato la Commissione si avvale di tassi di riferimento e di attualizzazione, applicati come approssimazione del tasso di mercato, al fine di misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto - in particolare, quando viene erogato in varie quote - nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti con tassi di interesse agevolati. Tali strumenti vengono inoltre utilizzati per verificare la conformità con la regola "*de minimis*" e con i regolamenti di esenzione per ciascuna categoria.

La citata comunicazione ha recato una revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. La finalità è stata di sviluppare una modalità nuova che riduca alcune delle attuali carenze, che sia compatibile con i diversi sistemi finanziari nell'Unione europea (in particolare nei nuovi Stati membri) e che sia di semplice attuazione.

In particolare, la base di calcolo è l'IBOR (tasso interbancario offerto) a 1 anno. Tale base è fondata sui tassi a un anno del mercato monetario, disponibili in quasi tutti gli Stati membri. Qualora tali tassi non siano disponibili, è utilizzato il tasso a tre mesi del mercato monetario.

Sulla base di tali criteri, il tasso base di riferimento, dal 1° di marzo 2009, è pari a 3,47¹⁸¹.

La Commissione indica anche, in apposita tabella, i margini da applicare alla base di calcolo. Essi sono applicati, in linea di principio, secondo il *rating* delle imprese interessate e delle garanzie offerte. Solitamente, al tasso di base viene applicata una maggiorazione di 100 punti base. Questo presuppone i) prestiti con rating soddisfacente e garanzie elevate oppure ii) prestiti con rating buono e garanzie normali. Per i debitori che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quale determinate società a destinazione specifica o imprese start-up, il tasso di base dovrebbe essere maggiorato di almeno 400 punti base (a seconda delle garanzie disponibili) e il margine non può mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile all'impresa madre.

La Comunicazione dispone che l'aggiornamento del tasso di riferimento sia effettuato su base annua. In questo modo, il tasso di base sarà calcolato sulla base dei tassi IBOR a 1 anno rilevati nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente. Il tasso di base così fissato entra in vigore a partire dal 1° gennaio; per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, il tasso di riferimento è eccezionalmente calcolato sulla base dei tassi IBOR a 1 anno rilevati nel corso dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2008.

Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo è utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

Tale metodologia è entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2008.

Dunque, ai sensi del **comma 3** si applica il seguente tasso d'interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base.

b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 140 punti base.

c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla

¹⁸¹ Fonte: sito ufficiale della Commissione Europea, indirizzo *internet*: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

La sezione del sito – dedicata al controllo sugli aiuti di stato - illustra i tassi di base, calcolati sulla base della Comunicazione 2008/C 14/02 . Si ricorda che, a seconda dell'uso del tasso di riferimento, a tale margine devono essere aggiunti i margini più appropriati, come definiti dalla Comunicazione medesima. Per il tasso di sconto ciò significa che deve essere aggiunto un margine di 100 punti-base.

Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 220 punti base.

Pertanto, considerato che un punto base è pari a 0,01%, le predette maggiorazioni corrispondono ad un incremento del tasso base prima dato (3,47%) di, rispettivamente, 0,6%, 1,4% e 2,6%. L'importo del tasso base potrà corrispondere, comunque, alle concrete modalità di applicazione della citata Comunicazione della Commissione europea.

Articolo 8-quinquies

(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con le modifiche approvate dal Senato¹⁸²

Articolo 4

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. **Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.**

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

2-bis. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 3 da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la

Testo del decreto-legge n. 5/2009 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-quinquies

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la

¹⁸² In neretto.

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con
le modifiche approvate dal Senato¹⁸²

rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

4. Per le somme che divengono successivamente esigibili **sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010**, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, **scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale**, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

5. Per le somme che divengono successivamente esigibili **sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010**, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con le modifiche approvate dal Senato¹⁸²

Testo del decreto-legge n. 5/2009 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza **dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento** nei seguenti casi:

7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del prelievo latte;

a) mancato pagamento del prelievo latte;

b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;

b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;

c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;

c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;

d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5.

d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

6-bis. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con
le modifiche approvate dal Senato¹⁸²

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

8-bis. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione del presente articolo e degli adempimenti connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, relativo agli incarichi dirigenziali dell'AGEA, le parole: «con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte».

8-ter. L'AGEA può rinnovare i contratti di cui al comma 8-bis nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.

9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.

10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'articolo in esame, introdotto nel corso della discussione presso la Camera dei Deputati, riproduce in larga parte il testo dell'art.4 del decreto-legge n.4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione (AS1367, AC2263). Si segnala, tuttavia che, rispetto al testo derivante dalle modifiche apportate in prima lettura dal Senato, non vengono qui riportati i comma *8-bis* e *8-ter* dell'art. 4 del citato decreto legge n. 4 del 2009. Il primo prevedeva che gli incarichi dirigenziali conferiti dall'AGEA con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 165/1999¹⁸³, potessero essere rinnovati due volte, mentre il testo vigente dell'articolo consente un solo rinnovo, il secondo imponeva al rinnovo dei contratti di cui al comma precedente il limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'AGEA

L'**articolo 8-quinquies** definisce le procedure per la rateizzazione, che si avviano (**comma 1**) con l'intimazione al pagamento delle somme esigibili che l'AGEA dovrà effettuare nei confronti di ciascun debitore entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame. Si considerano esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

Il produttore interessato (**comma 2**) ha quindi sessanta giorni di tempo, dal ricevimento della intimazione, per presentare all'Agea la richiesta di rateizzazione; lo stesso termine si applica (**comma 5**) nel caso di successive intimazioni per somme divenute esigibili dopo la prima applicazione del decreto in esame. Le disposizioni del comma 5 sono applicabili solamente ai debiti riferiti a periodi precedenti la campagna 2009-2010.

A decorrere dalla entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di rateizzazione sono sospese (comma 2) le procedure di recupero e sono interrotti i termini di impugnazione; in caso di presentazione della domanda di rateizzazione la sospensione delle procedure di recupero e l'interruzione dei termini di impugnazione proseguono (**comma 4**) "fino alla scadenza del termine di cui al comma 6", cioè, sembra di intendere, sino alla scadenza del termine per l'accettazione da parte del debitore della determinazione relativa alla richiesta di rateizzazione.

Il **comma 3** interviene su una delle questioni, quella della rinuncia ai contenziosi in essere, più dibattute. La norma stabilisce che all'atto della accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario di cui al successivo comma 6, i produttori devono esprimere la

¹⁸³ D.Lgs. 27 giugno 1999, n. 165 *Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione anche del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.*

rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

Il **comma 6** con una disposizione che assume rilievo centrale nell'impianto del decreto, e non solo ai fini delle procedure di rateizzazione, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del MIPAAF, degli enti vigilati dal Ministero e delle relative società controllate, che, avvalendosi degli uffici dell'Agea:

- assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale, ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 2;
- definisce le modalità di applicazione della rateizzazione di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* e decide sull'accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse.

Il Commissario, il cui compenso sarà stabilito dal decreto di nomina, a valere sugli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria per il funzionamento dell'AGEA, resterà in carica sino al 31 dicembre 2010.

Il **comma 7** definisce i casi nei quali si procede alla revoca delle quote assegnate a seguito dell'aumento della quota nazionale, ai sensi dell'art. 10-*bis* del D.L. n. 49/2003, introdotto dall'art. 8-*bis*, comma 2, del D.L. in esame. I casi sono i seguenti:

- a) mancato pagamento del prelievo latte;
- b) omessa presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione;
- c) rigetto della richiesta di rateizzazione;
- d) rinuncia o mancata accettazione della rateizzazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni del Commissario straordinario sulla relativa richiesta.

A queste ipotesi deve aggiungersi, ai sensi del successivo comma 9, quella del mancato versamento anche di una sola rata della rateizzazione.

In caso di revoca, questa ha effetto con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione del provvedimento agli interessati.

Il **comma 8** prevede che gli organismi pagatori di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali recuperino per compensazione quanto dovuto dai produttori che hanno chiesto la rateizzazione, fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

Il **comma 9** sanziona con la decadenza dal beneficio della rateizzazione, oltre che, come anticipato, con la revoca delle quote assegnate ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 2, il mancato pagamento anche di una sola rata.

Il **comma 10** dispone infine che l'AGEA provveda alla riscossione coattiva, ai sensi del T.U. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, nei seguenti casi:

- mancata presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione;
- decadenza dal beneficio della dilazione;

- interruzione del pagamento anche di una sola rata.

Articolo 8-sexies
(Disposizioni finali)

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con
le modifiche approvate dal Senato¹⁸⁴

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 5

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

Articolo 8-sexies

1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

L'articolo in esame, introdotto nel corso della discussione presso la Camera dei Deputati, riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

L'**articolo** dispone che le norme sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, contenute negli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

¹⁸⁴ In neretto

Articolo 8-septies
(Disposizioni finanziarie)

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con
le modifiche approvate dal Senato¹⁸⁵

Articolo 6

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-septies

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle

¹⁸⁵ In neretto.

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con le modifiche approvate dal Senato¹⁸⁵

politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

1-bis. Alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è assegnata per l'anno 2009 la somma di euro 35 milioni, da destinare prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

Testo del decreto-legge n. 5/2009 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto -legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con
le modifiche approvate dal Senato¹⁸⁵

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del 14 febbraio 2006.

L'articolo in esame, introdotto nel corso della discussione presso la Camera dei Deputati, riproduce, per quanto concerne il comma 1, il testo dell'art.6, comma 1 del decreto-legge n.4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (AS1367, AC2263).

L'**articolo** prevede, al primo periodo del **comma 1**, che le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del decreto in esame, affluiscono ad un apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo.

La relazione illustrativa, che accompagnava il disegno di legge di conversione del citato decreto n.4 del 2009, evidenziava che la disciplina qui riportata concerne i debiti da ritenersi esigibili, e cioè rispetto ai quali non risulti la sospensione della efficacia del titolo in accoglimento di una richiesta cautelare da parte della autorità giudiziaria.

La relazione tecnica, sempre allegata al citato decreto-legge, indicava in 620 milioni di euro lo *stock* di partite creditorie effettivamente esigibili dall'Agenzia.

Il secondo periodo del **comma 1** prevede che le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui sopra, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate al settore lattiero caseario per interventi:

- rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito;
- alle misure di accesso al credito previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Merita rammentare che con l'articolo 17 sono state definite novità di rilievo in merito all'attività dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), con l'intento di favorire la capitalizzazione delle imprese del settore primario. L'Istituto, a seguito dell'incorporamento della Sezione speciale del Fondo interbancario garanzia al quale è subentrato svolge i seguenti compiti:

- garanzia sussidiaria nelle operazioni di credito agrario di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 385/93 testo unico delle leggi bancarie.

- garanzia fidejussoria a favore delle imprese agricole e di quelle ittiche a fronte di soli finanziamenti bancari a breve termine (con scadenza entro i 18 mesi), a medio e a lungo termine, nonché per le transazioni commerciali effettuate dalle imprese (**comma 2**),
- garanzie dirette a fronte di prestiti partecipativi¹⁸⁶ e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime assunte da banche, da intermediari finanziari e da Fondi chiusi di investimento mobiliare (**comma 3**).
- cogaranzia o controgaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche regionali (**comma 4**).
- garanzia mutualistica per le operazioni di credito agrario, salvo che per la quota di finanziamento già assistita dalle garanzie offerte ai sensi dello stesso decreto legislativo (**comma 4-bis**).

Infine, le garanzie prestate dall'ISMEA possono a loro volta essere assistite dalla garanzia dello Stato (**comma 5-bis**)¹⁸⁷.

- a misure di accompagnamento per il settore.

Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

E' poi demandato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione, con proprio decreto – sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse; nonché, ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

Il **comma 2**, al fine di favorire l'accesso al credito per i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del già citato decreto legge n. 49 del 2003, prevede che essi possano avvalersi del Fondo di garanzia previsto dall'art.15 della legge n. 266 del 1997.

Il richiamato articolo 15 della legge n. 266 del 1997 ha integrato le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996 presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una

¹⁸⁶ I prestiti partecipativi sono finanziamenti la cui remunerazione è composta da una parte fissa, integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata.

¹⁸⁷ Le disposizioni di attuazione sono state adottate con due decreti del Ministero delle politiche agricole, entrambi recanti la data del 14 febbraio 2006 (GU n. 49/2006), che hanno definito, il primo, le modalità per il rilascio delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie, e il secondo, le garanzie sussidiarie ovvero dirette al ripianamento delle perdite delle banche solo dopo che queste abbiano esperito la riscossione coattiva delle garanzie primarie.

Infine, per quanto riguarda l'intervento statale sulle garanzie prestate dall'Ismea, il Ministro dell'economia con decreto 24 marzo 2006 (GU n. 87/06) ha approvato criteri, condizioni e modalità per il rilascio delle garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5-bis, stabilendo che la garanzia statale si configura come garanzia di ultima istanza.

parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con le disponibilità di altri fondi di garanzia.

L'articolo in esame dispone che i soggetti interessati possano avvalersi di tale Fondo in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1, comma 848 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) di definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dal comma 847 della medesima legge finanziaria, nel quale confluiscono varie risorse provenienti dai diversi fondi (tra cui quello previsto dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1997), di cui si dispone la soppressione.

Si ricorda che l'art.11 del decreto-legge n. 185 del 2008 destina 450 milioni (quale limite massimo) al rifinanziamento del Fondo sopra citato.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo in esame demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'individuazione di risorse - in misura non inferiore a 45 milioni di euro - e la loro destinazione al comparto agricolo per le finalità di cui al comma in esame.

Si segnala che la finalità di accesso al credito, espressa nel primo periodo del comma 2, viene circoscritta ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del già citato decreto legge n. 49 del 2003.

L'articolo in esame, infine, rimanda al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 14 febbraio 2006 per quanto concerne le modalità e i criteri di accesso al Fondo.

Il D.M. 14 febbraio 2006, recante criteri, condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e dell'articolo 1, comma 512, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, disciplina le modalità e i criteri per il sistema di garanzie del credito che viene fornito dall'Ismea (garante) agli imprenditori agricoli. Il decreto individua le finalità del garante nel contribuire al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria. Stabilisce i limiti delle disponibilità finanziarie e le operazioni coperte da garanzia sussidiaria, fissa le commissioni di garanzia che le banche sono tenute a versare a seguito della contribuzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti. Stabilisce gli obblighi per le banche di trasmissione degli elenchi delle operazioni stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria e disciplina le modalità di richiesta di rimborso della garanzia primaria e di escussione delle garanzie primaria e secondaria. Vengono inoltre stabilite le cause di inoperatività e decadenza della garanzia sussidiaria e taluni obblighi di comunicazione riguardanti la pubblica amministrazione.

Articolo 8-octies

(Proroga di agevolazioni previdenziali nel settore agricolo e incremento del Fondo per indennizzi ai risparmiatori)

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con le modifiche approvate dal Senato¹⁸⁸

Articolo 6-ter

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Alla restante parte dell'onere, pari a 51,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

Testo del decreto-legge n. 5/2009 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-octies

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a dieci milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato

¹⁸⁸ In neretto.

Testo del decreto-legge n. 4/2009 con
le modifiche approvate dal Senato¹⁸⁸

Testo del decreto-legge n. 5/2009
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi e predetti conti correnti.

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. A relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 8-octies, introdotto dalla Camera, corrisponde in gran parte all'art. 6-ter del decreto-legge n. 4 del 2009, introdottovi dal Senato.

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, già prorogate al 31 marzo 2009 dall'articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171 (convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205¹⁸⁹).

Il richiamato articolo 1-ter, al primo periodo, ha disposto che, fino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si applichino nelle misure (più favorevoli) stabilite dall'articolo 01, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2¹⁹⁰.

¹⁸⁹ *Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.*

¹⁹⁰ *Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.*

Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricole di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come modificato dall'articolo 11, comma 27, della L. 537/1993¹⁹¹, prevede una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601¹⁹², e cioè i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;
- nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 984/1977¹⁹³, per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-*bis*), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-*ter*).

Successivamente, la legge 16 aprile 1997, n. 146¹⁹⁴, all'articolo 2 ha operato una riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini della concessione delle agevolazioni contributive.

In particolare, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui al richiamato articolo 9, commi da 5 a 5-*ter*, della L. 67/1988 e all'articolo 1, comma 50, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla L. 28 marzo 1997, n. 81¹⁹⁵, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

¹⁹¹ L. 24 dicembre 1993, n. 537, *Interventi correttivi di finanza pubblica*.

¹⁹² D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, *Disciplina delle agevolazioni tributarie*.

¹⁹³ L. 27 dicembre 1977 n. 984, *Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani*.

¹⁹⁴ *Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola*.

¹⁹⁵ *Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura*. Il richiamato comma 50 dell'articolo 1 ha disposto la rideterminazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della L. 1° marzo 1986, n. 64 (che ha previsto, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, la concessione, ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, di una riduzione contributiva, pari al 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente), nella misura del 60% per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione è stata fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40% ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna

Tale riclassificazione, nonché la misura delle agevolazioni, sono determinate dal CIPE sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:

- a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
- b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.

La riclassificazione delle zone svantaggiate è stata operata con la Delibera CIPE 25 maggio 2000¹⁹⁶ e con la successiva Delibera CIPE 1° febbraio 2001, n. 13, che ha riportato l'elenco definitivo dei Comuni svantaggiati¹⁹⁷.

Da ultimo, il menzionato articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006, ha disposto, dal 1° gennaio 2006, per il triennio 2006-2008, una rideterminazione delle richiamate agevolazioni contributive, rendendole ancora più vantaggiose, prevedendo che:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati lo sgravio contributivo spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il secondo periodo ha disposto la copertura finanziaria, prevedendo, in particolare, che all'onere derivante da tale disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per il 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa recate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Il **comma 2** quantifica l'onere recato dalla misura di cui al **comma 1** in 154,5 milioni di euro per il 2009 e provvede alla relativa copertura finanziaria. Quest'ultima è reperita, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.

¹⁹⁶ Tale delibera ha previsto, tra gli altri, anche la revisione della classificazione delle zone agricole svantaggiate con cadenza quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2000.

¹⁹⁷ Tale delibera è stata successivamente modificata dalla Delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 125/2003.

Il **comma 3** incrementa di 103 milioni di euro per il 2011 il fondo istituito dall'art. 1, comma 343, della L. 23 dicembre 2005, n. 266. Tale fondo è inteso a indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, nonché i risparmiatori che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina¹⁹⁸.

Alla copertura finanziaria dell'incremento in esame si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo per le aree sottoutilizzate.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

¹⁹⁸ Quest'ultima categoria di soggetti è prevista dal comma 344 del citato art. 1 della L. n. 266.

Articolo 8-novies

(Riduzione delle spese delle società nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per studi e consulenze)

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6».

L'**articolo 8-novies**, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una modifica all'articolo 61, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, diretto a disciplinare misure di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Il citato comma 7, nel testo riformulato, stabilisce l'obbligo per tutte le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'annuale Comunicato ISTAT¹⁹⁹, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), di conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, definito dai commi 2, 5 e 6 dell'articolo 61 del decreto legge m. 112 per le amministrazioni pubbliche.

¹⁹⁹ Per l'anno 2009, Comunicato ISTAT pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2008, n. 178.

La precedente formulazione del comma 7 dell'articolo 61 limitava, invece, tale obbligo alle sole società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dalle amministrazioni pubbliche. La norma prevedeva, inoltre, l'obbligo per tali società di ridurre, in sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi e che i risparmi di spesa così ottenuti, ove possibile, fossero distribuiti sotto forma di dividendo.

Nel dettaglio, le norme richiamate alle quali le società pubbliche sono tenute a conformarsi riguardano:

- riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. In particolare, il comma 2 dell'articolo 61 del D.L. n. 112/2008 (che modifica, a sua volta, l'articolo 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2006), prevede, a decorrere dal 2009, la riduzione di tale tipologia di spesa della P.A. nella misura del 30% rispetto all'ammontare sostenuto nell'anno 2004. In tale limite di spesa deve ritenersi ricompreso anche l'ammontare annuo sostenuto per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.
- riduzioni della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. In particolare, il comma 5 dell'articolo 61 del D.L. n. 112/2008 stabilisce, a decorrere dal 2009, il limite del 50% delle citate tipologie di spesa della P.A. rispetto all'ammontare impegnato nel 2007, escludendo tuttavia le spese per convegni organizzati da università ed enti di ricerca. Il comma 6 prevede un limite analogo, pari al 30%, con riferimento alle spese per sponsorizzazioni.

Tali disposizioni di contenimento riguardano le amministrazioni pubbliche, con esclusione di regioni, province autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, nonché enti previdenziali privatizzati.

Ultimi dossier del Servizio Studi

99	Dossier	Disegni di legge AA. SS. nn. 601, 711, 1171 e 1198 in materia di professione forense.
100	Dossier	Difesa servizi S.p.A.
101	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1078-A “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”
102	Dossier	La presidenza italiana del G8 e le prospettive della <i>governance</i> mondiale. Selezione di pubblicistica
103	Dossier	Conferenza mondiale contro il razzismo "Durban II" (Ginevra, 20-24 aprile 2009)
104	Dossier	La disciplina del testamento biologico in alcuni Paesi (Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti)
105	Dossier	Perù
106	Documentazione di base	Materiali sulla scuola primaria
107	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1193, 1361 e 1437. Impiantistica sportiva
108	Dossier	Afghanistan
109	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-B “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”
110	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1440 “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per l'elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”
111	Documentazione di base	Tutela e promozione dei diritti umani. Strumenti e materiali
112/I	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo I Conti economici regionali 2007
112/II	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo II Occupazione e valore aggiunto nelle province

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".